



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

182<sup>a</sup> seduta pubblica

martedì 23 aprile 2024

Presidenza del vice presidente Centinaio,

indi del vice presidente Rossomando

e del vice presidente Castellone

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	71
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .....</i>	197

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ..... 5

## PER UN'INFORMATIVA URGENTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VERINI (PD-IDP) ..... 5

BORGHI ENRICO (IV-C-RE) ..... 6

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

(1110) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Approvato dalla Camera dei deputati)*

## Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE ..... 7, 8, 20, 31, 35, 43  
 CALANDRINI (Fdl) ..... 7  
 BILOTTI (M5S) ..... 8  
 LORENZIN (PD-IDP) ..... 9  
 DREOSTO (LSP-PSd'Az) ..... 11  
 FALLUCCHI (Fdl) ..... 13  
 MAIORINO (M5S) ..... 15  
 D'ELIA (PD-IDP) ..... 17  
 SCURRIA (Fdl) ..... 19  
 MUSOLINO (IV-C-RE) ..... 20  
 MAGNI (Misto-AVS) ..... 23  
 CASTELLONE (M5S) ..... 26  
 TESTOR (LSP-PSd'Az) ..... 28  
 IRTO (PD-IDP) ..... 31  
 ZEDDA (Fdl) ..... 33  
 FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ..... 35  
 CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento .. 43  
 DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE) ..... 44  
 SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)) ..... 47  
 RENZI (IV-C-RE) ..... 48

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE ..... 51

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1110 e della questione di fiducia:

MAGNI (Misto-AVS) ..... 51  
 DAMIANI (FI-BP-PPE) ..... 53  
 PIRRO (M5S) ..... 56  
 BORGHI CLAUDIO (LSP-PSd'Az) ..... 58  
 ALFIERI (PD-IDP) ..... 61  
 LEONARDI (Fdl) ..... 64

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE ..... 67

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1110 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE ..... 67

Votazione nominale con appello ..... 67

## INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

SPERANZON (Fdl) ..... 68

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024 ..... 70

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 1110

Articolo 1 del disegno di legge di conversione ..... 71

Articoli da 1 a 46 del decreto-legge e Allegati 1, 2, 2-bis e 3 nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... 71

## ALLEGATO B

## PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1110 ..... 197

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..... 198

## CONGEDI E MISSIONI ..... 203

## COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti ..... 203

## DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ..... 203

Annunzio di presentazione ..... 204

Assegnazione ..... 204

Presentazione del testo degli articoli ..... 205

## GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere. Deferimento ..... 205

Trasmissione di atti e documenti ..... 206

Trasmissione di documenti e assegnazione ..... 207

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE; FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: Fdl; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento .....	208
<b>CORTE DEI CONTI</b>	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	208
<b>REGIONI E PROVINCE AUTONOME</b>	
Trasmissione di atti.....	209
<b>COMMISSIONE EUROPEA</b>	
Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento .....	209
<b>MOZIONI E INTERROGAZIONI</b>	
Apposizione di nuove firme a mozioni.....	209
Mozioni .....	210
Interrogazioni .....	213
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento .....	216

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 13,51*).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 18 aprile 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (1110).

### Per un'informativa urgente del Ministro della giustizia

VERINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo per ribadire, perché lo abbiamo già fatto anche alla Camera, la necessità e l'urgenza che il ministro della giustizia Nordio venga rapidamente in Parlamento a riferire su quanto accaduto ieri all'istituto per minori Beccaria. La magistratura sta seguendo la parte penale, la quale venne attivata - non dimentichiamo che sono fatti risalenti al 2022 - dagli organi di garanzia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; in maniera discreta ma incisiva, la procura di Milano ha fatto delle indagini che hanno raccolto una documentazione - poi la parte penale avrà il suo esito e su questo noi naturalmente non discutiamo - che ha già suscitato

raccapriccio. Non trovo altre parole. Parliamo di un istituto per minori, che dovrebbe essere ancora di più votato alla rieducazione, nel quale sono accaduti veramente fatti dell'orrore: violenze, tentata violenza sessuale, tortura e poi lesioni aggravate. Ci sono stati arresti di 12 o 13 agenti di Polizia penitenziaria e altri otto sono stati sospesi. Già da tempo il senatore Mirabelli e la senatrice Malpezzi avevano acceso fari su questo istituto dove erano accaduti altri fatti. Il Ministro deve venire a riferire quanto prima.

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo una cosa. Ieri - è stata una casualità - i parlamentari del Partito Democratico hanno visitato circa 40 carceri in tutta Italia. Il film visto è il solito: condizioni ai limiti dell'umano in molti casi, mancanza di spazi, sovraffollamento, mancanza di agenti di Polizia penitenziaria, restrizioni nelle aperture delle sezioni con situazioni di grande tensione, non più vigilanza dinamica, mancanza della videosorveglianza. Cito un caso: ieri i due senatori che sono dietro di me, la senatrice D'Elia e il senatore Sensi, sono andati a Regina Coeli; poco dopo hanno appreso che lì c'era stato l'ennesimo quotidiano suicidio di un detenuto. Mentre io ero a Perugia assieme alla vice presidente della Camera Ascani, c'è stato un allarme e un detenuto ha cercato di fuggire disperatamente dalla cella e ha ferito due agenti di Polizia penitenziaria. Dico subito, avviandomi alla conclusione, che gli agenti di Polizia penitenziaria svolgono un lavoro difficilissimo, spesso in condizioni di scarsa retribuzione, ma soprattutto in condizioni difficilissime, perché sono pochi rispetto alla popolazione che sta dentro le carceri.

Allora dei fatti dell'istituto Beccaria venga immediatamente a riferire il Ministro, ma in generale il Governo si sbrighi: la situazione delle carceri è davvero esplosiva e un Paese civile non può tollerare un simile stato di cose, perché applicare l'articolo 27 della Costituzione significa concepire la pena come rieducazione. E, quando un detenuto che sconta una pena in carcere esce rieducato, riabilitato, formato e trova un lavoro, poi non torna a delinquere, per cui significa anche investire in sicurezza. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, le notizie che ci giungono da Milano, relative a delle denunciate, presunte violenze che sarebbero state compiute ai danni di ragazzi minorenni detenuti all'interno del carcere Beccaria da parte di agenti della Polizia penitenziaria impongono, a giudizio del Gruppo Italia Viva - il Centro- RenewEurope, una immediata iniziativa in sede parlamentare da parte del Governo e del ministro Nordio. Di per sé è sicuramente inaccettabile l'idea che soggetti che appartengono alle istituzioni statali possano avere torturato delle persone che dovevano essere trattate in loro custodia. E rispetto ad esse non possono mai, in alcun modo, venir meno i diritti e le garanzie assicurati dal nostro ordinamento rispetto al modo con il quale anche e soprattutto i detenuti devono essere tenuti, ossia in una condizione dignitosa, umana, in una condizione di assoluto rispetto delle prerogative sancite non solo dalla legge, ma anche dalle logiche umane. Non vi è

dubbio, quindi, che occorra innanzi tutto aprire una discussione in sede parlamentare, parallelamente rispetto alla competenza della magistratura, che deve seguire il proprio corso e non deve essere sovrapposta. Questa è anche la spia di una situazione che all'interno delle nostre carceri si sta sviluppando e porta a dei punti di caduta che rischiano di ingenerarsi in situazioni di drammaticità.

È indispensabile, quindi, che si accenda un faro rispetto a quello che è accaduto, che il Governo venga in quest'Aula e riferisca nel dettaglio i contenuti della vicenda. Fra l'altro, non dobbiamo dimenticare che è stata innescata da organi di garanzia di istituzioni pubbliche e quindi, complessivamente, è un'assunzione di responsabilità quella che il Governo deve fare riferendo in Parlamento oltre che, più in generale, utilizzare la vicenda per approfondire tutte le tematiche che, nel corso delle ultime settimane, nostri colleghi parlamentari hanno sollevato con delle visite presso le strutture carcerarie e nei cui confronti continuano a vedere invase sollecitazioni, proposte e richieste.

È questa, quindi, signor Presidente, alla luce della situazione alquanto preoccupante, che getta un'ombra inquietante che deve essere assolutamente fugata, la nostra richiesta. *(Applausi)*.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 14)**

#### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1110, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Calandrini, per riferire sui lavori della Commissione.

CALANDRINI *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo per riferire sui lavori che abbiamo svolto in Commissione bilancio la settimana scorsa e in quella in corso, quando è stato incardinato il decreto-legge n. 19, il cosiddetto decreto PNRR-*quater*.

Nella seduta di venerdì 19 aprile ha avuto inizio la discussione generale, che si è conclusa ieri. Oggi abbiamo affrontato la discussione generale sui 708 emendamenti e 112 ordini del giorno presentati. Nella seduta di questa mattina, dopo una serie interventi nel corso di una discussione anche approfondita sul tema, la Commissione ha preso atto, anche alla luce del numero degli emendamenti e dei tempi di calendarizzazione molto compressi, dell'impossibilità di concludere l'esame con il voto del mandato al relatore. Il disegno di legge approda quindi in Aula senza relazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Calandrini, il disegno di legge n. 1110, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.

BILOTTI (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghi, sono certa che oggi voi, come me, stiate vivendo un sentimento di profonda ed irrefrenabile gioia. Essere oggi in quest'Aula vuol dire poter dire domani alle nuove generazioni che noi c'eravamo ed eravamo parte integrante del processo più innovativo della storia della Repubblica. Voglio complimentarmi con il Governo per averci resi per l'ennesima volta fieri di essere italiani. Stiamo mostrando al mondo il significato stesso di modernità. Finalmente abbiamo risolto il problema della natalità in Italia. Da domani, finalmente invertiremo il *trend* delle nascite che nei prossimi anni ci avrebbe messo in serie difficoltà.

So anche che all'INPS, dopo aver cercato di spaccare il capello per consentire a sempre meno lavoratori di pagare la pensione a sempre più pensionati, oggi tutta la dirigenza ha avuto quasi un sussulto di orgoglio misto a commozione. Sapere che riusciremo finalmente a superare i nostri cugini francesi in termini di popolazione, dopo anni in cui abbiamo perso peso a livello internazionale, è un vero e proprio sollievo. Vedo la faccia di qualche collega un po' dubbiosa, ma sono certa che siano i soliti diffidenti, i gufi, i criticoni, quelli che non vogliono bene al nostro Paese e che non comprendono appieno il concetto di Dio, Patria e famiglia. (*Applausi*). Del resto, come si fa a non comprendere che, quando la soluzione non è rintracciabile nell'intelletto, l'unica possibilità è affidarsi alla religiosità, un'intuizione trascendentale che solo Giorgia - donna, madre e cristiana - poteva avere?

E allora in che modo abbiamo risolto il problema demografico? In tanti di voi se lo chiederanno, perché forse non hanno notato che, all'interno del provvedimento che si occupa della distribuzione delle risorse che il presidente Conte ha reperito in Europa, è nascosta una norma che, pur essendo totalmente decontestualizzata, rappresenta un vero e proprio punto di svolta. Credo lo abbiano fatto per rimanere umili. (*Applausi*).

Ebbene, lo abbiamo fatto attraverso la costruzione di una solida riforma organica? No, di più: lo abbiamo fatto attraverso una serie di investimenti mirati a consentire alle giovani coppie di avere nuovamente fiducia nel futuro? Nemmeno, molto di più! Lo abbiamo fatto consentendo alle donne, che devono decidere se si sentono pronte nel portare avanti una gravidanza, di fruire del sostegno di professionisti affermati come psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali? No. Abbiamo già visto come è andata a finire col bonus psicologo: poco più dell'1 per cento dei richiedenti ne ha potuto usufruire.

All'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Missione 6 è dedicata alla salute e contiene interventi chiari per migliorare l'assistenza sanitaria territoriale, promuovere l'innovazione e la digitalizzazione nel settore sanitario. Mi immagino la riunione in cui, mentre si pensava le soluzioni più adeguate e coerenti all'obiettivo 6, a un certo punto un genio si alzava di scatto e, con lo sguardo fiero e gli occhi colmi di gioia, gridava: affidiamoci alla



Divina Provvidenza. Sì, perché l'idea che questa maggioranza mette sul tavolo oggi è un emendamento che, oltre a farci vergognare di essere italiani moderni che vivono in un Paese laico, mortifica per l'ennesima volta le nuove generazioni e restringe i loro diritti in un religioso abbraccio.

I diritti acquisiti con grande sforzo, da generazioni coraggiose, sono stati cancellati con un emendamento che ci trascina nel passato. (*Applausi*). È l'ennesima riprova, ove mai ve ne fosse bisogno, di quanto sia illusoria e anacronistica la vostra azione politica. Fino a quando l'operazione nostalgia si limitava a disegnare una fiamma su un simbolo, potevate risultare semplicemente grotteschi. Oggi, però, state giocando con l'identità delle persone, la fiducia nelle istituzioni democratiche e la libertà di azione dei singoli. Siete inadeguati e state disegnando, giorno dopo giorno, un'Italia retrograda, eticamente inadeguata e senza una visione. Di questo gli italiani vi chiederanno conto. Per ora, però, lo facciamo noi, chiedendovi di non oltrepassare il limite dell'umana decenza e di prendere atto dello schiaffo che state dando alle donne di questo Paese. (*Applausi*).

Abbiate la decenza di fare la cosa giusta al contrario. Vergognatevi: siete il peggiore esempio possibile per i nostri giovani. Questa operazione di brutale moralizzazione all'interno dei consultori non è a favore della vita: rappresenta solo la morte del vostro intelletto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

LORENZIN (*PD-IDP*). Signor Presidente, senatori, senatrici, in realtà mi ero apprestata a intervenire in questo dibattito sul PNRR su altre questioni, e cioè sulle vicende che regolano questo importante provvedimento, su cui si basano, tra l'altro, le prospettive di crescita del prodotto interno lordo nel nostro Paese nei prossimi anni, come ribadito anche ieri durante le audizioni con il ministro Giorgetti rispetto al DEF.

Purtroppo, però, gli accadimenti che sono avvenuti ci spingono invece ad un'altra riflessione. La prima, Presidente, la faccio cercando tramite lei di arrivare al Presidente del Senato. Noi ormai abbiamo assunto una pratica che è oggettivamente anticostituzionale, almeno rispetto al funzionamento bicamerale del nostro Parlamento, per cui i provvedimenti sono diventati monocamerale, e cioè vengono discussi in un'unica Aula. Accade per la legge di bilancio e per il Piano nazionale di resilienza: stiamo parlando di documenti economici fondamentali per la vita del Paese, che rappresentano anche i momenti principali del dibattito parlamentare. Quando il nostro dibattito viene così compresso, vuol dire che le cose non funzionano più. Non ci ritroviamo nelle dinamiche dell'emergenza del Covid. Quella che era stata purtroppo una prassi che poteva essere giustificata durante il Covid, non lo è più oggi, perché non siamo più in una situazione di emergenza-urgenza.

Dovrebbero essere allora proprio i maggiori rappresentanti della vita parlamentare - la Presidenza del Senato e quella della Camera - a farsi carico di questo. Dico, come membro della Commissione bilancio, che in tal modo non siamo più in grado di lavorare.

Oggi arriva qui un provvedimento blindato, sul quale non siamo riusciti a proporre né emendamenti né ordini del giorno. Se non fosse successa

una serie di cose, potremmo anche chiudere questo dibattito e andare direttamente alla fiducia. Proprio perché ci troviamo di fronte a provvedimenti che, per la loro natura e la loro portata, diventano *omnibus* - provvedimenti prettamente di valenza economica e blindati come questo che è stato blindato alla Camera, su cui non possiamo fare niente - diventa ancora più incomprensibile la decisione della maggioranza di presentare un emendamento di modifica alla legge n. 194. Diciamoci chiaramente che, se non era una modifica, non si capiva perché dovesse essere presentata. Non accetti emendamenti che non hanno senso, sono pleonastici, un orpello rispetto alla nostra tecnica legislativa. Quindi, non solo è stato presentato un emendamento di modifica, ma è stato fatto in un testo blindato, in cui la Commissione di competenza della Camera, cioè la Commissione affari sociali, non ha potuto discutere neanche una virgola.

Ora, io mi attengo alla forma più che al merito - ho solo otto minuti - perché la forma in una democrazia è sostanza. Per come è stato affrontato, questo tema non è solo formale, ma diventa di sostanza: il Parlamento non ha potuto confrontarsi su un emendamento che va a cambiare e a incidere una delle norme più importanti e più delicate della nostra storia repubblicana, che nacque nel 1978 - lo ricordo - sotto il ministro Tina Anselmi, con presidente del Consiglio Giulio Andreotti e presidente della Repubblica Leone, con un movimento nella società fortissimo. Si arrivò a una mediazione, poi approvata da un *referendum* con il 68 per cento dei voti, su una questione delicatissima. Questa norma è talmente delicata che, ogni volta che si cerca di toccarla, ci sono delle giuste preoccupazioni, da un lato e dall'altro.

Allora io mi sarei aspettata, Presidente, da un Governo che ha come *Premier* una donna e che ha tra i suoi Ministri personalità che si occupano di queste materie, di affrontarla a viso aperto, presentando una proposta di legge in Parlamento e permettendo a questo Parlamento, come nel 1978, di parlare di interruzione volontaria di gravidanza; di affrontare nel merito i cambiamenti e le trasformazioni epidemiologiche avvenute nel nostro Paese; di parlare delle donne straniere, dell'autodeterminazione e della libertà delle donne; di cosa significa oggi essere in questo Paese una madre sola e in povertà, chi ti aiuta e chi non ti aiuta; se c'è un intervento dello Stato o meno; e tante altre questioni, come il dibattito che si è aperto adesso in Europa sul diritto all'aborto. Questo è il ruolo di questo Parlamento e non ce lo possiamo fare scippare così, non ce lo possiamo fare scippare noi donne. (*Applausi*).

Ci troviamo a subire un emendamento voluto da un pezzo di questa maggioranza, senza dibattito, senza discussione, senza permetterci di entrare nel merito. Se io dovessi attenermi a quelle che sono le opinioni, qui parliamo di opinioni, perché la volontà, cosa fanno le associazioni, con quali protocolli entrano (se ci entrano), come sono scelte e come operano all'interno dei consultori lo sappiamo solo dalle interviste rilasciate sui giornali da esponenti della maggioranza. Non è così che si fanno le leggi. Quando una cosa esce da qui e interviene sulla carne viva delle persone, sul loro vissuto, su momenti delicati, bisogna sapere cosa accade. E noi non sappiamo cosa accade, perché l'emendamento, cambiato tra l'altro durante il suo percorso, è vago. Non abbiamo un riferimento, non c'è un'indicazione: tutto può succedere.

Se permettete, il modo in cui avete agito lascia adito a parecchi dubbi sulla volontà effettiva che porta avanti questo emendamento. È una questione per la quale non bisogna essere di un colore o di un altro si tratta semplicemente di sapere cosa accade nel Paese e cosa accade a una donna quando entra in un consultorio in Italia, con l'intenzione di accedere all'aborto. E parlo di una donna in fragilità: oggi non si tratta più di ragazzine, ma si tratta di donne tra i venticinque e i trentacinque anni, per la maggior parte straniere; persone con un fortissimo disagio economico e sociale. Chi ci parla?

Se volevate a intervenire su questi temi, cioè sui temi legati al disagio economico, intervenivate in questo provvedimento sul PNRR in un altro modo: intervenivate ripristinando i posti negli asili nido che sono stati soppressi, intervenivate con i servizi alla persona, con una nuova legge, che in Italia non c'è, per le ragazze madri; con un sostegno, come avviene in Francia. Intervenivate con queste misure e non con un'azione che, sinceramente, ha tutto l'aspetto di una norma feticcio, di una bandiera ideologica. Ma l'ideologia di chi, di che cosa? Ma veramente pensate che una donna entra in un consultorio felice, quando si appresta a vivere uno dei momenti più drammatici della propria vita? O forse ha bisogno che nel consultorio ci siano dei professionisti, delle professionalità interdisciplinari, pagate dallo Stato, delle persone che rappresentano le istituzioni, che le diano una mano e la aiutino nel momento della sua scelta, senza giudicarla, senza farle pressioni, senza intimidirla?

Queste sono le garanzie che tutte le donne vogliono. Finisco il mio intervento chiedendomi se le donne di centrodestra, che hanno votato l'attuale maggioranza e questo Governo, si aspettavano ciò. Veramente pensate che il mondo sia così? Pensate che le ragazze di vent'anni, trent'anni o quarant'anni siano così? Credete che pensano che fate bene a togliere la gratuità della pillola anticoncezionale? Invece di parlare alle ragazze dei problemi che ci sono, di aiutarle nella prevenzione rispetto alla consapevolezza di una scelta e a tutelare la loro salute, questo è il dibattito del Parlamento: un dibattito di più di quarant'anni fa... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Lorenzin.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Qui non abbiamo neanche la possibilità di votare l'ordine del giorno; non c'è neanche questa possibilità. Sono convinta che negli scranni della maggioranza tante persone più moderate e più equilibrate avrebbero voluto trovare una soluzione in cui noi donne eravamo tutte unite, e non separate come siamo oggi in questo Parlamento e come ci avete separato voi. *(Applausi)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, non mi dilungherò troppo, poiché ritengo che molte delle cose che dovrei dire siano state già sottolineate sia in questa sede che nelle Commissioni. Vorrei però evidenziare alcuni aspetti estremamente importanti del disegno di legge di conversione

del decreto-legge n. 19 del 2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di aspetti che possono passare sottotraccia, ma meritano evidentemente una sottolineatura per la loro funzione, che secondo me è assolutamente strategica. Mi riferisco, ad esempio, alle disposizioni relative al potenziamento dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, un'istituzione cardine per la difesa dalle minacce ibride, in particolare in questo momento di incertezza internazionale e con uno scenario politico assolutamente complicato e in continuo mutamento.

L'ultima relazione della nostra intelligence, presentata poco più di un mese fa, contiene diversi aspetti che evidenziano il rischio di cyberattacchi. Si evidenzia che le attività cibernetiche ostili, condotte contro assetti informatici che noi riteniamo siano rilevanti per la sicurezza nazionale, hanno riguardato in particolare infrastrutture informatiche riferibili a soggetti privati, concentrando le proprie attenzioni soprattutto verso quelli che vengono definiti i servizi IT, i servizi dei trasporti, quelli bancari, e verso settori assolutamente fondamentali e importanti come quelli farmaceutico-sanitari e delle forniture energetiche. Gli attacchi informatici mirati contro gli obiettivi pubblici hanno messo nel mirino in particolare le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e - anche in questo caso - alcune strutture di carattere sanitario. Si riscopre dunque fondamentale il contrasto a queste minacce che possono essere condotte evidentemente da *hacker*. Ma non possiamo neppure sottovalutare cyberattacchi di spionaggio che siano condotti in particolare da attori statuali ostili o da gruppi cosiddetti di *State-sponsored*, condotti attraverso quelle che vengono definite azioni strutturate con l'impegno di tecniche e di strumenti particolarmente sofisticati. Ritengo pertanto che ogni decisione e finanziamento a strutture volte al contrasto di queste minacce siano una chiave fondamentale per la nostra sicurezza nazionale.

Segnalo anche un potenziamento del personale dell'Agenzia industrie e difesa, settore altrettanto strategico, specie - lo ribadiamo ancora - in questo contesto e nell'attuale momento storico.

Potrei anche parlare del finanziamento a *start up* per lo sviluppo del mercato del *venture capital*, ma anche a opere infrastrutturali anch'esse strategiche a livello comunitario e che collegano in questo caso il nostro Paese con il resto d'Europa, come i progetti che sono stati fatti per l'Alta velocità nel Nord del nostro Paese; tutti progetti di una certa importanza. Vista la loro portata storica per il nostro Paese e l'Italia, mi sento di concordare totalmente con quelle che sono state le parole, ma anche le riflessioni, del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti su queste questioni fondamentali.

La prima riflessione riguarda gli oneri burocratici e mi riferisco qui a quelli riscontrati in tutti i Paesi europei, e non solo da noi. È necessario, evidentemente, ridurre la burocrazia e i relativi costi amministrativi. Anche questo è un aspetto che ritengo estremamente importante, se si vuole una effettiva messa a terra del PNRR in maniera snella e - come dicono quelli bravi - anche in forma *smart*. La seconda riflessione riguarda le tempistiche. Personalmente, io non vedrei nulla di male ad aprire un ragionamento su un'estensione dei termini e delle scadenze, considerando anche la strategicità di tali progetti.

Proprio in questo senso il ministro Giorgetti ha parlato del tema all'ultimo Ecofin, ricordando come, all'inizio, alcune proposte italiane possono

sembrare del tutto isolate, ma alla fine risultano quelle più di buon senso, raccogliendo anche il consenso di altri Paesi. E questo è un altro aspetto che voglio assolutamente sottolineare.

Solo proposte evidentemente lungimiranti, che vanno nella direzione di una difesa di quelli che sono gli interessi nazionali in Europa, cosa che tanti Ministri dell'economia avrebbero dovuto fare in tempi antecedenti, ma evidentemente si sono sempre profilati dietro seconde file in riunioni europee. Per cui, in conclusione, bene sta facendo il nostro Governo sul progresso del PNRR e molto positiva è la posizione che abbiamo ascoltato, anche ieri sera in Commissione, del ministro Giorgetti.

È un grande auspicio che anche quest'Aula possa davvero, tutta assieme, dare il suo supporto al Ministro e a tutto il Governo in quelle che saranno le trattative, non sicuramente facili, con i *partner* europei per addivenire ad alcune contrattazioni. In questo senso ne sarebbe sicuramente rafforzata la maggioranza, ma ritengo che il posizionamento dell'Italia debba - e non possiamo dimenticarlo - essere la nostra priorità. Per cui, sarebbe assolutamente auspicabile un'ampia condivisione di questo progetto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fallucchi. Ne ha facoltà.

FALLUCCHI (*Fdi*). Signor Presidente, signor Ministro, membri del Governo, onorevoli colleghi, discutiamo oggi di un decreto-legge necessario. La gestione del PNRR è una delle priorità del Paese; la sua attuazione è un percorso articolato, che va dalla *governance* del Piano alla realizzazione delle opere. Il provvedimento in esame è un passo in avanti importante e decisivo per proseguire con la messa a terra dei progetti, in continuità con il lavoro che il Governo sta facendo in raccordo con la Commissione europea; lavoro che ha consentito di raggiungere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che la stessa Europa ha riconosciuto. Tutto nero su bianco, inequivocabile, con una risposta a quanti continuano ad essere gufi del PNRR. È in modo particolare a loro che bisogna parlare.

Oggi esamineremo e voteremo un provvedimento che non ha tagliato risorse, ma che ha effettuato una rimodulazione, proprio per perseguire, con una scelta attenta e misurata, anche quegli obiettivi i cui tempi non consentivano la conclusione entro il 2026. Ed è per questo che oggi discutiamo un decreto-legge le cui disposizioni permetteranno al nostro Paese non solo di non perdere le risorse, ma addirittura di portarne in aggiunta.

L'articolo 1 del testo è il vettore normativo tramite il quale si dà attuazione alla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, proposta dal Governo Meloni ed approvata nel corso del Consiglio Ecofin dello scorso 8 dicembre. È noto il *modus operandi* adottato dal Governo, ovvero il mestiere del fare. (*Applausi*).

Ed è proprio alla luce di un'approfondita e meditata ricognizione del PNRR che sono mutati i tempi di realizzazione di alcuni punti in particolare, rendendo incompatibile con il Piano stesso una serie di investimenti e di obiettivi. Ecco perché si è scelto di sostituirli con altrettanti, che danno invece garanzia certa di attuazione.

È ormai noto ed evidente che i progetti che non avevano più i parametri per essere realizzati all'interno del PNRR non sono evaporati in un nulla di fatto, ma verranno attuati attraverso altri fonti di finanziamento, costituite da risorse già presenti nel bilancio dello Stato o su fondi come quelli per la coesione territoriale, che consentono tempi di realizzazione più ampi.

Ed è sempre all'interno dell'articolo 1 che il Governo ha deciso di scandire e individuare per legge, in maniera assolutamente dettagliata, le nuove coperture per i progetti che escono formalmente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e rientrano in altri fondi.

Quindi, mesi di polemiche evaporate, grazie ai fatti che ritroviamo in svariati commi, che scandiscono fondi, disposizioni e misure. Non c'è più spazio per le fantasiose ricostruzioni delle opposizioni. Gli impegni sono sacri per questo Governo ed è per questo che qualsiasi cosa sia uscita dal PNRR per legge è stata riprogrammata e sarà comunque attuata. I fatti sono inopinabili e i numeri lo sono ancor di più. È inutile raccontare falsità ad elettori di una sinistra decisamente smarrita, a tal punto da non riuscire a fare le addizioni. Basta un dato su tutti: il saldo è positivo, i finanziamenti sono stati incrementati.

Molte le cose fatte, molti gli impegni mantenuti, molte le cose che il Paese aspettava e che si concretizzano con l'approvazione di questo decreto-legge. Ed è così che si disinnescano tante polemiche. Le cose fatte, dicevo, sono tante: il trattamento economico dei lavoratori impiegati negli appalti e nei subappalti non può essere inferiore a quello previsto dal contratto nazionale; si introduce negli appalti, sia in quelli pubblici che in quelli privati, l'obbligo del controllo della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Viene disposta la cosiddetta patente a punti obbligatoria per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili. È previsto lo scorrimento delle graduatorie per gli insegnanti di sostegno. Si lavora seriamente al rilancio e alla verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità con le specifiche tecniche europee e internazionali. Si lancia l'utilizzo dell'idrogeno con l'individuazione del soggetto attuatore per quanto concerne l'ex Ilva di Taranto; si procede con la proroga delle graduatorie del personale delle scuole dell'infanzia gestite dai Comuni. Queste alcune delle misure adottate a beneficio del Paese da questo decreto-legge. Purtroppo ci stiamo abituando a colpire subito e con i fatti molte delle *fake news* che queste sinistre vogliono raccontare, ma un approfondito esame del PNRR, che a breve quest'Aula approverà definitivamente, smantella qualsiasi insensato attacco ed evidenzia una gestione oculata, attenta e partecipata del Governo Meloni e della seria e competente gestione del ministro Fitto. (*Applausi*).

Il PNRR è stato fin da principio un argomento per molti ostico, ma le opposizioni, a proprio uso e consumo, se lo intestano e lo demonizzano in base a cosa gli torna comodo. Chiarito che non ci sono tagli, ma riattribuzioni di risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, da italiani dobbiamo essere tutti fieri del lavoro fatto fino ad oggi. Abbiamo un obiettivo, che nel 2026 il ministro Fitto assicura sarà raggiunto. L'Italia *post* PNRR sarà un Paese più competitivo, non solo per effetto degli investimenti del Piano, ma anche per le riforme e le nuove procedure di spesa che esso ha introdotto. L'Italia in Europa ha sempre più voce; la nostra autorevolezza non è più in

discussione grazie ai rapporti internazionali e alla saggia direzione del presidente Meloni. Il Governo ha dovuto fare i conti con un contesto internazionale problematico e sfidante che sta gestendo influentemente.

Grazie al nostro contributo nel settore dell'agricoltura comunitaria, come nel caso della PAC, grazie al nostro lavoro sulla valorizzazione del *made in Italy*, uno dei fiori all'occhiello che in Europa porta in dote il Governo Meloni è proprio la *governance* del PNRR. (*Applausi*). Il ministro Fitto, da solo un anno e mezzo a guida del Dicastero, ha portato il nostro Paese, nell'ambito degli Stati membri, ad essere quello che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I progetti procedono con un'accelerazione oggettiva: basta guardare i dati del 2023, quando sono stati spesi 21 miliardi rispetto ai 24 miliardi complessivi dei due anni precedenti. L'Italia è il primo Stato membro dell'Unione europea a chiedere la quinta rata del PNRR. Insomma, il dato è talmente positivo che smaschera sul nascere qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica. Fatevene una ragione: stiamo facendo bene, l'Italia sta crescendo, siamo competitivi in Europa, siamo tornati grandi nel mondo, determinanti in politica estera ed anche i fondi del PNRR ad oggi sono stati spesi bene e la previsione è spenderli tutti al meglio.

Ministro Fitto, il Paese la ringrazia, quest'Aula la ringrazia per la gestione e l'intera *governance* del Piano. Lo stesso Governo, ne sono certa, le è grato per il contributo indispensabile che questo decreto dà alla credibilità del Paese in Europa. Stiamo andando nella buona direzione, l'Italia è in buone mani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maiorino. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo scoperto che, a detta della Presidente del Consiglio, 1.800 euro di *cachet* come compenso per un intellettuale che presta il suo ingegno per parlare del 25 aprile sono troppi. Questo sarebbe il motivo per cui non è più stato possibile sentire sulla TV pubblica il monologo di Scurati per il 25 aprile: piuttosto che chiamarlo con il suo nome, quello cioè di censura, si è scesi nella volgarità di dire che 1.800 euro erano troppi. Nello stesso tempo, però, nel decreto-legge in esame sul PNRR, quindi in maniera del tutto ultronea, scopriamo che aumentare, anzi istituire il compenso del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) a quello dei vertici apicali, dei *manager* pubblici, ossia portarlo a 240.000 euro per Brunetta, quello si può fare. (*Applausi*). Gli amici giustamente vanno ricompensati per i loro servizi e Brunetta è stato davvero un valente servitore, perché, dopo aver smontato il salario minimo per i comuni cittadini, ha garantito per sé stesso il salario massimo. (*Applausi*). Avete fatto davvero un capolavoro e siete riusciti a infilare questa porcheria nel provvedimento in discussione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La vostra parola d'ordine, però - e qui ve ne va reso merito - è erodere. Avete cioè imparato che gli attacchi frontali vanno evitati quasi ad ogni costo, tranne quando sbracate e diventa inevitabile; pertanto non parlate più di secessione e di federalismo, perché la gente si mette paura, allora parliamo di autonomia differenziata, così nessuno capisce di che cosa si tratta, che cos'è,

ma otteniamo ugualmente la secessione dei ricchi. È fantastico. (*Applausi*). Non si va dritti, si lavora in maniera obliqua.

Sul premierato, anche in questo caso dite di non toccare i poteri del Presidente della Repubblica perché l'articolo che lo riguarda non viene modificato, però il Presidente della Repubblica diventa sostanzialmente il maggiordomo del Presidente del Consiglio eletto, come non si vede in nessun'altra parte del globo terracqueo. (*Applausi*). Agite in maniera obliqua, non diretta, così le persone non si mettono paura.

Passando alla legge n. 194 del 1978, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni (che si può anche far chiamare il Presidente, ma vorrei ricordare che è sempre donna, mi pare di vedere che sempre donna è) dice: noi la legge n. 194 del 1978 non la tocchiamo. Tuttavia, surrettiziamente, in questo provvedimento che non c'entra niente, voi date autorizzazione ai vostri Presidenti di Regioni di spalancare le porte dei consultori alle associazioni antiabortiste. Altro che non toccare la legge n. 194 del 1978, voi la smontate, perché sapete bene che il problema di quella legge è proprio la sua applicazione, come dite voi, per via dei moltissimi medici obiettori di coscienza.

Voi, pertanto, agite su diversi livelli: da una parte oggi c'è questo emendamento ultroneo che noi proponiamo di sopprimere, ma ovviamente voi mettete la fiducia, quindi non si potrà neanche discutere. Con la fiducia, la discussione è chiusa.

Come ho detto, voi agite in maniera obliqua, non soltanto diretta. In questo caso avete sbragato perché è venuto fuori il piano reale, sotteso. Inoltre sponsorizzate in maniera martellante una legge, che è diventata legge di iniziativa popolare ma che viene anche inserita come mozione in molti Comuni amministrati dalla destra, che ha un nome molto romantico, «un cuore che batte», presa pari pari dall'Ungheria del vostro amico Orbàn e riportata in Italia. È una legge di tortura che vorrebbe obbligare le donne che vogliono abortire ad ascoltare il battito del feto. È qualcosa di veramente incredibile: tortura vera e propria. Vorrei sapere cosa ridono i colleghi, perché mi sembra che siano argomenti su cui non c'è veramente niente da ridere.

Agite anche su un altro livello, mandando in televisione a parlare personaggi surreali che ricoprono anche ruoli importanti, che si permettono di definire l'aborto, ossia una legge dello Stato italiano, un delitto e un omicidio, dando quindi a tutte le donne che hanno fatto ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza delle assassine. Questa non è una legittima opinione, questo è gravissimo. (*Applausi*). Non so se voi non vi rendiate conto delle parole o facciate finta di non rendervene conto, ma è gravissima e inaccettabile la deriva che avete messo in moto in questo Paese. Il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, ieri ha partecipato alla protesta delle associazioni contro questa deriva, per riaffermare il diritto alla libertà e all'autodeterminazione di tutte le donne italiane e oggi parteciperà alla stessa protesta indetta dai sindacati, perché voi oggi avete i numeri, ma non potete vincere nel Paese, perché il Paese non è con voi su questo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.



D'ELIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, appartengo a una forza politica che ha lottato per Next Generation EU e penso davvero che questo Paese abbia bisogno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma gli obiettivi e i tempi sono stati così stravolti che non voteremo questo decreto su cui state ponendo la fiducia. Noi pensiamo e abbiamo pensato a un piano che ci desse l'opportunità, uscendo dalla terribile crisi vissuta con il Covid, di affrontare alcuni nodi strutturali del nostro sviluppo, in particolare quegli obiettivi trasversali che riguardano i giovani, le donne e il Sud. È un'eredità grande che avete ricevuto dagli altri Governi che state stravolgendo e nello stesso tempo è l'unica leva che avete di crescita, come dimostra questo DEF vuoto che ci avete consegnato.

In questo decreto c'è un taglio complessivo delle risorse pubbliche, che si spostano verso il privato, e c'è un taglio rispetto al Sud, penso ai 5 miliardi presi dal Fondo di coesione e sviluppo, che non c'è garanzia che torneranno, e soprattutto non c'è nessuna trasparenza su quel 40 per cento di risorse che dovrebbero andare al Mezzogiorno. Ci sono vincoli su cui il Governo non risponde. C'è una mancata trasparenza sul PNRR. E c'è il taglio sulla sanità che hanno lamentato le Regioni, a maggioranza governate da voi; penso a quegli 1,2 milioni tolti all'investimento Ospedali sicuri e sostenibili del PNRR, presi dalla legge sull'edilizia ospedaliera, fondi che le Regioni avevano impegnato e che non si capisce come ritorneranno su quei progetti. C'è, appunto, un taglio della spesa sanitaria.

Su altre tematiche vediamo deleghe in bianco; e poi c'è un decreto *omnibus*, di quelli che avevate promesso non avreste più fatto, in cui si trovano alcune chicche terribili. Non parlerò dell'Accordo Italia-Albania e delle risorse che vi dedicate, ma voglio parlare del tema che giustamente ha preso il sopravvento, di cui si occupa questo emendamento sui consultori, che introduce le associazioni - non si capisce quali - che dovrebbero, con grande vaghezza, sostenere le donne nella maternità, un emendamento che non c'entra nulla con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come hanno sostenuto anche l'Unione europea e la portavoce agli affari economici dell'Unione europea. La tentazione è ogni volta troppo forte, lo hanno detto altre mie colleghe intervenendo in quest'Aula: siccome non si può attaccare una legge che funziona, una legge che ha garantito il ricorso all'aborto sicuro, che soprattutto è sopravvissuta a *referendum* e a boicottaggi continui, si cerca di aggirarla, di svuotarla, di boicottarla, appunto, e soprattutto si cerca di stigmatizzare e di colpevolizzare le donne che vi fanno ricorso. Lo fate dove governate, dove già ci sono queste associazioni che pagate anche, come in Piemonte (tra l'altro, per una sorta di eterogenesi dei fini, questo emendamento non vi consentirà di pagarle come fate in Piemonte), lo fate dove non consentite che l'aborto farmacologico con RU486 sia fatto in *day hospital*, come le linee guida nazionali sostengono. Qual è il punto? Parliamo, se ce lo consentite, di che cosa significa l'interruzione volontaria di gravidanza e di qual è la questione centrale.

Perché c'è un sapere delle donne, un'esperienza delle donne che oltretutto ha imposto questa grande discussione nel dibattito pubblico, perché fino a cinquant'anni fa era nella clandestinità e nella morte per clandestinità (*Applausi*). Quindi se c'è qualcuno che rivendica la rilevanza politica ed etica di

aver posto la questione sono le donne e il femminismo. C'è un sapere di cui non si tiene mai conto, prova ne sia «Porta a porta» e tutti gli uomini a discutere di aborto.

Parliamone, perché il tema vero che la 194 riconosce è la centralità della scelta femminile in materia di maternità, sessualità e aborto. Non è un caso che quella stessa legge parli di tutela della maternità e non si può usare quella parte contro l'altra. Bisogna affidarsi all'autonoma coscienza delle donne. Questo è il punto.

Il PNRR lo faceva in altro senso: introduceva vincoli come quelli per l'occupazione femminile, introduceva degli obiettivi, come quelli per i servizi educativi 0-6, che andavano nella direzione dell'*empowerment* femminile perché è lì che bisogna andare se si vuole prendere sul serio la questione della maternità e della denatalità, perché siamo un Paese in cui c'è uno scarto enorme tra figli desiderati e figli effettivamente realizzati, perché mancano i servizi, ma anche il rispetto per le donne, perché i figli si fanno dove le donne stanno bene e dove c'è *welfare* per loro.

Ebbene, anche quegli obiettivi che noi avevamo inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono derogati, non solo quelli sui servizi, ma la gran parte degli appalti: il 62,79 per cento dei bandi sono fatti in deroga a quella norma sull'occupazione in un Paese dove il 55 per cento delle donne non lavora. Chiederete: cosa c'entra questo con la 194? C'entra moltissimo, perché il tema è la piena cittadinanza delle donne e la piena responsabilità e integrità delle donne nel prendere decisioni sul proprio corpo.

Non a caso il Parlamento europeo, seguendo l'esempio francese, ha votato una risoluzione che parla dell'integrità della persona e, in questo senso, del diritto a un accesso all'aborto legale e sicuro come un diritto di rilievo costituzionale, è un *habeas corpus* femminile e a questo bisogna guardare, al grande rispetto per la scelta femminile e alla fine di quel potere maritale, medico e della legge che il patriarcato ha segnato sul corpo delle donne. Parliamo di aborto, seriamente, non per stigmatizzare e criminalizzare. Per le donne il tema è sempre stato una questione di soggettività: maternità come scelta, appunto.

Invece siamo un Paese che non riesce ad applicare la legge fino in fondo, dove c'è una media del 70 per cento di medici obiettori, ma i dati dicono poco sui punti in cui davvero la legge non si riesce ad applicare, perché il 100 per cento dei medici sono obiettori. Bisogna riconoscere la competenza femminile nel mettere al mondo le persone, gli esseri umani. La prima e l'ultima parola spettano a loro. Su questo le donne sono mobilitate. Quell'emendamento mette in discussione questo: la decisione delle donne. Noi siamo con quelle donne che sono state in piazza ieri e che saranno in piazza oggi al Pantheon. Non vi consentiremo di metterle sotto accusa, non vi consentiremo processi, non vi consentiremo e non vi consentiamo di chiamarle assassine. Anche per questo noi voteremo contro il provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*Fdl*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, intanto permettetemi di sottolineare un dato: spesso si sente dire anche in quest'Aula che c'è poco spazio per il dibattito e che bisognerebbe avere più tempo per parlare e poi si vedono i banchi, soprattutto quelli dell'opposizione, drammaticamente vuoti, come se il dibattito non fosse così importante e così interessante. Se posso parlare... (*Proteste*).

Il problema lo create voi, non noi. Il problema è che lo sottolineate voi, non siamo noi. Ho sentito parlare in quest'Aula di tante cose, tranne che del PNRR. Abbiamo sentito parlare di autonomia differenziata, di premierato, di monologhi RAI, addirittura di personaggi surreali nelle trasmissioni TV; abbiamo sentito parlare del DEF, come anticipo forse del dibattito di domani. Si è parlato poco però di PNRR. Forse se ne è parlato poco perché, al di là delle chiacchiere, poi contano i numeri. Ebbene, i numeri sono 121.000 progetti in corso di realizzazione, 33,7 per cento di *target* raggiunti. Sapete a quanto ammonta la media europea? Al 18 per cento. E ancora 256.022 progetti attivi, 220.000 imprese beneficiate. E potremmo continuare. Questi sono i numeri del PNRR italiano, non le chiacchiere sul resto.

Se abbiamo avuto la necessità di modificare il Piano, come giustamente hanno fatto il ministro Fitto e il Governo, è proprio perché vogliamo spendere tutti i soldi che abbiamo a disposizione fino all'ultimo centesimo. Di sicuro il Piano che era stato precedentemente presentato non lo prevedeva. Anche sul punto si è fatta polemica sempre sui tempi; ricordo allora a chi ha governato prima di noi che il piano generale di questo PNRR è stato presentato alle Camere ben due ore prima della discussione e che il Parlamento, a suo tempo, ha avuto meno di un giorno per poter parlare, esaminare e approfondire le centinaia di pagine di articoli, grafici e formule che il PNRR prevedeva. Oggi si fa polemica su questo? Si fa polemica perché qualcuno rivede obiettivi irraggiungibili (scritti in maniera irresponsabile, magari per poter dire, come sempre, che l'Italia non spende i fondi europei), per metterli a sistema, per far sì che questi miliardi che arriveranno vengano spesi nell'interesse della collettività, e se alcuni obiettivi vengono rivisti, vengono rivisti non perché si tagliano i fondi, ma per far sì che quei programmi e quei progetti vengano effettivamente realizzati, spostando su altri punti del nostro bilancio e della nostra legislazione le misure che serviranno.

C'è una polemica che è stata fatta sull'emendamento che riguarda la legge n. 194 e io la voglio affrontare con totale chiarezza, perché poi si parla sempre e si legge poco. Io voglio leggere l'articolo 2 della legge n. 194, non l'articolo 1.123, il secondo articolo della legge. Tale articolo dice testualmente: «I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita». L'emendamento afferma che le Regioni organizzano i servizi consultoriali, nell'ambito del PNRR, e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità. Qual è la differenza tra questo emendamento e il testo reale della legge? Qual è l'attacco alla legge n. 194? Qual è l'attacco al diritto delle donne ad abortire? Dove sta, se non nel

fare ovviamente assoluta polemica basata sempre sul nulla, perché non si sa come attaccare il Piano nazionale di ripresa e di resilienza che il Governo sta portando avanti? Questo è il tema. Bisogna stare attenti, quindi, a non generare nel Paese momenti di odio ingiustificato, perché non ce ne è motivo alcuno. Perché allora abbiamo presentato questo emendamento? Lo abbiamo fatto non per modificare, ma per chiedere l'attuazione della legge che in questa parte forse, oserei dire un po' polemicamente guarda caso, non è stata attuata, rimanendo poco attenzionata.

Questo è il motivo per cui è stato presentato tale emendamento, che non mette in discussione nessun diritto, nessuna legge e non crea nessuna modifica. Di questo stiamo parlando. Attenzione allora a seminare odio nel Paese, soprattutto quando questo è assolutamente ingiustificato. Parliamo di questo; e se proprio dobbiamo tirare fuori temi che non c'entrano nulla con il PNRR, parliamo di quello che, insieme al PNRR, il Governo sta facendo e dell'immagine che l'Italia sta avendo in Europa e nel mondo. Lo sta dicendo non certo un giornale conservatore inglese come "The Telegraph", che dice che l'Italia della Meloni sta facendo ciò che la Gran Bretagna poteva solo sognare di fare; l'Italia sta diventando invidiabile e nel PIL supera Gran Bretagna, Spagna, Francia e Germania. Lo aveva già detto "The Economist" a gennaio, ribadendo questo concetto. Vogliamo parlare dei soldi recuperati a mo' di record dell'evasione fiscale? 31 miliardi, mai successo prima. Vogliamo parlare del record occupazionale e della bassa disoccupazione che c'è nel nostro Paese? Anche questi sono dati mai registrati prima. Vogliamo parlare della riduzione del *deficit*? Parliamo di questo, non di polemiche che avvelenano il Paese, che mettono in discussione diritti che non sono mai stati messi in discussione e che danno una linea chiara e di indirizzo preciso di questo Governo alla nostra Nazione.

Qualcuno dice anche che il Paese non è con noi. Io non ho la presunzione di dire questo. Però anche qui, come ho iniziato citando dei dati, guardo alla realtà del Paese. Guardo a come stanno andando le elezioni nei Comuni e nelle Regioni in questo momento. Il centrodestra vince in Abruzzo e vince in Basilicata; perde, se vogliamo, come Presidente in Sardegna, ma voi sapete che le liste di centrodestra in Sardegna hanno superato abbondantemente i risultati delle elezioni politiche. Io non so se il Paese non è con noi; sicuramente non è con nessun altro e forse, però, il lavoro che stiamo facendo è davvero apprezzato. (*Applausi*).

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 14,55)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, Governo, capisco che per il Governo sia faticoso ascoltare una discussione in Aula in cui il Governo giustamente presenta un decreto-legge con cui vuole portare all'approvazione le ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e invece si parla della legge n. 194 sull'aborto. Comprendo il fatto che il Ministro ci guardi evidentemente con un po' di stupore e sia anche un po' perplesso. Tuttavia, se da un lato lo comprendo, dall'altro dico che però è

colpa sua ed è colpa di questa maggioranza. Cosa c'entrava la riforma della legge n. 194 con questo emendamento sul PNRR? Cosa c'entrava? (*Applausi*). Io ancora non l'ho capito e nessuno me lo potrà spiegare, perché davvero è ultronea, come si suol dire in diritto, è una materia che non c'entrava nulla.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, faccio notare che, se non è bastato il monito formale e ufficiale del Presidente della Repubblica a questo Governo per dire basta a provvedimenti di urgenza e basta a provvedimenti nei quali vengono inserite norme eterogenee ed ultronee, che non c'entrano niente, se non è bastato questo a evitare che venisse inserita, nel dibattito parlamentare alla Camera, una norma di modifica della legge n. 194 dentro le disposizioni che vogliono garantire un'efficace attuazione del PNRR, se non è bastata la parola autorevole del Presidente della Repubblica, chi mai potrà riuscire a farvelo capire? Chi ci potrà riuscire? (*Applausi*). Penso proprio nessuno, perché, se non basta il Presidente della Repubblica, francamente nessuno di noi qui ha l'ambizione o la convinzione di essere più autorevole di lui. Quindi, con tutto il rispetto, evidentemente ci dobbiamo in qualche modo rassegnare a stare attenti a queste manovre che succedono nel passaggio tra la Camera e il Senato, in cui i testi che presentate, nominati, come in questo caso, "disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR", sortiscono poi altre disposizioni che non c'entrano assolutamente nulla.

E non mi si venga a dire che era necessario introdurre nel PNRR la norma che prevede la facoltà per le Regioni di avvalersi delle organizzazioni del terzo settore per sostenere la maternità. Non me lo si venga a dire, Ministro, perché con il PNRR sono stati tagliati i fondi per la sanità. (*Applausi*). Vogliamo sostenere le donne? Vogliamo sostenere la maternità? Ci mettevamo i soldi, ci mettevamo le risorse e facevamo un percorso; davamo gli strumenti per garantire alle donne che sono in difficoltà, alle ragazze madri, ma anche alle donne di fascia d'età più alta, di avere un sostegno. Avevamo a cuore questo? Facevamo un altro percorso, non certo l'ingresso ad associazioni del terzo settore non meglio identificate, che devono dare un sostegno alla maternità. Ma già nei consultori il sostegno alla maternità viene dato, già l'assistente sociale nel consultorio c'è, già lo psicologo c'è, già la legge prevede il colloquio con lo psicologo per la donna che vuole sottoporsi all'interruzione volontaria di gravidanza. Non è che dovevano arrivare le associazioni del terzo settore (*Applausi*) per farci sentire il battito del feto e farci distogliere dall'insano intento. Diciamocelo francamente, l'obiettivo è questo, ed è ciò che già si fa nella Regione Piemonte. Forse una piccola modifica effettivamente la vedo, perché nella Regione Piemonte le organizzazioni *pro-life* hanno ricevuto un pagamento per la tortura alla quale hanno sottoposto le donne che volevano sottoporsi alla interruzione volontaria di gravidanza. In questo caso, invece, almeno c'è scritto che ciò avverrà senza maggiori oneri per la finanza pubblica, cioè: lo potete fare, ma non avrete più soldi per farlo.

Mi auguro che sia così, però continuiamo a essere molto lontani dall'obiettivo: se il sostegno era quello alla maternità, allora già nella legge di bilancio non l'avete raggiunto. Vi ricordo infatti che il *bonus* per le madri viene erogato soltanto se hanno almeno due figli, perché uno solo non basta; non parliamo poi se si tratta ad esempio di donne che non riescono a portare a termine una gravidanza: in quel caso non c'è nessun sostegno, né psicologico

né economico. (*Applausi*). Vogliamo dire che questa è una norma a sostegno della maternità? Vogliamo ancora andare avanti con questa retorica? Penso che sia meglio accantonare l'argomento; però non possiamo accantonare la questione, perché è davvero grave. Questo testo di legge viene portato all'esame del Senato impedendo ai senatori di svolgere qualsiasi attività. In 5ª Commissione bilancio non sono stati neanche discussi gli emendamenti, perché sono arrivati questa mattina e non c'era il tempo. Infatti il provvedimento arriva in Aula senza il mandato al relatore. Lo spiego per chi ci segue: significa che questo testo transita dalla Camera così come è stato approvato e arriva al Senato blindato; nessuno di noi ha la possibilità di apportare alcuna modifica, né noi dell'opposizione né i senatori della maggioranza.

Peccato però che la Costituzione preveda altro: prevede un sistema bicamerale in cui entrambe le Camere legiferano, entrambe le Camere fanno emendamenti, entrambe le Camere votano gli emendamenti e modificano il testo. Se però avessimo modificato il testo, il provvedimento sarebbe dovuto tornare alla Camera in terza lettura, perché il testo deve essere conforme tra la lettura della prima e della seconda Camera. Ma non c'erano più i tempi, poiché il decreto-legge va convertito entro il 3 maggio. La questione dei tempi non può però andare a pregiudizio della democrazia, che in questo modo viene sistematicamente violata. (*Applausi*). Non si può accettare questo modo di fare. Non è emergenziale dire che, siccome ci sono sessanta giorni per l'approvazione del testo, si introducono emendamenti alla Camera mentre al Senato bisogna accettarli *ob torto collo*, in silenzio, zitti, senza poter dire nulla e senza poter fare neanche un dibattito. Questo infatti non è un dibattito, ma diventa o rischia di diventare una discussione oziosa, nella misura in cui qualsiasi cosa noi diremo non servirà a modificare il testo di legge, non servirà neanche a indurre una riflessione nella maggioranza, se lo vogliono modificare, perché non potrebbero ritirare l'emendamento neppur volendo; non potrebbero farlo neanche loro, perché il testo è questo. Chi l'ha fatto e chi l'ha modificato si assume la sua responsabilità, qui a noi non resta altro che accettarlo e basta.

Inoltre si pone la questione di fiducia. Si tratta di una tagliola con cui ci si limita a dire: che lo fate a fare un dibattito sulle disposizioni? Perché vi arrovellate a studiarle, quando si tratta semplicemente di esprimere un sì o no? C'è la questione di fiducia: o è sì o no; che vi piaccia o no, basta, fine, perché domani passiamo ad altro. Domani passiamo a un testo che è stato presentato senza neanche avere un quadro programmatico; un DEF come se fosse un testo apodittico: significa che il Governo ci rappresenta una situazione economica e noi dobbiamo dire che ci sta bene così, perché tanto non abbiamo neanche una tabella di riscontro dei numeri. Siamo all'apoteosi del dibattito parlamentare impedito totalmente.

Signor Presidente, mi rendo conto che il testo meriterebbe un articolato confronto, un dibattito, un esame approfondito, perché il PNRR è decisamente ed inequivocabilmente l'unica risorsa presente in bilancio, l'unica risorsa sulla quale si programma la spesa, poiché non ce ne sono altre. E allora, riceviamo un testo dal quale dipende anche la nostra proiezione economica di crescita, quello che pensiamo o immaginiamo di poter raggiungere in termini di PIL. Lo portiamo in Aula, impediamo il dibattito e dobbiamo limitarci a

recepire questa normativa urgente, così dichiarata, così definita, con la quale, in sostanza, il Governo vuole razionalizzare la spesa e distribuire meglio le risorse.

Avevamo già visto, nel corso del precedente anno, che le risorse che erano state destinate ai Comuni per i piani di rigenerazione urbana erano state tolte dal PNRR, ma sempre in maniera fumosa. Noi non abbiamo una stretta corrispondenza fra risorse, spese e progetti irrealizzati. Nella relazione questi dati mancano. La stessa Corte dei Conti ha rilevato questa fumosità nella relazione del Ministro.

Distribuire le risorse e poi fare un monitoraggio della spesa: queste potevano essere le tre linee guida di questo testo di legge. Razionalizzare, distribuire, monitorare: poteva anche andare bene, almeno in senso generale, dire che queste risorse, queste disposizioni, servivano a raggiungere questi tre obiettivi. Questo, però, se il Governo, come sempre, non rinuncia al suo approccio centralista e statalista.

È inutile continuare a dire che si punta sulla autonomia differenziata, che si vogliono responsabilizzare le stazioni appaltanti, che si vuole dare una maggiore speditezza alla spesa. Non è così perché, come sempre, il Governo coglie l'occasione per creare nuove figure centraliste. Abbiamo l'unità di missione dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assorbe il personale e le risorse dell'Agenzia di coesione. Poi abbiamo le cabine di coordinamento che sono deputate alle prefetture, uffici territoriali governativi che devono occuparsi di monitorare le stazioni appaltanti, nella misura in cui queste sono sostanzialmente gli enti locali, per verificare che sappiano spendere.

Poi abbiamo questa figura, ormai mitologica per questo Governo, che sono i commissari. I commissari sono la soluzione a ogni problema, secondo il Governo. Ne abbiamo uno che si occuperà di verificare che siano portate a casa le misure per realizzare gli alloggi universitari; uno che si occuperà del recupero, dell'utilizzo e della valorizzazione dei beni confiscati alla mafia e uno con un compito, ancora più incredibile e creativo, per il contrasto agli insediamenti abusivi nello sfruttamento dell'agricoltura.

Questa è davvero l'apoteosi della visione centralistica di un Governo che non si fida delle autonomie locali, che ha deciso di depotenziare la spesa, di togliere risorse alle stazioni appaltanti quando sono enti locali e progetti che erano già stati finanziati, che toglie le risorse alla sanità, che crea cabine di regia come se fossero cabine degli stabilimenti balneari ed è convinto che così il PNRR verrà portato a casa. Complimenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, signor Ministro, vorrei iniziare questo intervento esternando quello che alcuni di noi hanno detto stamattina in Commissione bilancio. Ringrazio il presidente Calandrini, che si è assunto l'impegno di far rilevare al presidente La Russa questo dato: questo Parlamento oggi non può discutere di questo decreto-legge, se non per prendere atto che verrà posta la questione di fiducia. Questo è il dato fondamentale.

In sostanza, noi siamo di fronte ad una legge tra le più importanti, perché il PNRR è uno degli interventi più importanti in quanto ha risorse significative, a dismisura rispetto a quanto mai avvenuto in questo Paese. Domani discuteremo del DEF, che prevede una crescita dell'1 per cento ed assegna al PNRR lo 0,9 per cento, quindi il 90 per cento della crescita, e noi siamo impossibilitati a fare una discussione, a presentare un emendamento, a introdurre una modifica o ad abrogare qualche parte. Siamo praticamente chiamati a dire un sì o un no. Questo è il fatto fondamentale. C'è lo svilimento del ruolo dei parlamentari, di questa Aula parlamentare, e questo è inaccettabile, anche perché noi ci troviamo di fronte a un Piano che è clamorosamente in ritardo. Nello stesso tempo si è definito un provvedimento *omnibus*, dove si è messo più o meno di tutto. Ora, questo piano doveva sì affrontare il problema delle disuguaglianze. Questo è il dato fondamentale.

Noi abbiamo avuto una serie di risorse maggiori rispetto ad altri Paesi, in parte a debito, certo, ma per affrontare il problema delle disuguaglianze nel nostro Paese, che sono sul terreno sociale, economico, industriale e sulle strutture.

L'ultima relazione del Governo indica 42,9 miliardi di uscite del PNRR cumulate a fine 2023, valore decisamente inferiore rispetto a quello che era previsto addirittura nella NADEF del 2022. In sostanza, perché siamo in questa situazione? Ognuno di noi vorrebbe contribuire - non ho il problema di stabilire chi è più bravo e chi meno bravo - ad affrontare il problema di dare al Paese, di fronte ad uno strumento di questo tipo, la possibilità di migliorare l'insieme della nostra struttura produttiva e sociale e quindi anche una forte impennata e un'accelerata. Insomma, parliamoci chiaro: ognuno di noi, se si guarda intorno, si accorge che le opere che gli enti locali hanno messo in campo sono ferme per mille ragioni e inghippi diversi, come ritardi di un anno o un anno e mezzo. Produciamo insomma una serie di ritardi: a fronte di questo dato e del fatto che il PNRR sarebbe dovuto intervenire fortemente sul cambiamento dal punto di vista della struttura produttiva, guardando soprattutto alla transizione ecologica, dando quindi un impulso fondamentale in questa direzione, mi chiedo dove siano questi piani e dove sia questo dato. Questo è il problema. Questa è la critica che mi sento di fare e di sottolineare.

Ci troviamo invece - parlo anch'io di questo problema - un emendamento sul pro-vita. Ora, francamente, dovrete avere il coraggio, visto che siete un Governo politico, di affrontare i temi per quelli che sono. Nel 1978 è stata approvata la legge sull'aborto, nel 1981 c'è stato un *referendum* che ha visto la partecipazione del 79 per cento dei cittadini, all'esito del quale il 68 per cento degli italiani ha votato a favore del mantenimento dell'aborto. La maggioranza assoluta degli italiani ha votato in tale direzione. Questo è il dato, però la discussione è stata franca e diretta. Io ho partecipato a quella discussione, avendo purtroppo una certa età; in particolare le donne hanno vinto questo *referendum*, soprattutto quelle del Sud molto più di quelle del Nord, per dirla tutta. Bisogna avere il coraggio di affrontare il problema per quello che è.

Il 26 marzo scorso ho depositato un'interrogazione sull'applicazione della legge sull'aborto. Non mi avete ancora dato risposta: il Governo e il



Ministro competente non hanno ancora dato risposta, ma ho depositato un'interrogazione per denunciare il fatto che la legge non viene applicata. Questo si fa alla chetichella e ci si chiede cosa c'entra rispetto alla legge; c'entra sì, perché stiamo parlando di problemi economici. In sostanza, dentro questa legge troviamo una questione, guarda caso sottobanco, che ha una rilevanza morale e politica fondamentale: affrontiamola per quella che è; abbiate il coraggio di discuterne nel Paese e alla fine, come sempre, gli italiani decideranno se sono d'accordo con voi, con noi o se trovano soluzioni diverse, ma non si può introdurre surrettiziamente un emendamento, di fronte al fatto che voi sapete che la maggioranza dei consultori non funziona.

Vorrei ricordarvi che, nella legge di bilancio, tutte le opposizioni hanno preso il cosiddetto tesoretto per devolverlo ai centri antiviolenza, perché non era previsto nella legge di bilancio. Avreste avuto così il coraggio di affrontare le discussioni per quello che sono e per cosa significa questo tipo di ragionamento: invece no, in modo surrettizio si presenta un emendamento. Certo, avete la maggioranza e lo fate passare, ecco il dato, ma questo è un modo di confrontarsi, costruire e fare in modo che ognuno di noi, pur avendo chiaro e distinto chi è la maggioranza e chi l'opposizione, possa cercare di contribuire? In tutto questo impedito ai senatori e alle senatrici di contribuire in tale direzione.

Pure alla Camera avete dovuto almeno recepire una norma importante, perché sul PNRR, sulla questione del lavoro e della sicurezza, avete speso quasi niente fino a oggi: questo è un dato e purtroppo questa è la situazione.

In questo ambito sapete che, ad esempio, su un tema che a me sta molto a cuore e rispetto al quale ho anche qualche responsabilità, cioè quello della sicurezza, emerge con grande forza - ed è inutile girarci intorno - il fatto che molto spesso succedono incidenti mortali, in particolare plurimi, per i problemi della catena degli appalti e dei subappalti, quindi in sostanza del ciclo produttivo, che va rivisto e riconsiderato. Per questa ragione si è introdotto un elemento importante, che è quello di estendere anche al privato quanto è già previsto nel pubblico. Questo, però, non basta, perché bisogna fare una discussione e anche affrontarla, perché dopo che si è discusso bisogna agire: non è facile dire alle imprese (che magari sono microimprese distribuite sul territorio) come fare rete e come costruire un modello organizzativo in grado di aumentare la produttività e nello stesso tempo costruire saperi e sicurezza per chi va a lavorare. Questo è il dato fondamentale.

Rispetto a tutto ciò c'è bisogno di un confronto, di una discussione e poi di una sintesi. La maggioranza ovviamente prende anche decisioni e nessuno glielo può negare, però all'interno di un confronto. Se si impedisce questo confronto è come dire che di quello che diciamo non vi importa niente. Questo è il dato fondamentale e francamente questo non è il mandato che ognuno di noi ha ricevuto dai propri elettori e dai propri cittadini. Io, infatti, mi sento responsabile nel senso di dare il mio contributo in tale direzione.

Questo ragionamento vale anche rispetto alla questione degli appalti, quindi all'estensione su questo terreno. Avete ritenuto opportuno correggere una previsione presente nel testo, ma questo vale anche, ad esempio, sulla patente a punti. Io avrei molte cose da dire: non sono contrario, sono d'accordo, ma avrei molte cose da dire, perché se si fa la patente a punti, per cui

l'unica previsione è sostanzialmente quella di fare solo atti amministrativi, io ho qualche problema, come anche se si parla della possibilità di bloccare un'azienda o un sito produttivo a fronte di evidenti situazioni di mancato rispetto delle norme. Vorrei contribuire, discutere e dare la mia opinione, ma tutto ciò ci viene impedito.

Per questa ragione, ovviamente, il nostro voto sul provvedimento non può che essere totalmente contrario, sia per l'impostazione nel merito, perché non condividiamo molte delle norme in esso contenute, perché si è in ritardo su una serie di temi; ma siamo contrari anche e soprattutto sul metodo, per questa idea secondo cui, avendo la maggioranza, si può disporre e fare quello che si ritiene più opportuno. Questa è una idea che è giusto combattere, perché è una violazione del processo democratico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, intanto vorrei far notare a chi poco fa ci attaccava dicendo che siamo assenti che in questo momento in quest'Aula sono seduti nei banchi di maggioranza nove senatori. Evidentemente questo, che è un tema cruciale per il rilancio economico del Paese, vi appassiona poco.

Signora Presidente, oggi avrei voluto illustrare un ordine del giorno, ma poiché siamo ad oltre 50 fiducie, chiaramente non ci sono più né emendamenti né ordini del giorno: tutto è decaduto, perché ormai in questo Parlamento non si discute e non ci si confronta. Il Parlamento è diventato esclusivamente il luogo di propaganda di questo Governo e temo che purtroppo continuerà ad esserlo fino alle elezioni europee. È un luogo in cui costantemente vengono utilizzate armi di distrazione di massa: anziché parlare di quanti pochi fondi abbiamo speso di quelli stanziati per il PNRR; anziché dire che il Paese è fermo; anziché dire che la produzione industriale è in calo da undici mesi; anziché dire che ci sono 5,7 milioni di poveri che aspettano di essere aiutati dalla politica; anziché dire che ci sono quattro milioni di italiani che ormai hanno rinunciato a curarsi, questo Governo oggi ha deciso di tendere la mano agli antiabortisti e farli entrare nei consultori, perché questo è diventato l'argomento della discussione.

Signora Presidente, avrei voluto presentare un ordine del giorno di cui ero molto fiera, perché era il frutto del lavoro compiuto all'interno dell'intergruppo che mi onoro di presiedere, che si occupa di diritti fondamentali della persona, un luogo di democrazia partecipata in cui oltre 100 cittadini si riuniscono anche qui in Senato, una volta al mese, per costruire proposte a tutela dei diritti di tutti. Ebbene, in una seduta plenaria che facemmo a gennaio, ci occupammo del tema della violenza di genere, all'interno del quale rientra anche la violenza riproduttiva, espressione con la quale si intende ogni forma di coercizione che ostacoli l'autodeterminazione delle donne e che quindi interferisca con le loro scelte riproduttive, che includono - forse non lo sapete - anche quella di non riprodursi.

Signora Presidente, ci siamo occupati di questo tema nell'intergruppo perché c'è un *report* della Commissaria europea per i diritti umani che a dicembre 2023 ha espresso grande preoccupazione per gli ostacoli che oggi in

Italia incontrano le donne che vogliono sottoporsi ad interruzione volontaria di gravidanza. Questi ostacoli sono riassunti in dodici punti, ma ne elenco solo alcuni. Le liste d'attesa sono lunghissime: le donne, in alcune Regioni, devono aspettare anche un mese per potersi sottoporre all'interruzione volontaria di gravidanza; manca l'attuazione delle linee guida del 2020 sull'aborto farmacologico nei consultori: sono moltissime le Regioni che ancora non le seguono e addirittura da nove Province le donne devono trasferirsi per sottoporsi all'interruzione volontaria di gravidanza e in Basilicata una donna su tre deve andare fuori Regione. Per non parlare dello smantellamento dei consultori: questi sì che potevate rafforzarli in questo decreto. Per non parlare, ancora, della grandissima percentuale, che arriva addirittura all'80 per cento, di medici obiettori che abbiamo al Sud. (*Applausi*).

Con quell'ordine del giorno, quindi, volevamo chiedere proprio di implementare tutti i percorsi per permettere a tutte le donne su tutto il territorio nazionale di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ma volevamo anche chiedere un monitoraggio costante e qualitativo dei dati che oggi non c'è, con un osservatorio permanente. Oggi quel monitoraggio lo fanno le associazioni, i centri d'ascolto e quella rete che si è creata nella società civile per sostituire ciò che lo Stato avrebbe dovuto fare in questi cinquant'anni, da quando è stata approvata quella legge, e ancora non ha fatto. Anziché rispondere a queste criticità rilevate dalla Commissione europea, che cosa fa questa maggioranza? Apre le porte dei consultori alle associazioni antiabortiste e addirittura prova a giustificare quest'apertura dicendo che tutto sommato era già prevista nella legge n. 194. Vi chiedo, allora, se era già prevista, perché avete dovuto fare un emendamento. (*Applausi*). Poi prova anche a giustificare tale scelta dicendo che queste associazioni aiuteranno le donne a superare gli ostacoli socioeconomici: ma guardate che per superare gli ostacoli socioeconomici non basta di certo un pacco di pannolini regalato da un'associazione antiabortista. (*Applausi*). Servono politiche di *welfare* adeguate, l'aumento dei salari e gli asili nido, che invece state tagliando nel PNRR; serve rafforzare la sanità pubblica, che state definanziando; serve aumentare l'occupazione femminile, che soprattutto al Sud è ancora bassissima; serve forse anche il congedo di paternità, di cui invece non volete parlare.

Certamente questa norma che avete inserito con un emendamento non aiuta a superare lo stigma sociale che ancora accompagna chi sceglie nel nostro Paese di abortire, nonostante - vi do una notizia - l'aborto sia stato depenalizzato come reato nel 1978: vi prego quindi di informare anche la vice direttrice del TGI che l'aborto non è un delitto, ma è stato depenalizzato. (*Applausi*).

Le chiedo solo un minuto, Presidente, e concludo. La vostra è una proposta anacronistica, perché parallelamente ci sono Paesi come la Spagna o come la Germania che addirittura hanno approvato leggi per tenere le associazioni antiabortiste lontane dai consultori, mentre noi andiamo nella direzione opposta. Peraltro, è una materia totalmente estranea a questo decreto, tanto che ve l'ha dovuto ricordare anche la portavoce della Commissione europea che il provvedimento si occupa di *governance* del PNRR e le associazioni antiabortiste non c'entrano niente.

Chiudo ricordandovi un paio di cose. In primo luogo, i consultori sono luoghi laici della sanità pubblica. Vi ricordo anche che quest'Aula è un luogo laico di uno Stato democratico e - fatemelo dire, visto che siamo alle porte del 25 aprile e non tutti riescono a pronunciare questa parola - di uno Stato laico e antifascista. (*Applausi*).

In questo luogo laico che è il Parlamento, noi abbiamo il dovere di scrivere leggi che tutelano tutti i cittadini. Poi, sono i cittadini a scegliere se avvalersi o no di quel diritto. Non provate a mettere in discussione le motivazioni soggettive per le quali una donna decide di portare avanti una gravidanza o di interromperla. Non permettetevi di sindacarne lo stato d'animo, se si sente o meno in colpa. Le motivazioni sono moltissime e ve lo dico da medico, ma non sono rilevanti, né per noi, né per voi, perché quella donna sta solo disponendo del proprio corpo e della propria vita e, nel farlo, non è vincolata a rispondere alle aspettative di nessuno, tantomeno alle vostre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non voglio addentrarmi nel piano trattato dagli interventi che mi hanno preceduto, che hanno riguardato le donne, perché credo che sia importante riportare il *focus* sull'argomento che stiamo trattando, cioè sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Credo che sia importante ricordare come tale Piano sia nato, cioè dall'esigenza del Paese di modernizzarsi e di intraprendere una strategia per essere competitivo con gli altri Paesi europei. Questo dev'essere il *focus* della giornata: dobbiamo cercare di concentrarci su un'opportunità.

Ricordiamo che dei 191,5 miliardi destinati all'Italia, 123 sono in prestito e gli altri sono in sovvenzione. Sono risorse che le future generazioni dovranno restituire con gli interessi; l'impegno e il dovere di questo Governo è di metterli in relazione tra di loro, affinché possano concorrere alla crescita del Paese.

Oggi anche in 5ª Commissione abbiamo discusso soprattutto del perché non possiamo apportare modifiche al provvedimento e del perché c'è stata una sola lettura alla Camera. Ecco, c'è una risposta molto semplice dal mio punto di vista e si chiama tempo, quello che, quando è stato sottoscritto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato ridotto. Ricordiamo infatti che le risorse devono essere utilizzate entro giugno 2026 e quindi in questo momento dobbiamo correre a mettere a terra tutte le opere previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 1 del decreto al nostro esame si concentra proprio sulle opere che per criticità o per le tempistiche previste non possono essere realizzate allo scadere del giugno 2026, ma che magari sono strategiche per il nostro Paese o utili per i territori che le hanno richieste. Credo quindi sia stato importante da parte del Governo recuperare le risorse per coprire anche queste opere non con i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma con risorse nazionali grazie alle quali esse potranno vedere la luce. Diversamente, avrebbero impegnato risorse senza essere realizzate.

Altro intervento che ritengo importante sempre con riferimento all'articolo 1, è quello che prevede anche per queste opere tutte le semplificazioni che sono state previste per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi la semplificazione per quanto riguarda tutte le norme riferite alle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'Italia ha una peculiarità derivante da territori bellissimi e diversi tra loro ed ha la specificità di una competenza industriale, artigiana e turistica che necessita di interoperare per poter esprimere la propria eccellenza. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza offre l'opportunità di raggiungere quest'obiettivo. La dinamicità del Governo e del Parlamento deve però poter essere unita nel concorrere a portare a questo risultato, intervenendo anche e soprattutto per raggiungere l'obiettivo.

Ricordo che le risorse sono in parte a fondo perduto, ma in grande misura in prestiti che saranno chiamati a rifondere con gli interessi. Gli interventi devono essere quindi mirati e ben ponderati. Ci siamo sempre impegnati a garantire la copertura di tutti i progetti e oggi con questo provvedimento diamo concretezza a tali impegni, trovando la copertura per intero a tutti i progetti che in una prima fase erano fuoriusciti dal PNRR. Ricordiamo che, anche quando sono state inserite queste opere, tante di esse sono state tirate fuori dal cassetto, magari nella strategia di mettere in interoperabilità tutte le opere per poter connettere il Paese. Infatti, quando prima parlavo di turismo, di artigianato e di industria, lo facevo per creare una connessione perché vi possa essere una maggiore produttività.

Vi era quindi anche questa problematica e si è lavorato affinché anche i Comuni potessero vedere tutte le opere che avevano richiesto. Tutte queste opere degli 8.000 Comuni potranno quindi vedere la luce.

C'era poi un'altra problematica prima di questo decreto-legge. I Comuni infatti potevano chiedere un anticipo del valore dell'opera pari al 10 per cento. Noi andiamo a innalzare questa percentuale al 30 per cento e, grazie a un emendamento della Lega, facciamo sì che i soggetti richiedenti possano vedere queste somme erogate entro trenta giorni. Questo significa dare una boccata di ossigeno a tutti gli enti locali. (*Applausi*).

La rimodulazione del Piano ha permesso di destinare le risorse, perché bisognava anche rimodularle e cercare di metterne anche sul REPower EU. Ricordo che nel REPower EU, quando è stato fatto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, non erano previste risorse in questo capitolo. Ecco, questi 11 miliardi di euro sono stati trovati, di cui 6,3 saranno destinati al finanziamento della misura relativa a Transizione 5.0, che consentirà alle aziende di vedersi riconosciuto un credito di imposta del 45 per cento rispetto alle spese che sosterranno per efficientare gli impianti.

Noi diciamo alle aziende italiane che vogliamo investire sull'efficiamento delle loro attività di impresa e che, se aumentano la loro efficienza del 10 per cento, gli investimenti che avranno utilizzato per raggiungere quel grado di efficienza saranno loro rimborsati fino al 45 per cento. Ed ecco che, anche qui, la legge di bilancio che prevedeva sostegno alle famiglie per mantenere il loro potere d'acquisto e il Piano nazionale si conciliano, cercando di dare risorse importanti alle aziende affinché il nostro Paese possa rimanere sempre competitivo.

Rispondo anche alla senatrice D'Elia - per il tramite della Presidente - che parlava della presunta sforbiciata di 2 miliardi di euro relativa alla misura ospedali sicuri. Non esiste: prima della rimodulazione, le risorse erano all'incirca 15 miliardi di euro; alla fine della rimodulazione, le risorse continuano ad essere 15 miliardi di euro; cambia casomai la fonte di finanziamento e da questo punto di vista andiamo su norme già esistenti relative all'edilizia sanitaria. Questa non è un'operazione di taglio, con la quale invece accertiamo e garantiamo al Paese e alle altre istituzioni locali di portare a termine quegli interventi.

Tantissime parole sono state spese, anche dal senatore Magni, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro: è stata appunto inserita la patente a punti nei cantieri edili. Nei lavori in Commissione alla Camera gli emendamenti della Lega hanno specificato cose importanti, cioè che tutte le imprese dovranno avere la patente a punti, ad eccezione di quelle che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sempre grazie ad alcuni emendamenti del nostro Gruppo, si è introdotto il principio che alle imprese che rispettano determinati criteri, definiti da un decreto ministeriale, potranno essere riconosciuti ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale.

Il decreto-legge nel suo complesso interviene anche nella lotta al lavoro nero, con norme più chiare e sanzioni più importanti; l'emersione del lavoro nero riguarda soprattutto le famiglie, che devono essere aiutate, perché abbiamo un Paese che invecchia e c'è la necessità di badanti, di assistenti domestici, nonché di assistenza alle famiglie. Invece che punirle, dobbiamo viceversa aiutarle e lo facciamo con una decontribuzione totale per le tante famiglie che decidono di assumere un assistente familiare per occuparsi dei loro anziani: anche questo è un tema che non possiamo sottovalutare, essendo appunto l'Italia uno dei Paesi che stanno invecchiando di più.

Va anche ricordata la relativa semplificazione dei regimi amministrativi per le imprese artigiane, prevista da questo decreto-legge. Semplifichiamo infatti i regimi amministrativi di 45 tipologie di attività artigiane: artigiani edili, carpentieri, muratori, allestitori di *stand*, *graphic designer*, imbianchini, ma anche sarti, vetrinisti, ceramisti, creatori di articoli di bigiotteria e così avanti. Gli oneri amministrativi a carico di queste attività verranno ridotti in modo decisivo, arrivando a eliminare il titolo abilitativo per l'avvio delle attività (risparmi burocratici che si tradurranno in risparmi medi di oltre 2.000 euro). Quando pensiamo al nostro Paese, spesso pensiamo in grande, ma poi ci ritroviamo nella vita reale ad aver bisogno dell'idraulico o del piccolo artigiano. Queste figure stanno scomparendo: il peso della burocrazia e delle tasse che hanno sulle spalle fa in modo che queste figure, che sono importantissime per il nostro Paese, stiano venendo meno.

In questo provvedimento cerchiamo di dare risposte un po' a tutte le categorie, intrecciando - come dicevo prima - la legge di bilancio con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché vi dev'essere una strategia, quella di un Paese che deve crescere, deve correre e deve diventare competitivo, per essere all'altezza dell'Europa che noi tutti qui insieme sosteniamo. (*Applausi*).

**Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 15,36)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

IRTO (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi, Governo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza doveva permettere all'Italia di recuperare terreno e speranze, dopo il drammatico tracollo economico determinato dal Covid. Doveva servire a riqualificare l'assistenza sanitaria, a strutturare la transizione ecologica, energetica e digitale, a rafforzare la pubblica amministrazione, a preservare e valorizzare l'ambiente come casa comune, anche nell'interesse delle future generazioni, com'è scritto in Costituzione, ad aiutare la generazione dei più giovani europei (italiani, meridionali), nonché a costruire un futuro migliore per tutti, dopo i drammi arrivati dalla pandemia.

Invece carenze, ritardi e criticità di vario grado sono elementi distintivi del Governo Meloni nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Da quando il Governo di centrodestra si è insediato, abbiamo assistito a troppi scivolamenti di scadenze. Inoltre, abbiamo visto forti divari, non solo territoriali, nella partecipazione ai bandi di questo piano, con gli enti locali più piccoli in grosse difficoltà e le Regioni del Sud in forte affanno. Abbiamo poi registrato una rimodulazione delle risorse del PNRR priva di criteri obiettivi e di correttivi che potevano servire ad aiutare i territori più disagiati e bisognosi di interventi. Abbiamo annotato, nel contesto, l'ulteriore centralizzazione operata da lei, ministro Fitto, che si è distinto per l'allungamento dei tempi e la confusione prodotta.

Riporto qualche dato in maniera significativa. Posto che i progetti ammessi al Piano sono circa 220.000 e che poco più di 1.000 non risultano selezionati e finanziati, stando all'ultimo aggiornamento di fine 2023 risultavano erogati quasi 45 miliardi di euro. Questo significa che nei prossimi tre anni vanno spesi oltre 151 miliardi; in sostanza, oltre il triplo di quanto fatto finora. Secondo il monitoraggio di Openpolis, il Ministero delle infrastrutture guidato dal ministro Salvini risulta il soggetto più indietro, poiché ha ancora 34 miliardi di euro da spendere e ha la quota più alta di fondi attribuiti.

Oggi, in fase di conversione, ci ritroviamo pertanto a dibattere di un provvedimento nato tardi e male, Ministro, che non pone alcun rimedio agli errori già fatti dal Governo, che continua a tenere gli occhi chiusi, senza accorgersi della direzione del Paese, dei gravissimi problemi di spesa di questo Piano e delle conseguenze nefaste delle sue scelte.

Le domande che ci poniamo, signor Ministro, sono le seguenti: lei è proprio convinto che il PNRR stia andando bene? È consapevole che il suo Governo, fallendo sulla spesa di questo Piano, gioca sulla pelle dei cittadini e su quella delle future generazioni? Ha idea, Ministro, di cosa comporteranno i ritardi in corso per l'economia generale, per il diritto alla salute, per il processo di transizione verde, per la velocizzazione delle pubbliche amministrazioni e per il futuro del Paese, soprattutto per i più giovani? Siamo in tanti, signor Ministro, a credere che lei sia sempre più chiuso nelle sue idee, al punto da non riuscire a cogliere più l'entità dei problemi, la gravità dei ritardi e l'inadeguatezza assoluta di questo decreto-legge sul PNRR.

Tra l'altro, se non bastasse, riguardo a questo provvedimento la Corte dei conti si è espressa in termini negativi, decisi e pesanti, che il Governo ha respinto e si rifiuta di cogliere. Secondo la Corte dei conti, il previsto taglio

di 1,2 miliardi per gli interventi sanitari colpisce l'equità nella distribuzione delle risorse tra le diverse Regioni. Tale taglio poi penalizza particolarmente il Sud, mette in pericolo l'accesso alle cure dei cittadini e incide pesantemente sulla qualità dei servizi erogati. In pratica, si vanno a colpire gli investimenti regionali già avviati, con l'effetto di rinviare l'attuazione dei progetti a quando ci saranno le risorse disponibili. È un fatto di una gravità inaudita, di fronte al quale purtroppo va registrato il silenzio dei Presidenti di alcune Regioni del Mezzogiorno, che hanno la sanità in ginocchio, gli ospedali fatiscenti, un'assistenza territoriale a terra e un'emigrazione sanitaria alle stelle; stanno però zitti solo per una questione di colore politico. Tutto questo è inaccettabile. (*Applausi*). Potrei fare l'esempio della Calabria e anche di altre Regioni.

La Corte dei conti ha altresì avvertito che il nuovo modello organizzativo previsto in questo provvedimento potrebbe determinare una confusione gigantesca nelle amministrazioni locali, che già non sono state aiutate ad affrontare i problemi legati al PNRR. Tra l'altro, sul piano organizzativo vi sono forti dubbi sul commissariamento previsto per la realizzazione delle opere, atteso che appare totalmente disancorato da un percorso di meritocrazia e di comprovata specializzazione dei commissari che vanno scelti.

Non sono presenti nel dettaglio informazioni sui costi. Infatti, nello specifico, secondo la Corte dei conti, sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie previste andava fatta un apposito elenco. In sostanza, la Corte dei conti ha rilevato la necessità di fugare i dubbi circa la futura necessità di integrazione degli stanziamenti di spesa. È un ulteriore vizio di questo Governo: fare le cose senza una chiarezza sui conti, come se non fosse indispensabile, soprattutto in questo caso, in cui si tratta di gestire e finanziare risorse straordinarie, quanto enormi.

Insomma, la situazione del PNRR è preoccupante. Se dovessi sintetizzare non solo quanto ha detto prima, ma anche quali sono i punti di caduta più drammatici rispetto a quello che state facendo o no, li sintetizzerei in due grandi criticità. La prima è il grave ritardo e la seconda è la mancanza totale di trasparenza. Il ritardo è dovuto al cambio della *governance* che avete imposto e alla revisione del Piano che avete fatto e che non ha risposto in termini di qualità e di efficienza ad accorciare i tempi, ma semmai li ha aumentati. Quanto al secondo elemento di criticità, questo Parlamento non è in grado di conoscere la situazione del PNRR in tempo reale. Questa è una mancanza di trasparenza drammatica. È preoccupante, signor Ministro, e noi siamo molto preoccupati.

Anche il vostro silenzio su questo ci preoccupa e impensierisce anche gli amministratori. Avete notato che diversi osservatori, università ed enti pubblici, hanno interamente mollato il PNRR e non ne controllano più lo stato di avanzamento? Sa per quale motivo? Per la mancanza di dati aggiornati. I tecnici, gli enti privati e le università hanno totalmente abbandonato il PNRR. Ormai per loro è una strada morta, perché non riescono a studiare i dati in tempo reale. Nessuno li conosce.

Tutto questo per noi è inaccettabile e tutti questi argomenti, chiari, innegabili e pesanti, mostrano che il Governo ha fallito clamorosamente nell'attuazione del Piano, tradendo le aspettative degli italiani, alimentando confusione e ritardi, ma soprattutto acuendo i divari territoriali.



Per questo motivo, siamo fortemente contrari alla conversione di questo decreto-legge, certi invece che un atteggiamento diverso e la condivisione dei problemi con il Parlamento, con gli enti locali, con le autonomie locali e con i tanti amministratori probabilmente avrebbero portato a risposte positive e a buoni risultati. Invece, probabilmente il tema vero è che al Governo interessa soltanto il potere per il potere, ma, in questo caso, il vostro atteggiamento e comportamento sono politicamente imperdonabili. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA *(Fdl)*. No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Zedda.

ZEDDA *(Fdl)*. Signor Presidente, gentili colleghi, signori del Governo, ministro Fitto, devo dire di avere un po' di difficoltà, oggi, a non leggere almeno parte dell'articolo 1 del decreto-legge che andiamo a esaminare e ad approvare: contiene disposizioni finalizzate a disciplinare gli aspetti finanziari derivanti dal nuovo PNRR; in seguito, prosegue ricordando gli investimenti aggiuntivi, pari a circa 25 miliardi di euro, che poi vengono definiti. Ora, negli interventi che mi hanno preceduto, non ho sentito tanti colleghi parlare di questi 25 miliardi di euro aggiuntivi.

Nell'intervento finale, signor Presidente, ho sentito che tanti Comuni sono in ritardo (a mio avviso, un colpevole ritardo). Infatti, tanti Comuni hanno avuto le risorse e le stanno spendendo perché sono stati bravi nel riuscire a presentare progettualità realizzabili. Invece, tanti altri Comuni, che magari non hanno neanche operato le assunzioni necessarie affinché si potesse andare avanti con le progettazioni del PNRR, non hanno neanche presentato progetti realizzabili, in quanto il Governo di allora, che mandò in Europa tutti i progetti di Comuni e Regioni, aveva operato una raccolta incondizionata di progettualità.

Caro Ministro, sento solo tante critiche, ogni volta che si presenta nelle nostre Commissioni e nella nostra Aula, che a me sembrano costruite ad arte e che tante volte sono senza alcun tipo di fondamento.

Questo è il mio secondo intervento sul PNRR. Anche in occasione del primo, però, sentii solo critiche: una cantilena e una litania di critiche e considerazioni che nulla hanno a che fare con la realtà dei fatti e di quello che questo Governo sta facendo su una progettualità voluta da altri Governi.

L'importante in questo momento, per una certa parte politica, è demonizzare, in una continua campagna elettorale contro questo Governo. Finirà questa campagna elettorale con le elezioni europee? Chissà. Ne dubito, perché a loro non fa assolutamente piacere che questo Governo abbia messo mano a un provvedimento fatto da loro e che lo abbia in qualche modo migliorato.

Ricordo che un collega del MoVimento 5 Stelle, in un'altra seduta d'Aula, utilizzò l'argomento dei banchi a rotelle per far sì che noi della maggioranza non lo usassimo più quando dovevamo criticare chi ci aveva preceduto. Forse ha pure funzionato quell'intervento, che poi ricorderò ai colleghi

Cinquestelle, ma ora non voglio entrare nello specifico. (*Commenti*). Tranquillo, collega: ha funzionato questo modo di intervenire affinché non si utilizzasse più questo argomento, tranne che per noi di Fratelli d'Italia, che in questi giorni, in maniera goliardica, abbiamo ricordato che esiste un'asta per comprare i banchi a rotelle a un euro.

Tornando al PNRR, spero che nei prossimi interventi e nei prossimi decreti che questo Governo farà in materia, i colleghi non solo del MoVimento 5 Stelle, ma di tutta l'opposizione possano fare proprie alcune considerazioni sul quanto, sul perché e sul come.

Infatti, solo facendo proprio il quanto, il perché e il come potranno raccontare all'Italia la grandiosità di questo Piano, che non è finita nel momento in cui sono arrivati i soldi, ma continua con l'azione di questo Governo.

Il "quanto" lo voglio ancora ricordare, caro Ministro e caro Presidente, perché ancora oggi ci dimentichiamo che sono 62,9 miliardi i soldi a fondo perduto, 122 i miliardi a prestito, debito o finanziamento (chiamatelo come volete) e sono 30,6 miliardi i soldi stanziati dall'Italia. Sul "perché", ringrazio chi ci ha preceduto come Governo che è riuscito e ha scelto di prendere tutti questi soldi. È stato il Governo giallorosso, il Conte 2, "Giuseppi", chiamiamolo come vogliamo, ma non è stata bravura, perché esistono dei criteri oggettivi e inequivocabili - se qualcuno studiasse, li troverebbe in maniera molto semplice - che spiegano come mai l'Italia ha potuto scegliere di prendere tutti questi soldi nella maggior parte - ripeto - a debito, a prestito.

Quindi, come dicevo prima, solo quando riuscirete a metabolizzare il quando, il come e il perché riuscirete a raccontare la grandiosità di ciò che ci può essere e quanto bene possono fare al sistema Italia tutte le progettualità effettivamente realizzabili sul nostro territorio italiano, grandiosità che vogliamo salvaguardare. Ed è per questo che il ministro Fitto in maniera incessante e periodica ha cercato di avere un dialogo sempre costruttivo con il Parlamento.

Il Governo dovrebbe lavorare sui progetti PNRR e con le norme non si risolvono i problemi: l'ho sentito dire a un collega proprio oggi in Commissione. Grazie, lo sappiamo che con le norme non si risolvono i problemi e ci fa piacere che, come per i banchi a rotelle, abbiate compreso che finalmente i problemi non si risolvono con le norme; non lo è stato per la povertà - lo sapete bene - e non lo sarà per la natalità. Quindi, quando qualcuno ci accusa che in questo decreto-legge noi, in maniera sarcastica, abbiamo cercato di risolvere il problema della denatalità, ci accusa male, perché lo sappiamo da subito e da sempre che con le norme non si risolvono i problemi che sono ormai atavici. Povertà e natalità sono due problemi atavici che l'Italia ha e che dovrebbero vederci collaborare per la loro risoluzione.

I decreti servono per raddrizzare un qualcosa che oggettivamente è stato scritto di fretta e lo sapete anche voi, perché probabilmente in tanti di voi, come quelli che di noi erano all'opposizione allora, quel decreto che istituisce il PNRR non l'avete letto; è stato scritto anche male, come sapete anche voi, e non sarebbe andato avanti. Correggere il PNRR ci ha portato ad essere i primi in Europa a incassare le rate e a operare le rendicontazioni dovute; nessuno della minoranza in questi mesi ha mai avuto un sussulto di dignità nel dire che un pochino ci eravamo riusciti. Non avete fatto mai una parola.

Vi do un suggerimento, per il suo tramite, Presidente: controlliamo tutti noi, perché credo che molti cittadini, sicuramente i portatori di interesse, lo facciano in maniera periodica, il sito «[www.italiadomani.gov.it](http://www.italiadomani.gov.it)». (*Commenti*). Non sto facendo alcuna pubblicità, ma grazie per il suggerimento; sto semplicemente ricordando che esiste un sito che ci indica qual è l'andamento del PNRR dalla sua nascita ad oggi; controllate la sezione FAQ, quella delle domande, e troverete che c'è una sezione che viene aggiornata molto frequentemente ed è la più utilizzata. È quella in cui viene descritto che cos'è il DNSH (Do not significant harm), cioè il pilastro centrale del PNRR, che tutti voi ancora non volete prendere atto di cosa sia, caro Presidente, sempre per il suo tramite: che tutti gli interventi previsti dai fondi PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente.

Tanti progetti che sono stati presentati allora, quando non c'eravamo noi, questo pilastro non lo rispettavano proprio, perché erano antecedenti, progetti vecchi che non rispondono a questo principio, che è fondamentale nelle rendicontazioni.

È quindi un bene se vengono spostati, come finalmente è avvenuto, sui fondi di coesione, perché solo in quel modo i progetti sul dissesto idrogeologico o sul riscaldamento degli edifici scolastici potranno vedere la luce, quindi questo Governo ha fatto bene. L'alternativa era non raggiungere gli obiettivi e mi chiedo se voi volete che vengano raggiunti. Signor Presidente, faccio a lei questa domanda: volete un'Italia di domani?

Era il giugno 2021 quando la presidente del Consiglio Meloni cercò di evidenziare i problemi all'allora Governo in carica; a quell'epoca non ci avete concesso di darvi dei consigli, di fare bene, di fare meglio assieme a voi e oggi lo facciamo in maniera convinta. Quelle risorse sono importanti per il sistema Italia. Una finanziaria, quando viene presa, va spesa bene ed è quello che stiamo facendo grazie a Fratelli d'Italia e al Governo Meloni.

Signor Presidente, io ho terminato il mio intervento sul PNRR. Le chiedo solo un secondo di tempo, perché da donna mi sento di dire una cosa. Sappiamo anche noi che una donna che sceglie di abortire soffre tanto; sappiamo anche noi che si fa quella scelta con il cuore pesante e che il proprio cuore viene lacerato e non permetto a nessuno, a nessuna donna e nessun uomo, di insinuare il contrario. Ho però il cuore e la mente per pensare che ci possa essere sempre un'alternativa, perché non l'ho vissuto sulla mia pelle, ma l'ho vissuto sulla pelle di tante mie care amiche. Per questo sarò al fianco, nello stesso modo, con la stessa faccia, con la stessa forza, con lo stesso amore, ad una donna che ha deciso di fare quella scelta e a una donna che quella scelta decide di non farla. È per questo motivo che voterò convintamente il provvedimento in discussione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, sia della maggioranza che dell'opposizione.

Cercherò di svolgere questo mio intervento di replica su due livelli: in primo luogo, illustrando maggiormente e meglio i contenuti del decreto-legge in esame e, in secondo luogo, replicando ad una serie di questioni che sono state sollevate anche rispetto all'utilizzo o meno delle risorse, alle scelte che il Governo ha fatto rispetto all'utilizzo delle stesse. Lo farò a partire da una considerazione: capisco la lamentela rispetto al poco tempo, però dobbiamo anche ricordare (io ho una discreta esperienza parlamentare, qualcun'altro in quest'Aula me lo può confermare avendone anche altrettanta) che dalla notte dei tempi l'*iter* della conversione in legge di un decreto-legge tra i due rami del Parlamento si sviluppa all'interno della Camera che lo riceve e non nell'altra. Così è stato per gli altri decreti-legge di mia competenza che, per esempio, hanno iniziato il loro *iter* dal Senato e rispetto ai quali ho ascoltato le stesse critiche alla Camera. Dico questo perché ciò non vuol dire non aver avuto la possibilità di intervenire nel merito del decreto-legge, di poterlo modificare, di potersi confrontare per più ragioni: in primo luogo perché il dibattito e il confronto c'è stato in uno dei due rami del Parlamento, in secondo luogo perché, al contrario di quanto detto in alcuni interventi, il confronto c'è stato in più direzioni, a partire - lo dico al senatore Irto, che poc'anzi esprimeva delle critiche su questo fronte - da quello con i Comuni, perché l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) ha espresso un parere favorevole su questo decreto-legge, con delle dichiarazioni molto chiare. La invito a leggere le dichiarazioni del presidente dell'ANCI che, proprio rispetto ad una delle questioni fondamentali, che è l'articolo 1 del presente decreto-legge, ha espresso un parere favorevole. Lo dico perché penso che sia importante, come approccio sul PNRR e anche come approccio sul decreto-legge in esame e sui futuri provvedimenti, che ci sia una valutazione più attenta. Vorrei infatti mettere insieme alcune grandi questioni che sono state oggetto di grandi polemiche, di grandi critiche, con dichiarazioni roboanti nei confronti del Governo e con dichiarazioni molto dure che hanno animato il dibattito politico del nostro Paese per mesi. Per esempio, si diceva che era una follia irresponsabile e impossibile revisionare il piano quando Giorgia Meloni, che non era ancora Presidente del Consiglio, lanciò questa esigenza sia per i problemi di carattere esterno (penso alle vicende collegate all'invasione dell'Ucraina), quindi al grande tema dell'aumento del costo dell'energia, così come all'aumento del costo delle materie prime, che oggettivamente incidevano stravolgendo i contenuti e gli obiettivi del Piano.

Mi riferisco anche, ad esempio, al fatto che all'interno della revisione del Piano abbiamo potuto e voluto inserire il tema dello spostamento di alcuni progetti. Anche qui, non possiamo dimenticare le critiche. Ho girato diversi Comuni d'Italia e in più circostanze ho trovato dei manifesti sui quali si accusava il Governo perché venivano tagliate le risorse per i Comuni che erano stati finanziati con il PNRR, dicendo due cose che non corrispondevano alla verità.

La prima era una polemica strumentale, che sollevava polvere inutile rispetto al fatto che noi avevamo garantito, nonostante l'entità delle risorse da recuperare, che mai avremmo trovato, che avremmo certamente coperto le risorse dei Comuni che erano stati finanziati nel PNRR, e lo abbiamo fatto.

L'articolo 1 ve lo dice in modo molto chiaro; e l'ANCI esprime una soddisfazione perché in questo lavoro il Governo ha garantito per intero la copertura degli interventi che per molti mesi sono stati oggetto di una strumentale, inutile e non vera polemica. (*Applausi*).

Come quella sui tagli, è importante ricordare anche altre polemiche che stiamo ascoltando anche in questi giorni rispetto all'attuazione del Piano. C'è stato chi, se non sbaglio la senatrice Bilotti nel suo intervento iniziale, ancora una volta ha - come capita spesso - enfatizzato il grande merito dell'avvio del Piano. Io penso che sia importante ancora una volta, e lo farò ogni volta che verrà sollevato questo pseudo-merito, ricordare quello che è alla base del Piano, ovvero che i criteri in base ai quali il nostro Paese ha ottenuto queste risorse non sono merito di nessuno, sono i criteri dettati dal Regolamento che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). (*Applausi*).

Il Regolamento prevede in modo molto chiaro una lettura di quelle che erano situazioni economiche del nostro Paese e quindi l'aumento o meno del prodotto interno lordo (l'Italia, dopo il Covid, aveva i peggiori dati), l'aumento o meno del tasso di crescita occupazionale (anche sotto quell'aspetto l'Italia aveva i peggiori dati) e il numero degli abitanti. In più, il nostro Piano è così grande per un'altra ragione - lo diceva poc'anzi la senatrice Zedda ed è molto importante sottolinearlo - che è relativa alla dimensione del Piano: 68 miliardi a fondo perduto e 122 a debito, perché l'Italia, insieme alla Grecia e alla Romania, a differenza di tutti gli altri Paesi europei, ha chiesto e preso al 100 per cento le risorse a debito, compiendo un'operazione che è quella che ha visto il Piano assumere queste dimensioni, alle quali sono stati aggiunti altri 30 miliardi di euro di Piano nazionale complementare, che sono stati, anche quelli, presi a debito.

Noi quindi, a fronte di oltre 220 miliardi di euro di Piano nazionale di ripresa e resilienza con il Piano nazionale complementare, ne abbiamo oltre 150 a debito e di questo penso che vada tenuto conto in tutte le considerazioni che facciamo sia rispetto all'attuazione del Piano, sia rispetto a ciò era contenuto all'interno del Piano.

Lo voglio ricordare perché all'interno dei 122 miliardi di euro a debito 68 erano riferibili a progetti in essere, cioè a progetti finanziati precedentemente al Piano e quindi spostati dentro al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno costituito di fatto uno spostamento di debito pubblico, che erano stati finanziati già con leggi di bilancio precedenti e che quindi non sono stati finanziamenti aggiuntivi, ma che avevano una caratteristica, ovvero quella di avere al proprio interno una serie di elementi, ad esempio il *do no significant harm* (DNSH), cioè il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, e altri requisiti, e non erano progetti rendicontabili nel PNRR.

Il Governo, quindi, non è che si sia svegliato una mattina e abbia deciso di mettere fuori dal PNRR dei progetti per scelta, ma lo ha fatto perché obbligato da una scelta che non era corretta, cioè quella di aver inserito una serie di progetti che non potevano essere nel PNRR, sia perché non sarebbero stati mai rendicontati con le regole del PNRR, sia perché quelle risorse non sarebbero mai state spese nei tempi e nei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Possiamo discutere quanto vogliamo, ma questo è un

fatto così gigantesco ed evidente che non è discutibile rispetto alle opinioni e alle polemiche politiche. Lo dico perché non solo lo conferma l'ANCI, alla luce dell'operazione completata con questo decreto, con il suo parere favorevole, ma anche qui vorrei inserire un elemento. Ascolto molte critiche che sono rivolte al Governo, al sottoscritto, alla maggioranza, e va tutto bene, ma non è che noi abbiamo iniziato un percorso autonomamente e che non abbiamo verificato con nessuno questo confronto. La revisione del PNRR, che trova attuazione in questo decreto-legge, è stata approvata dopo un lungo confronto con la Commissione europea, è stata approvata dalla Commissione europea ed è frutto di una decisione del Consiglio europeo dell'8 dicembre. Non è che noi abbiamo fatto una scelta autonoma, l'abbiamo fatta sulla base di un lavoro serio che è stato approvato e condiviso a livello europeo.

Lo dico perché, in piena campagna elettorale, consentitemi di andare controcorrente in forma evidente, non è possibile affrontare il tema del PNRR con un elenco di inesattezze, sulle quali adesso puntualmente darò delle risposte, che vengono utilizzate a fini più esclusivamente politici che nel merito delle questioni. Noi su questo giochiamo anche un dato reputazionale del nostro Paese. La riuscita o meno del PNRR appare talvolta un combattimento, quasi si esulta se c'è un giudizio negativo o un problema, guardando invece a tenere da parte e nascondere gli eventuali risultati positivi. Non è questo un fatto utile. Il rapporto di medio termine dello scorso febbraio della Commissione europea è un altro fatto; magari non piacerà, ma è un rapporto fatto dalla Commissione europea, dato a dei valutatori esterni, che sancisce con chiarezza che l'Italia ha la *performance* migliore e raggiunto il maggior numero di obiettivi. Di questo non troveremo molto ritorno e risalto sui mezzi di informazione nel nostro Paese, ma è un fatto che ci incoraggia nel lavoro che stiamo facendo. Ci incoraggia altresì il fatto che abbiamo ottenuto la terza e la quarta rata e che stiamo discutendo oggi per il raggiungimento della quinta rata con una verifica degli obiettivi raggiunti e che questo rappresenta un risultato che non è paragonabile a quello degli altri Paesi. Vuol dire che possiamo esaltarci e rallentare? No, vuol dire che siamo sempre in un percorso molto complesso, perché vorrei ricordare che quando ci siamo insediati noi abbiamo fatto un monitoraggio della spesa, visto che si parla sempre di spesa e che si porta il dibattito sulla spesa; il monitoraggio che abbiamo fatto, sulla spesa era su 126 miliardi di euro della precedente programmazione 2014-2020 e dopo nove anni la spesa, i primi mesi dello scorso anno, era del 34 per cento. Quindi, sinceramente, è abbastanza singolare poter ipotizzare, immaginare e verificare che noi abbiamo una situazione nella quale, rispetto all'avanzamento della spesa del PNRR, si possano esprimere queste critiche. Lo dico anche e soprattutto rispetto a dei dati oggettivi, che sono il paragone della spesa del 2021-2022 con quella del 2023, alla necessità, se vogliamo, di andare a fare una lettura attenta e articolata che andrà fatta anche della spesa del 2021, 2022 e 2023, per evitare che si rivolga una critica alla spesa complessiva, come se essa fosse esclusivamente quella di questo Governo e si omette di fare una valutazione attenta su ciò che accade.

Lo voglio dire con una battuta, ma senza voler essere offensivo, anzi assolutamente, alla senatrice Maiorino che ha fatto un attacco all'onorevole Brunetta. Io non ho da difendere l'onorevole Brunetta, ma da ricordare alla

senatrice Maiorino che, essendo lei stata senatrice nella scorsa legislatura, ha votato la fiducia del Governo nel quale l'onorevole Brunetta era Ministro e ha votato tutti i provvedimenti che lui stesso proponeva. Era della stessa maggioranza. Quindi, se lei ha qualche doglianza nei confronti dell'onorevole Brunetta, dovrebbe utilizzarla in modo differente, rispetto a questo... (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice, le chiedo di lasciar parlare il Ministro, grazie.

FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. Presidente, c'è stato un dibattito nel quale è stata rivolta una critica forte al Governo in riferimento all'onorevole Brunetta. Io mi sono permesso di ricordare alla senatrice che lo ha fatto che lei, che criticava in modo pesante l'onorevole Brunetta attribuendo a me delle responsabilità, aveva votato la fiducia al Governo nel quale c'era l'onorevole Brunetta e i suoi provvedimenti. Solo questo, nessuna polemica o altro. È un fatto oggettivo.

Questo decreto-legge, peraltro, ha il merito di intervenire nella fase di attuazione di quanto previsto dalla revisione del Piano. Anche qui voglio tornare su quel punto che ho affrontato all'inizio; la revisione del PNRR ha comportato non solamente la modifica di circa la metà degli obiettivi del Piano, rideterminandoli e rendendoli adeguati, anche qui approvandoli e condividendoli con la Commissione europea e con tutti gli enti attuatori. E, in secondo luogo, abbiamo anche, nell'ambito di quella revisione, previsto delle scelte. Lo dico rispondendo ad una delle critiche che il senatore Magni, se non sbaglio, faceva sulla mancanza di attenzione e di strategia rispetto ad alcuni temi, la transizione, per esempio.

Ebbene, siccome il nostro Paese, avendo utilizzato inizialmente il debito al 100 per cento, non aveva la possibilità di contrarre ulteriore debito per finanziare il Repower, che è un regolamento aggiuntivo che la Commissione ha messo in campo, nella revisione del Piano ha spostato al di fuori del PNRR i progetti che non potevano essere mantenuti all'interno del PNRR, ha garantito, con l'articolo 1 di questo decreto-legge, la copertura di quei progetti e ha finanziato, con la rimodulazione di quel Piano, le risorse per la Transizione 5.0, pari a 6,3 miliardi di euro, cosa che non era prevista.

Così come abbiamo previsto, per esempio, altre risorse sull'agricoltura per i contratti di filiera, abbiamo previsto una serie di investimenti in infrastrutture di rafforzamento della rete energetica ed elettrica del nostro Paese, in accordo con Enel, Snam e Terna, abbiamo cioè messo in campo, nella revisione, una serie di scelte che sicuramente sono molto più strutturate e collegate allo scenario nuovo rispetto alla data nella quale era stato messo in campo il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ho ascoltato una serie di critiche sinceramente abbastanza singolari sulla *governance*. La *governance* che abbiamo varato - consentitemi una lettura opposta ad alcune critiche - è una delle ragioni fondamentali che sta consentendo il raggiungimento di questi risultati: esattamente il contrario rispetto alla critica che viene fatta. È una *governance* esattamente speculare a quella

della Commissione europea. Non ci siamo inventati nulla di stravolgente; abbiamo visto come funzionava in Europa la gestione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e quindi anche, complessivamente, di questi interventi e abbiamo visto che la *task force* presso la Presidenza della Commissione europea gestiva in raccordo tutte le altre direzioni generali della Commissione europea. Noi abbiamo ricreato esattamente un modello analogo, snello e funzionale, che si interfaccia con la Commissione europea e la cui *governance* ha consentito di riportare in Italia il metodo di lavoro nella gestione del PNRR, che per quanto ci riguarda - lo vedremo nei prossimi giorni - sarà oggetto anche di un'altra importante riforma.

Nella revisione del Piano, infatti, oltre alle misure di carattere finanziario, per le quali troverete molte norme di attuazione in questo decreto, sono state previste anche delle nuove riforme (lo voglio sottolineare). A fronte di 59 riforme previste nel Piano originario (visto che si parla spesso della necessità di sostenere le riforme), noi ne abbiamo aggiunte altre sette; una di queste sette è la riforma della politica di coesione. Uno degli obiettivi che metteremo in campo per superare uno dei limiti strutturali del nostro Paese (basta leggere anche qui i rapporti della Commissione europea sulla politica di coesione per prenderne atto) è quello di rendere efficace ed efficiente la spesa delle risorse europee e, soprattutto, di mettere in rete e in linea il punto fondamentale, che è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con le risorse della politica di coesione, in modo che ci possa essere un'integrazione tra i diversi programmi.

A tal proposito, vorrei rispondere ad un'altra delle critiche, che è stata fatta se non sbaglio dalla senatrice D'Elia, sul taglio del Fondo di sviluppo e coesione. Anche questo è un tema che io prima o poi aprirei come confronto; forse sarà opportuno immaginare un confronto di merito con il Parlamento. Si contesterebbe, nell'ambito di questo decreto, il fatto che, per una parte delle coperture dei progetti che sono usciti dal PNRR e che hanno trovato altra copertura, noi abbiamo utilizzato una parte di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, pari a 5 miliardi di euro. È vero; ma è vero non solamente perché, con questa modalità, noi abbiamo potuto garantire provvisoriamente questa copertura (come dice il decreto), ma anche perché stiamo lavorando con una verifica puntuale di tutte le revoche da operare all'interno dei finanziamenti dati e non spesi sul Fondo di sviluppo e coesione (che sono tantissimi) per rimpinguare questo capitolo. Consentitemi anche qui di replicare, perché è inimmaginabile ascoltare una critica senza poter replicare nel merito, con il massimo rispetto e con puntualità. Sono 10 i miliardi di tagli sull'FSC 2014-2020 precedenti a questo Governo; sono 6 i miliardi di tagli sull'FSC aggiuntivi sul 2021-2027 per l'aumento del costo delle materie prime da assegnare a tutto il Paese; sono 15,6 i miliardi di euro di tagli dell'FSC per cofinanziare e avviare il PNRR. Tutte risorse, pari a 32 miliardi di euro, prelevate dall'FSC sempre con lo stesso criterio e con le stesse preoccupazioni e utilizzate sull'intero territorio nazionale. Io penso che sia opportuno entrare nel merito e fare delle verifiche, anziché fare una critica di carattere genetico.

Così come vorrei replicare sul tema degli asili nido, che è stato sollevato dalla senatrice Lorenzin e dalla senatrice Castellone. Dire infatti che questo Governo ha tagliato i posti di asilo nido non solo non corrisponde alla



realtà dei fatti (*Applausi*), ma viene accompagnato da un vuoto di memoria. È bene ricordare che noi siamo intervenuti sugli asili nido in tre direzioni.

La prima direzione è quella di andare a verificare, sulla base delle osservazioni insormontabili che la Commissione europea ha posto, il fatto che la ristrutturazione di asili all'interno dei quali i posti erano già esistenti non potessero essere conteggiati complessivamente sul numero degli asili (cosa che precedentemente era stata fatta).

La seconda direzione: siamo intervenuti per verificare nel dettaglio, rispetto alle risorse destinate agli asili e quindi anche ai numeri che sono stati garantiti per 2.600 interventi complessivi nell'ambito degli asili, e per andare a fare un adeguamento del costo delle materie prime. Infatti il costo di un asilo prima dell'invasione dell'Ucraina, dal punto di vista delle materie prime e dei materiali da utilizzare, non corrisponde al costo dopo lo scoppio della guerra. Siccome gli asili li stanno realizzando adesso, abbiamo fatto un adeguamento di quei costi all'interno della revisione del PNRR, sempre d'intesa con la Commissione europea.

Terza questione, abbiamo inserito nel decreto-legge Caivano 500 milioni di euro nazionali per poter andare a implementare e finanziare le risorse per gli asili nido, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Vorrei anche replicare rispetto al tema dei commissariamenti, che è stato indicato dicendo che noi interveniamo per togliere i poteri a chi deve gestire. Noi abbiamo fatto tre commissariamenti in questo decreto...(*Commenti*).

PRESIDENTE. Per favore, lasciamo intervenire il Ministro. Avete avuto il tempo di intervenire.

FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. Signor Presidente, non si preoccupi. Il tentativo di farmi innervosire e di farmi perdere il filo, per una persona che ha una discreta esperienza, viene assolutamente respinto senza problemi.

Lo rispiego così sarò ancora più chiaro (*Commenti*). I 500 milioni si aggiungono ai 3,5 miliardi del PNRR, così magari si ha l'idea complessiva dei 4 miliardi dei quali stiamo parlando. I 500 milioni sono in aggiunta e il Governo ha deciso di metterli sul proprio bilancio per andare a sopperire e correggere gli errori che ha ereditato proprio sul tema degli asili e che sono stati evidenziati dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda i tre commissariamenti, i temi dei beni confiscati, degli insediamenti abusivi in agricoltura e l'*housing* per i posti letto universitari sono stati sollevati, se non sbaglio, dalla senatrice Musolino. Sui beni confiscati abbiamo spostato gli interventi finanziandoli fuori dal PNRR, perché mai avrebbero rispettato la tempistica del PNRR. Questo perché complessivamente, a fronte di 330 milioni di investimento, erano stati impegnati solo 15 milioni e spesi 14 milioni. Quindi evidentemente l'unica soluzione era quella di spostarli fuori, trovando la copertura, come abbiamo fatto. Vista la *performance* diciamo non eccezionale - per usare un eufemismo - occorre trovare una modalità di gestione che potesse finalmente avviare e realizzare

questi interventi, che vengono da molto prima del PNRR, che sono stati inseriti nel PNRR e che per anni non sono stati realizzati.

Il commissariamento per gli insediamenti abusivi in agricoltura è una misura che ci siamo ritrovati. Non togliamo il potere a nessun Comune, perché è una misura di attuazione del Ministero del lavoro. Individuiamo la figura commissariale perché è l'unico modo per poter operare, vista anche la complessità dei luoghi nei quali si dovranno realizzare questo tipo di interventi. Lo stesso vale per i posti letto universitari.

Mi preme chiarire un'ultima questione, quella che ha accompagnato questo decreto, collegata ai presunti tagli sulla sanità. Parlo di presunti tagli, perché penso che sia importante anche in questa circostanza spiegare il senso del lavoro che il Governo ha fatto. Noi non abbiamo tagliato un solo euro, per la semplice ragione che originariamente il Governo di allora ha preso i progetti finanziati con l'articolo 20 e li ha spostati nel PNRR. Ripeto, ha spostato i progetti dall'articolo 20 all'interno del PNRR. Noi abbiamo semplicemente preso atto della impossibilità di rispettare i tempi del PNRR, tant'è che abbiamo lasciato all'interno del PNRR 900 milioni di euro; nel piano nazionale complementare, dove c'erano 1,240 miliardi di euro abbiamo lasciato 240 milioni. Complessivamente, i 900 milioni del PNRR, più i 240, più gli oltre 2 miliardi che al momento risultano completamente non programmati sull'edilizia ospedaliera - quindi senza alcun intervento di riferimento - coprono e garantiscono l'intero importo.

Ci sarà da lavorare con le Regioni e quindi anche il parere delle Regioni sul decreto è positivo, ma condizionato a questo punto: sospeso, ma condizionato su questo punto. Infatti, abbiamo inviato una lettera, a firma del sottoscritto e del ministro Schillaci, ai Presidenti di Regione, per acquisire lo stato dell'arte dei progetti dell'articolo 20, sia finanziati con accordi di programma sottoscritti, sia finanziati con accordi di programma in via di sottoscrizione, sia indicati con delibere di Giunta regionale.

Questo per fare quale lavoro? Il primo è di verificare il reale stato d'avanzamento di questi progetti. Il secondo è di garantire, all'interno della parte non programmata, quelle Regioni che invece hanno programmato e speso al 100 per cento le risorse dell'edilizia ospedaliera.

Quindi, troveremo un coordinamento tra le Regioni che devono andare sul PNRR o sul Piano nazionale complementare e quelle che hanno invece ancora una loro disponibilità sull'articolo 20. Complessivamente, le risorse disponibili erano e sono di oltre 3,1 miliardi di euro; quindi, non c'è nessun definanziamento rispetto a quanto previsto all'interno del Piano.

Tutti questi aspetti li ho voluto indicare in modo molto chiaro perché, sinceramente, penso che il dibattito sul PNRR dovrebbe essere un dibattito sempre di più nel merito. Noi oggi siamo impegnati, come ricordavo all'inizio del mio intervento, sulla verifica degli obiettivi raggiunti per la quinta rata e sono convinto che questo lavoro molto positivo con la Commissione europea possa concludersi rapidamente. Il raggiungimento e il pagamento della quinta rata rappresenterebbero un altro importante risultato sul percorso del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Siamo al lavoro sugli obiettivi della sesta rata entro giugno di quest'anno e della settima rata entro dicembre di quest'anno. Lo stiamo facendo

tenendo in conto anche che il tema che viene spesso sollevato, quello della spesa, è un tema che merita una riflessione molto attenta, su ciò che è accaduto, su ciò che deve accadere e anche su quelle che sono le ragioni collegate alla difficoltà di spesa in alcuni casi.

Per questa ragione, con questo decreto noi interveniamo tanto sulla possibilità di accelerazione e semplificazione, quanto su un altro elemento molto importante per quanto riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è l'articolo 2 del decreto. Esso tratta un tema molto dibattuto, che è il tema della responsabilizzazione degli enti attuatori. L'idea che alla fine di tutto sia solo il Governo ad essere responsabile, quando la stragrande maggioranza di queste risorse vengono distribuite a tantissimi enti attuatori, non solo Comuni, ma anche aziende di Stato e altri enti attuatori, a mio avviso merita un'attenzione particolare.

L'articolo 2 dedica questa attenzione, perché responsabilizza ogni ente attuatore a mantenere fede ai tempi che sono previsti all'interno delle previsioni e degli obiettivi, perché tutti ottengano un finanziamento del PNRR sapendo che quel finanziamento deve rispettare determinate regole, deve raggiungere quei *target* e deve essere realizzato in quei tempi.

Quindi, un processo di responsabilizzazione dell'intero sistema istituzionale del nostro Paese non può che far bene a tutti quanti noi, nella prosecuzione di un lavoro che probabilmente troverà anche altre occasioni di verifica e di adeguamento del Piano. Infatti, non sarà questo certamente l'ultimo provvedimento collegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché, inevitabilmente, data anche la dimensione del Piano, che abbiamo ricordato prima, è scontato che noi avremo motivi e momenti di intervento costante in questa direzione, per poterlo adeguare e per poter dare delle risposte in questa direzione.

Concludo ringraziando tutti coloro i quali sono intervenuti e auspicando che il tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza possa diventare un tema di interesse nazionale, nel senso che sarebbe molto opportuno e positivo che su di esso ci fossero, più che critiche di carattere generico, spesso non corrispondenti al merito delle questioni, dei suggerimenti concreti per lavorare insieme per migliorare questo provvedimento.

Visto che questa è un'altra critica, io non penso che in passato, in questo Parlamento, nella stesura del Piano e nel dibattito ci sia stata tanta intensità e partecipazione. Io torno qui per l'ennesima volta e sono disponibile, come ho sempre detto, non solamente in Aula, ma anche in Commissione, a confrontarci, non sugli *slogan*, ma sul merito delle questioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei

ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1110, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Secondo le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1110, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi l'Aula esamina un decreto-legge chiave nell'ambito delle misure per l'attuazione del PNRR. Grazie a questo Governo, lo ricordo, è stata messa a punto una revisione del Piano. È stato un percorso di serietà, per il quale va dato merito al ministro Fitto della bontà del lavoro che ha svolto fino ad oggi e svolgerà nel prossimo futuro, che ci ha portato a tagliare traguardi molto rilevanti. La terza e la quarta rata sono state già concesse e finanziate. L'Italia - ce lo dice l'Europa - è il Paese che registra la migliore *performance* sul PNRR, con una spesa pari a 45 miliardi. Siamo l'unico Paese ad aver richiesto, infatti, anche la quinta rata.

Abbiamo riformato la politica del Fondo di sviluppo e coesione e il Governo sta proseguendo con questo lavoro che mira ad un raccordo efficace tra i vari fondi. È un lavoro indispensabile, perché - forse qualcuno se ne dimentica - i 122 miliardi di risorse europee sono a debito. In parole povere, sono risorse che vanno restituite e quindi la qualità - ribadisco, la qualità - della spesa non è un dettaglio, ma è un fattore determinante che incide sulla crescita e, di riflesso, può consentire al sistema Paese di rientrare dal debito.

Com'è noto, il provvedimento in esame introduce importanti novità, anche in altri settori, che certamente impattano sulla vita dei cittadini, come la riforma della *governance* sulle guide turistiche, la semplificazione per il rilascio dei passaporti, così come quella sulla sanità e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Parliamo poi del digitale, uno dei punti più salienti, che riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con un investimento significativo nella modernizzazione dei servizi digitali pubblici. L'obiettivo verso cui si sta lavorando e si deve continuare a lavorare è sburocratizzare e miglio-

rare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Come centrodestra, da sempre siamo convinti che lo Stato debba essere amico dei cittadini e delle imprese. Il senso di questo provvedimento è proprio questo: credere in una pubblica amministrazione, che guarda ai risultati e non si perde nei mille rivoli della burocrazia. Il digitale, d'altronde, a nostro avviso, può e deve essere l'anello della catena che unisce o avvicina istituzioni a cittadini e imprese.

L'altra grande direttrice su cui poggia il PNRR è la transizione *green*. Sono previsti investimenti nel campo dell'efficienza energetica, negli edifici pubblici e privati, ma anche per sviluppare le energie rinnovabili e per promuovere la mobilità sostenibile. Sono misure che contribuiranno non solo a ridurre le emissioni di gas serra, ma anche a creare posti di lavoro. Vengono garantiti - e qui veniamo ai numeri incontrovertibili - 12 miliardi per le imprese: di questi 12 miliardi, 6,3 miliardi sono destinati alla Transizione 5.0 del nostro sistema produttivo. La Transizione 5.0 libera risorse per le nostre aziende. Parliamo infatti di una misura che destina fino al 45 per cento del credito d'imposta per gli investimenti negli impianti aziendali che riducano i consumi di energetici di almeno il 10 per cento.

Altro capitolo che mi sta molto a cuore è l'agricoltura. Al settore primario andranno infatti 8 miliardi (prima erano 5) e ne sono stati aggiunti altri 3. Questa è la prova inconfutabile di quanto l'agricoltura e gli agricoltori siano centrali nell'agenda politica di questo Governo e di questa maggioranza. Gli agricoltori sono i migliori garanti della sostenibilità ambientale. Ieri, infatti, abbiamo celebrato la Giornata mondiale della terra. Sono loro gli angeli custodi della nostra terra.

Ricordate quando dall'opposizione dicevano che il Piano non poteva essere riscritto? La revisione del PNRR sembrava fosse qualcosa di irraggiungibile.

Invece, grazie all'impegno del Governo e suo, signor Ministro, queste risorse non solo le abbiamo raggiunte, ma sono addirittura aumentate. Ci tengo ad evidenziare questo passaggio: grazie alla revisione del PNRR, l'Italia (non la destra, il centro o la sinistra, ma l'Italia) ottiene il più grande stanziamento economico mai registrato per l'*asset* primario della nostra Nazione. Questa è la differenza tra il movimento dei no e la politica del fare, che si allea con chi questo verbo lo conosce meglio di chiunque altro, cioè l'impresa. Siamo pratici, come gli imprenditori che al mattino alzano la saracinesca per lavorare e dare lavoro, e ci stiamo ostinatamente impegnando affinché si superi lo schema secondo cui per le imprese lo Stato è percepito troppe volte come un nemico, se non da combattere quantomeno da temere. Noi siamo per uno schema sicuramente differente: le imprese devono potersi fidare dello Stato, perché lo Stato senza le imprese (agricole, commerciali, artigianali e industriali) non può - lo sottolineo - creare i presupposti per far crescere il Paese e dare futuro. Tutte le nostre richieste sono frutto di un costante processo di ascolto delle esigenze del mondo produttivo. Il provvedimento in discussione è frutto del lavoro di ascolto e quindi della concertazione con tutti gli attori che, a diverso titolo, ruotano attorno all'ecosistema del PNRR.

Il dialogo è stato lo schema vincente anche con gli enti locali, soprattutto quando parliamo di un altro importantissimo capitolo del PNRR, quello sulle infrastrutture. Per questo oggi il modello di *governance* del PNRR può

essere l'occasione per mettere a sistema un nuovo modello di efficienza ed efficacia che sia realmente in grado di mettere a terra i progetti nei vari territori. Io credo - e sfido chiunque di voi a dire il contrario - che se un sindaco di sinistra, di destra o di centro ottiene dei fondi per il suo Comune, per la sua comunità, poco importa se al Governo ci sia una compagine di un tipo o di un altro. Questo è il senso più bello di una politica che costruisce e non demolisce; questo è il senso più bello e autentico di una politica che lavora per la comunità e non per agitare una bandiera.

Questo Esecutivo ha rimodulato il piano e lo ha fatto conseguendo risultati che sono sotto gli occhi di tutti: dalla rinegoziazione abbiamo ottenuto un aumento della dotazione finanziaria pari a 194,4 miliardi, cui si sommano 2,9 miliardi dovuti all'aumento dei contributi a fondo perduto. Nel capitolo infrastrutture del PNRR il ruolo dei Comuni è centrale: questo provvedimento, infatti, rafforza la capacità amministrativa degli enti locali. Valuto molto positivamente anche l'emendamento della maggioranza che ha innalzato dal 10 al 30 per cento del valore dell'opera l'anticipo che il soggetto (cioè il Comune) può chiedere per gli interventi legati al PNRR. Non solo, i sindaci potranno vedere queste somme erogate entro trenta giorni. Tutto ciò rappresenta una boccata d'ossigeno per tutti gli enti locali e, di conseguenza, una buona notizia per i territori.

Sanità e politiche sociosanitarie rappresentano un ambito che sta molto a cuore al nostro Gruppo. È un tema su cui serve più che mai fare un'operazione verità, a partire dalle polemiche strumentali e propagandistiche che abbiamo visto in questi giorni sull'aborto. Consentire alle associazioni del terzo settore di entrare nei consultori e negli ospedali non è contro la legge, anzi è sancito dall'articolo 2 della legge n. 194 del 1978. Nessuno pensa di toccare quella legge, come qualcuno ha detto. Aiutare le donne a scegliere la vita non è un reato; anzi, semmai è un reato mercificare il loro corpo, come si pensa di fare con l'utero in affitto.

Nel campo sanitario e medico l'Italia, purtroppo, sconta anni di mancata programmazione. Nel nostro Paese si è registrata, infatti, una carenza importante di medici e infermieri: ad oggi mancano all'appello 30.000 medici e 70.000 infermieri. Questa è una situazione che purtroppo ereditiamo dal passato, tuttavia con il provvedimento in discussione si cerca di compiere un passo nella giusta direzione. Sappiamo tutti, infatti, che il tetto alla spesa sanitaria del personale era stato introdotto negli anni della *spending review*, ma finalmente si volta pagina. Faccio riferimento a un emendamento che elimina il tetto di spesa del personale sanitario oggi vigente.

Merita sicuramente un breve cenno l'articolo 31 del decreto-legge in esame, che prevede il concorso per l'assunzione di 716 ispettori tecnici dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La sicurezza sul lavoro non è questione di destra o di sinistra, è una battaglia che dobbiamo condurre tutti uniti, senza distinzioni né appartenenze. Il PNRR, quindi, è l'esempio migliore che serve a farci capire quanto sia essenziale oggi l'Europa e che lo è ancora più negli attuali contesti geopolitici e internazionali. I nostri cittadini sanno che il futuro di tutti noi passa attraverso

un rafforzamento politico dell'Europa e noi oggi in quest'Aula siamo e rappresentiamo l'Italia che crede in una buona Europa. Proprio per questi motivi, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, vorrei subito sgomberare il campo da dubbi. Tutti noi vogliamo che gli obiettivi del PNRR vengano raggiunti - lo dico al Ministro - anche da questa parte dell'Aula. Non c'è dubbio su questo, ma è chiaro che non è compito dell'opposizione dire dove il Governo riesce, l'opposizione ha il dovere di far presente dove il Governo potrebbe fare di meglio, questo è il nostro ruolo e questo cerchiamo di fare. Con le norme non si risolvono i problemi, diceva la collega Zedda che non c'è e che apprezzo sempre molto per l'impegno e la passione che profonde nello svolgere il ruolo di senatore, ma non è certo l'opposizione che ha portato in Aula negli ultimi tempi una serie di provvedimenti che forse non erano proprio necessari per la vita del Paese, che sappiamo già essere regolamentato da una quantità enorme di leggi e forse sarebbe il caso di non approvarne delle altre, ma invece questa è proprio la direzione che ha preso questa maggioranza, per esempio con le questioni del Master Chef o della città capitale della mobilità. Sono tutte cose utili, ma forse ci si poteva anche concentrare su qualcos'altro.

Vorrei soffermarmi, però, su un altro aspetto, perché del PNRR si è parlato già molto nel dibattito e non credo che ci sia molto da aggiungere, anche perché il Ministro ha risposto in maniera assolutamente esaustiva.

Provo invece inquietudine per un altro aspetto, di cui anche si è parlato, ma che credo sia rilevante e che ci induce all'astensione dal voto su questo provvedimento, e cioè il passaggio che in maniera imbarazzante la Commissione europea è intervenuta a stoppare, dicendo che le misure relative all'aborto non c'entrano nulla col PNRR. È imbarazzante, ma questa maggioranza e questo Governo hanno portato avanti, attraverso quell'emendamento, il disegno di spostamento dell'asse sociale del Paese, che hanno evidentemente in mente. È un disegno che parte da un revisionismo storico volto a recidere le radici della nostra democrazia, che sono radici antifasciste per motivi temporali, perché risalgono all'epoca immediatamente successiva alla Seconda guerra mondiale. Questo revisionismo passa dall'intolleranza verso il pluralismo e la libertà di stampa alle questioni sociali trattate come un problema di ordine pubblico. Sono tutti aspetti che si sono visti negli ultimi tempi in quest'Aula a proposito di vari provvedimenti esaminati. È un disegno che, come sempre accade in questi casi, in ogni Paese e in ogni tempo, annuncia il suo primo compimento sul corpo delle persone, che viene politicizzato, colpevolizzato, intaccato nella propria sfera più intima, esattamente come accade in quei Paesi dove la democrazia è una formula vuota, dove vige l'autocrazia, proprio quello che noi qui non vogliamo, perché crediamo della nostra democrazia. È ancora più imbarazzante la difesa dell'emendamento che ha provato

a fare il Governo, perché con questo emendamento è evidente che si vuole rendere più impervia la strada per l'applicazione della legge n. 194, che è una legge che in alcune Regioni è praticamente disattesa per i pochi centri, le poche risorse economiche e il gran numero di medici obiettori. Qualche domanda bisognerà porsi sul perché il numero più alto di obiettori sia proprio nelle Regioni governate dalla destra: non è che magari qualche direttore generale di ASL, qualche assessore alla sanità fa pressioni sui medici, mettendo sul piano effetti e implicazioni per le loro carriere? Noi non lo sappiamo, ma sappiamo che in Regioni come le Marche targate Fratelli d'Italia esercitare il diritto all'aborto secondo le regole stabilite dalla legge è diventato impossibile e molte donne sono costrette ad andare fuori Regione.

Abortire non è semplice - è già stato detto - per nessuna donna: per quanto l'interessata possa essere adulta, strutturata, senza dubbi sulla propria scelta, è per lei sempre un momento di enorme sofferenza interiore, diversissima da persona a persona, che andrebbe gestito soltanto con grande cura, rispetto e delicatezza e a questo servono i consultori.

Portare nei consultori le associazioni antiabortiste è come portare in un centro vaccinale i rappresentanti dei no vax; significa trasformare i consultori in campi di scontro ideologico, luoghi di giudizio sociale, di colpevolizzazione delle donne nel momento di maggiore fragilità. Per questo i consultori devono restare strutture sanitarie, di servizio pubblico di uno Stato laico in cui non si parli altra lingua che non sia quella della medicina e della scienza. Vogliamo ridurre il numero degli aborti? Allora seguiamo quello che gli studi dicono da sempre, si lavori cioè sulla prevenzione e sull'educazione sessuale. Il sistema scolastico italiano invece non prevede tale educazione e la lascia, quando va bene, a qualche ora di lezione dell'insegnante di scienze, esattamente come trenta o quaranta anni fa. Ci occupiamo qui di scuola parlando di voto in condotta, seguendo ancora una volta la logica dell'autorità e della punizione e non quella dell'autorevolezza e dell'accompagnamento nella crescita degli studenti o, peggio ancora, si parla di scuola per proibire che qualche istituto dichiari festa il giorno del Ramadan, come se nella società le persone fossero plastilina modellabile attraverso divieti e proibizioni.

Ecco, questi aspetti sono inquietanti e questo state cercando di fare con questa norma sulla pelle e contro il corpo e i diritti delle donne. Per questi motivi quello che sarebbe stato un voto di astensione al provvedimento deve diventare e diventa, per quanto riguarda il mio Gruppo, un voto contrario.

RENZI (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, la ringrazio. Signor Ministro, noi stiamo cercando di prendere sul serio il suo appello delle 16,22. Alle 16,22 lei è intervenuto e ha detto una cosa sacrosanta. Ha detto che il PNRR è una cosa talmente seria che dovrebbe essere oggetto di discussione profonda tra di noi, dovremmo cercare di aiutarci. Poco importa poi che alle 16,23 il Ministro dei rapporti con il Parlamento abbia posto la questione di fiducia, tradendo l'obiettivo (*Applausi*) che ella aveva autorevolmente espresso. Diciamo



però che questa è una cosa che mettiamo in secondo piano. Certo, stupisce che io voglia fare un grande dibattito con l'opposizione e poi pongo la fiducia.

Il problema è che se vogliamo affrontare il tema del PNRR, bisognerebbe spogliarsi di ogni ideologia. L'ideologia di chi a destra ogni volta ci fa la telecronaca; è arrivata la terza, la quarta rata, sta arrivando la quinta rata. È normale che arrivino le rate. Non ho mai sentito nessuno dire che bello, ho pagato il mutuo. È normale che in un accordo arrivino le rate del PNRR. Allo stesso modo bisognerebbe liberarsi dall'ideologia di chi dice che abbiamo ottenuto 200 miliardi. Hanno dato 200 miliardi all'Italia non perché c'è stata una trattativa del Governo, ma perché c'è stato un algoritmo che ha spiegato che, essendo l'Italia in condizioni peggiori degli altri, aveva uno spazio di maggiore intervento. Liberiamoci dalle rispettive ideologie e guardiamo la realtà per come è. Questi soldi non li abbiamo ottenuti. Li stiamo prendendo a prestito dai nostri figli. È chiaro o non è chiaro che siamo in presenza di un'incredibile montagna di denari investiti sul futuro dell'Italia, di cui tra trent'anni, vent'anni o quindici, ci chiederanno conto le prossime generazioni?

È per questo, signor Presidente, signor Ministro, che io avverto l'esigenza di parlare in quest'Aula del PNRR, nonostante non sia l'argomento che va di moda, anzi, per andare sui giornali c'è bisogno di richiamare questioni etiche. Così come per avere la prima pagina dei giornali, c'è bisogno di aprire un dibattito sull'antifascismo, grazie alla solerzia di qualche funzionario RAI che, a mio giudizio, cerca di fare un favore a voi di destra e non si rende conto di aver fatto il più classico degli autogol, trasformando il monologo di un importante scrittore, che doveva essere visto da un milione di persone, in un messaggio a reti unificate che neanche il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Io non so se il fascismo alle porte, ma la mediocrità è già entrata in sala e ha già preso posto, perché la mediocrità del gruppo dirigente della RAI, che è riuscito a fare questa roba veramente un complimento lo merita a tutti i livelli. Se facessero così con la campagna degli Stati Uniti d'Europa, se avessero questa capacità di dedicarvi grande lungimiranza e intelligenza, faremmo il 20 per cento. (*Applausi*).

Vengo alla sostanza. Smettetela con la retorica dell'abbiamo ottenuto questi soldi; questi sono i soldi dei nostri figli. Ministro Fitto, ci conosciamo da qualche anno: non faccia la parte di quello che chiede considerazioni puntuali e poi si sdegna se qualcuno fa riferimento al CNEL e al presidente Brunetta. Vede, lungi da me l'idea di difendere una collega dei 5 Stelle sulla vicenda del CNEL, che ci ha visto su parti contrapposte nel referendum del 2016; ma questo PNRR serve a rilanciare il Paese o serve a rilanciare il CNEL? (*Applausi*). L'idea che voi stiate mettendo dei soldi per il CNEL, signor Ministro, è una barzelletta che non fa ridere. Qui non si tratta di giudicare Renato Brunetta, su cui ognuno ha il suo giudizio (il mio peraltro è storico). Il punto centrale è che voi restituite, con i soldi dei vostri figli, uno stipendio al presidente del CNEL, pur non essendo in presenza dei requisiti che consentirebbero astrattamente lo stipendio, perché si tratta di essere non già in pensione. Andate a violare la legge Madia, andate a fare una norma che viola la legge Madia per dare dei soldi a Renato Brunetta, perché altrimenti non vi sta in piedi il giocattolino. State sprestando i soldi degli italiani in marchette!

(*Applausi*). È diventato un marchettificio il PNRR; avete il coraggio di dirlo, sì o no? Non è così?

Diceva un grande artista, Munari, che tutti sono capaci di complicare, ma pochi sono capaci di semplificare. Caspita, ma fate le assunzioni per il PNRR! Cioè il PNRR serve a rilanciare il Paese nel virtuoso rapporto con le imprese. Ho trovato addirittura lirica l'espressione di De Poli, che sta evidentemente vivendo una fase di romanticismo assolutamente suggestiva, laddove ha parlato degli agricoltori come degli angeli custodi. Quando il mio amico De Poli ha questa visione così lirica sugli angeli custodi, io sento battere il cuore. Ma scendiamo un po' più sulla pratica e lasciamo per un momento la poesia: avete riempito il PNRR di assunzioni! Come li chiami, De Poli, angeli custodi anche quelli? Ma gli angeli custodi che assumete in tutti i provvedimenti per Lollobrigida a cosa servono? (*Applausi*). A cosa serve che, in ogni provvedimento che questo Governo porta in Aula, ci sia un'assunzione per Lollobrigida? Allora fate un pacchetto e fateglieste tutte insieme, anche se poi ancora non ho capito come mai continuiamo ad assumere gente per Lollobrigida: o per controllargli i treni o per inserire il formaggio nel menù, perché ha bisogno di gente, o per fare delle dichiarazioni veramente suggestive sull'antifascismo. Per quale motivo continuiamo ad assumere al Ministero dell'agricoltura?

La verità è che gli italiani devono sapere che voi state sprecando un'occasione; questo è il motivo per cui votiamo contro. E mettete lo spreco dei soldi degli italiani in scelte che sono ridicole: 60 milioni per la base in Albania, dove andare a portare i migranti, sapendo che ci sono 4 milioni e mezzo per un porto, 60 milioni e mezzo per la base in cui identificare i migranti in Albania. I soldi del PNRR vanno per 65 milioni in territorio albanese, perché voi impiegate 600 milioni di euro per andare ad affrontare questo tema. Abbiamo già avuto una discussione con il ministro Fitto, in un piacevole incontro in una scuola di Maglie (il suo Comune), dove io dicevo che secondo me alla fine, al massimo, i migranti che potranno essere accolti in Albania erano 1.500, mentre il ministro Fitto raddoppiava questa cifra in termini di attese, dicendo che secondo lui sarebbero potuti essere 3.000. Che siano 1.500 o 3.000, 600 milioni di euro dei soldi degli italiani, di cui 60 milioni presi dal PNRR, sono una vergogna. Metteteli nei centri di formazione e fate lavorare questi ragazzi, per dare una mano alle aziende del Nord-Est. (*Applausi*). Non continuate questo elenco di sprechi, che sta facendo paura.

Vado a chiudere. Ce ne sono ancora tanti di argomenti, ma non ho voglia di fare l'elenco finale. Io trovo che questo Governo ci stia prendendo in giro, ministro Fitto; glielo dico con la consueta amicizia e la tradizionale stima che comunque le porto.

L'emblema di tutto questo potrei farlo con mille esempi. Oggi ho visto che sui giornali scrivete che volete fare gli 80 euro, come un altro Governo dieci anni fa. Al di là del fatto che io sono sempre per la condivisione del *copyright*, e dell'*open source* tranquillamente: se fate gli 80 euro per 10 milioni di italiani noi siamo contenti. Si legge che la Meloni vuol fare come Renzi e vuol dare 80 euro agli italiani. Ma se si va a vedere la norma, si tratta di 80 euro *una tantum* per la tredicesima alle famiglie con un bassissimo livello di reddito, laddove gli 80 euro di cui si parlava e su cui c'è il marchio

registrato sono 80 euro che per dieci anni sono stati dati a 10 milioni di famiglie tutti i mesi. La differenza è che in un caso si danno 80 euro una volta per la tredicesima a poche persone, mentre nel caso precedente si davano 80 euro ogni mese a 10 milioni di persone. (*Applausi*). La verità è che voi state facendo una politica basata gli *slogan*, sugli *spot*. Oggi dite che sono arrivati i soldi del PNRR. Bene, avete preso questi soldi, avete rifiutato il dibattito perché ponete la fiducia, e mettete i soldi per risollevare non l'Italia, ma il CNEL, per pagare non le famiglie, ma Brunetta, per continuare a fare degli *slogan* che porteranno l'Italia ad essere indebitata. Il conto tanto lo pagano le prossime generazioni, che a voi non interessano, perché a voi interessano le prossime elezioni. Felice il Paese in cui finalmente torneremo a pensare alle prossime generazioni e non ai vostri sondaggi e alle vostre elezioni. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Desidero salutare gli studenti e i docenti dell'Istituto superiore «Blaise Pascal-Ubaldo Comandini» di Cesena. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1110 e della questione di fiducia (ore 16,50)**

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono già intervenuto prima in discussione generale e cerco di riprendere una questione che ho sottolineato. Stiamo discutendo di un provvedimento che sostanzialmente è diventato, come dicevo prima, un decreto *omnibus*. Ho cercato di spiegare prima, e cercherò di farlo in modo più concreto adesso, che su una serie di cose vi è la necessità di fare una discussione collettiva che non è stato possibile fare. Signor Ministro, non è stato possibile farla, tant'è che io posso dire delle cose, ma non incidono su niente. Le voglio però dire ugualmente.

Ho fatto riferimento, ad esempio, alle questioni della sicurezza sul lavoro, delle condizioni di lavoro, degli appalti e altro. Relativamente ai cantieri, se ad esempio faccio il rapporto tra la Lombardia, che è la regione più sviluppate d'Italia, quella che ha il PIL più elevato d'Italia, il mercato del lavoro più consistente, il numero di occupati più alto e le retribuzioni più alte, e la Germania, faccio notare che nei rapporti di lavoro si muore quattro volte di più in Lombardia: per quanto riguarda i decessi c'è un rapporto di uno a quattro. Se vogliamo fare una discussione poiché abbiamo la possibilità di avere risorse, dobbiamo capire per quale ragione succede questo e qual è la struttura produttiva. Ripeto, sto parlando della Lombardia in rapporto alla Germania: la proporzione dei morti sul lavoro è di quattro a uno. Credo che un Parlamento dovrebbe discutere e cercare di capire cosa si può fare, in quale

direzione andare. Forse il problema si trova al livello delle strutture produttive? Forse è perché molti imprenditori vogliono guadagnare troppo a discapito della sicurezza? Forse dipende dal fatto che siamo in ritardo sul terreno dell'innovazione? Forse sono tanti elementi, ma è il confronto che permette di affrontare e dare delle risposte non propagandistiche. Il dato vero è che ci viene impedito di fare una discussione del genere. A mio avviso, stiamo sprestando un'occasione rilevante per modernizzare questo Paese e per dare risposte.

Faccio un altro esempio per farmi capire meglio. Avete surrettiziamente previsto il raddoppio delle spese per deportare gli emigrati in Albania. In audizione la Confindustria spiega che manca manodopera. Inoltre, anche se venisse adesso implementata una politica per la natalità, solo fra diciotto o vent'anni vi sarebbero persone disponibili per il mondo del lavoro. Il problema è quindi come intervenire adesso. Questa, infatti, è la domanda. In questo Paese, nel 2035, il 50 per cento delle persone avranno più di sessantacinque anni e saranno fuori dall'età lavorativa. E nel 2042 saremo al 60 per cento. Allora, per dare una prospettiva, forse dovremmo affrontare la questione dell'immigrazione in altri termini. Ad esempio, quando si parla degli appalti, in una miriade di fabbriche e di aziende ci sono lavoratori che neanche conoscono l'italiano. È chiaro, dunque, che non possono comprendere le norme, anche perché non sono scritte nella loro lingua.

Bisogna, dunque, costruire una politica di accoglienza diffusa, coinvolgente, formativa, che sia in grado di rendere la manodopera una risorsa, perché questo è il dato fondamentale che dobbiamo attuare. Quindi, una politica di integrazione in grado di non creare allarme, che non deporti le persone in Albania perché, se sono tante e di colore nero, fanno paura ed allora è meglio che stiano lontane dall'Italia. Questo è il dato fondamentale ed il problema è come affrontarlo su questo terreno.

Signor Ministro, sulla transizione lei mi ha risposto che avete spostato fuori. Il problema è che questo tema non è rinviabile e lei sa quanto me che le persone che fanno un lavoro ripetitivo sono le più difficili e le più ostili al cambiamento, perché, ovviamente, il cambiamento fa paura. Faccio un esempio banale, perché bisogna parlarci concretamente. Se alcuni lavoratori per trent'anni hanno fatto tutti i giorni un lavoro più o meno ripetitivo in una fabbrica metalmeccanica, se quella fabbrica va in crisi e si dice loro che arriveranno delle novità, se non preparati, quei lavoratori e quelle lavoratrici non saranno miei alleati nel cambiamento, ma saranno contrari, perché questo è quello che avviene nella realtà.

Non c'è questa progettualità, questo è il dato. Il PNRR dovrebbe tenere conto di quanto accade in questo Paese, ma questo dato manca. Ciò vale anche sul terreno sociale. Riprendo la misura che avete inserito, obbrobriosa, sulla questione dei pro vita. Ho spiegato prima di aver presentato una interrogazione in merito. I consultori non ci sono, i medici, nella maggior parte dei casi, sono obiettori: al Nord il 52 per cento è obiettore; al Centro il 63 per cento ed al Sud addirittura l'80 per cento. Non ci sono consultori, non ci sono gli asili nido: questi sarebbero gli strumenti adatti per favorire le nascite e per favorire le donne; non porle di fronte a una situazione drammatica e travagliata, in cui, mentre devono decidere se abortire o meno, si trovano davanti

chi fa loro la morale. Così non funziona. Questo è l'errore fondamentale e la contestazione che si fa a questo provvedimento.

Infine, sul terreno della sicurezza sul lavoro, io non faccio l'elogio del Governo Draghi, perché noi eravamo contrari, però l'assunzione degli ispettori del lavoro è stata decisa dal Governo Draghi. Quindi, stabilito questo, se vogliamo fare una discussione sul problema, ad esempio, della *governance*, io non sono contrario ad alcune cose che aveva detto il ministro Fitto sulla *governance*.

Ad esempio, in base alla legge n. 81 del 2008, sono le ASL ad avere la responsabilità. Dopodiché, una volta fatte le assunzioni all'Ispettorato del lavoro, gli ispettori a chi fanno riferimento? I due organi si parlano? In quale posto si trova la *governance* di questa situazione?

Poi, questi ispettori del lavoro, che prendono 1.500 euro, sono ingegneri, perché sono coloro che dovrebbero intervenire, ad esempio, sulla questione delle condizioni del lavoro. Io non sono uno di quelli che pensano che dobbiamo essere giustizialisti. Chi controlla deve, in prima persona, essere in grado di dare un contributo di indirizzo. Poi, se un soggetto non si comporta bene, lo si penalizza e quindi si interviene, ma si va in questa direzione.

Anche a tale proposito, vogliamo inviare al Paese il messaggio che c'è un'attenzione, anche in termini di controllo? Il fenomeno del subappalto, infatti, è diventato inaccettabile, per le condizioni economiche e normative e per le condizioni dei lavoratori. Bene, allora facciamo così: evitiamo di fare i giustizialisti, ma stabiliamo che, anziché fare tante storie in tutti i tribunali, apriamo una sezione composta di magistrati che si occupano di sicurezza sui posti di lavoro. Lo possiamo fare? Io penso di sì, eviteremmo di fare tante discussioni inutili e daremmo al Paese il messaggio che il controllo c'è. Questa è la cosa che vi chiedo, questo è il dato fondamentale. Per questa ragione sono contrario a questa impostazione del PNRR. Giustamente qualcuno ha detto che non ci state dicendo la verità. State facendo una serie di marchette elettorali. È chiaro che non parliate, perché fare queste scelte vorrebbe dire dare una risposta, magari prima delle elezioni. In questo Paese si vota tutti i giorni e credo che questo non si debba fare.

Per queste motivazioni, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra voterà convintamente contro il provvedimento in esame, e negando la fiducia al Governo.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, signor ministro Fitto, oggi ci troviamo ad approvare, non solo nel corso di questa legislatura, il quarto decreto-legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Io ho ascoltato non soltanto la replica del Ministro qualche minuto fa, ma anche alcuni interventi dei colleghi, in particolar modo dei colleghi dell'opposizione, che hanno lamentato tutta una serie di argomenti che ritengo siano anche fuori tema rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che

oggi ci troviamo ad affrontare. Ho ascoltato anche numerose critiche che esulano dal tema trattato e non riguardano neanche il perché siamo arrivati oggi al quarto decreto.

Siamo arrivati al quarto decreto d'urgenza perché sono stati fatti numerosi passi in avanti, sono state già impegnate e utilizzate numerose risorse e poi anche perché il Consiglio Ecofin dell'8 dicembre dello scorso anno ha rimodulato il Piano stesso e quindi oggi il Governo italiano è costretto ad intervenire con una serie di progetti non previsti dal Piano nazionale che avevamo qualche mese fa, mentre altre risorse si aggiungono al Piano stesso e viene fatta una rimodulazione.

Si persegue quello che oggi chiedono tutte le forze politiche, cioè una semplificazione, perché da anni, da quando, appunto, abbiamo varato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutti quanti concordiamo sul fatto che sia difficile, oggi, con la burocrazia che ci ritroviamo mettere a terra il Piano di ripresa e resilienza nell'arco temporale previsto. Quindi, i passi che oggi sono stati fatti, anche grazie all'adozione di quattro decreti, vanno in questa direzione, cioè quella di spendere tutte le risorse - e siamo arrivati a quasi 200 miliardi di euro - che per il nostro Paese rappresentano un volano di sviluppo del prodotto interno lordo nel momento difficile che stiamo vivendo, non tanto per le complicazioni del nostro Paese - perché il Governo, dal punto di vista economico, sta facendo molto bene - ma per la situazione congiunturale economica che ci troviamo intorno, che condiziona le scelte del Governo.

Ecco perché oggi è importante snellire la procedura amministrativa e prevedere ulteriori strutture, se utili a spendere tutti i soldi, perché il compito che ci siamo imposti in questo Parlamento e come Governo è riuscire a spendere tutti i 200 miliardi di euro che, come dicevo, servono anche allo sviluppo del nostro Paese. Quindi, che cosa fa oggi questo decreto? Migliora e modifica la *governance*, semplifica, come dicevo. Noi oggi, proprio per raggiungere l'obiettivo della spesa, cerchiamo misure che vadano in tale direzione.

Ho letto anche tutta una serie di interventi delle categorie che oggi vengono toccate da questo decreto e tutte hanno espresso grande soddisfazione, soprattutto la categoria degli enti locali. Voglio dirlo in quest'Aula, da pugliese: l'ANCI stessa si è espressa in favore del decreto-legge al nostro esame, perché va incontro ai Comuni, che ottengono non soltanto risorse, ma anche delle possibilità, considerate, ahimè, le strutture burocratiche e le strutture amministrative molto deficitarie che si ritrovano. Tali strutture saranno tenute in seria considerazione anche per i progetti che - come qualcuno diceva in quest'Aula - sono stati defianziati e che verranno ulteriormente compresi. Per questo le categorie che sono state coinvolte e che entrano nel decreto-legge in esame hanno espresso soddisfazione per la sua approvazione.

Oggi ci troviamo in quest'Aula a ratificare la conversione in legge del presente decreto-legge; è stato fatto un lavoro egregio, importante e migliorativo dello stesso provvedimento presso la Camera dei deputati; sono numerosi gli argomenti trattati, che vanno dall'istruzione, all'università e alla ricerca, alla digitalizzazione, alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, agli investimenti infrastrutturali, ai trasporti e agli enti locali. Il decreto-legge in esame prevede infatti circa 10 miliardi per misure destinate ai Comuni e alle città metropolitane che sono transitate

fuori dal PNRR per diversi motivi. Vengono anche finanziati e vedono finalmente la luce dei progetti sulla rigenerazione urbana, un tema a noi molto caro e che da tempo il Gruppo Forza Italia si trova ad affrontare anche con delle proposte di legge. Vengono anche snelliti gli adempimenti relativi ai rendiconti dei cantieri che sono stati aperti e alle obbligazioni giuridicamente vincolanti che sono state già assunte. Diamo quindi un'accelerata anche a quei cantieri che sono aperti e che semmai scontano o potranno scontare successivamente dei ritardi.

Il provvedimento reca, inoltre, delle norme che si estendono anche a tutti i progetti defianziati e che comunque possono trovare oggi copertura con il PNRR.

Altro elemento positivo è l'aumento del 30 per cento delle anticipazioni per tutti gli interventi, che è proprio diretto a risolvere quei problemi anche economici e di liquidità che hanno molte amministrazioni comunali. Infatti, chi è stato amministratore comunale sa quante difficoltà ci sono nell'utilizzare risorse che ci sono nel bilancio; questa difficoltà c'è, quindi con il decreto-legge in esame aumentiamo l'anticipo delle risorse al 30 per cento.

È stato compiuto un lavoro importante, anche grazie al contributo del Gruppo Forza Italia alla Camera e al Senato, anche in tema di giustizia. Finalmente, infatti, si possono utilizzare tutti quei mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, quindi si opera una semplificazione in tal senso. In tema ambientale, oggi vi è la possibilità, dove non ci sono vincoli paesaggistici, di poter istruire in maniera più veloce le infrastrutture di ricarica elettrica; ci stiamo cioè ponendo il problema di andare verso una transizione ecologica, però in giro troviamo poche colonnine per la ricarica elettrica, quindi nelle aree dove non ci sono vincoli viene data la possibilità di realizzare questo tipo di infrastrutture. Viene altresì stabilita la possibilità di accedere a dei finanziamenti che vanno nella direzione di produrre biometano e biogas, quindi il provvedimento interviene anche sull'ambiente, come anche in ambito sanitario. Si introducono, infatti, delle modifiche alle normative vigenti in materia di finanziamento e funzionamento dei policlinici universitari, per migliorarne l'efficienza nel rispetto delle scadenze relative ai progetti del PNRR. Viene stabilita la possibilità di assumere personale sanitario a tempo determinato, anche oltre i limiti imposti da alcune normative in tale ambito (quindi senza avere un tetto alle assunzioni, come è previsto in molte Regioni in campo sanitario), per i prossimi quattro anni. Sono altresì previsti interventi sul fascicolo sanitario elettronico, quindi ci sarà un decreto del Ministro della salute per l'individuazione delle modalità tecnologiche anche per il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali.

Tutto va, quindi, in questa direzione anche in materia di istruzione e università, ambiti di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa nell'ambito di un *question time* in questo ramo del Parlamento, con la creazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari. Ne abbiamo parlato in quest'Aula, perché in un *question time* in cui veniva interrogato il ministro dell'università Bernini abbiamo trattato il tema dei finanziamenti per le università e del possibile utilizzo, finalmente, di queste risorse anche per avere gli alloggi e le residenze richiesti dagli studenti, dando così anche a quelli fuori sede la possibilità di un alloggio. Per questo riteniamo che il lavoro che si sta facendo,

che è ancora un *work in progress* - non per nostra volontà, ma perché anche l'Europa oggi ci impone finalmente una rimodulazione del Piano stesso proprio per riuscire a spendere le risorse - sia stato fatto bene e vada nella direzione giusta.

Ringrazio quindi per il lavoro svolto non soltanto il ministro Fitto, che in questo è impegnato quotidianamente, ma in questo caso anche il sottosegretario Matilde Siracusano, che ha seguito in questi quasi novanta giorni il decreto stesso. Esprimo quindi in quest'Aula il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, mi rammarico di vedere che il ministro Fitto non è più in Aula e quindi non può ascoltare qualcosa che avrei preferito potesse ascoltare direttamente, ma andiamo avanti.

Non vorrei tornare sulle modifiche apportate alla legge n. 194, perché ne hanno parlato estesamente e molto bene le colleghe del mio Gruppo che mi hanno preceduta, ma lasciatemi dire una cosa, perché da questa maggioranza si vedono inviti al liberismo più sfrenato quando si tratta di temi economici, ma provvedimenti e atteggiamenti decisamente reazionari quando si tratta di scelte individuali, soprattutto delle donne. Certo, è difficile pensare che da quella parte si possa levare un grido di aiuto o in difesa dell'autodeterminazione delle donne, se le colleghe di maggioranza si fanno appellare al maschile e ci tengono molto, a partire dalla presidente del Consiglio Meloni, per finire con la senatrice - sì, senatrice - Zedda. (*Applausi*). Il genere non è un'opinione e la grammatica italiana neanche. Evidentemente, però, la cultura patriarcale e maschilista probabilmente permea talmente tanto le donne della maggioranza, che forse pensano di doversi mascolinizzare per contare qualcosa e fare strada nei loro partiti. (*Applausi*).

Ma torniamo al decreto-legge in esame. Rimango sempre su uno dei mantra che tanto piacciono alla Presidente del Consiglio: voler lasciar fare a chi vuole fare, per tornare al liberismo di cui sopra. Peccato che, nel caso del PNRR, quelli che vogliono fare liberi da qualsiasi vincolo e controllo siano furbetti e delinquenti che vogliono essere liberi di fare come gli pare, tant'è che recentemente proprio la procura europea ha dovuto denunciare che ci sono stati 600 milioni di euro di maxitruffe sul PNRR proprio in Italia tra il Veneto e altri Paesi, cioè di 206 inchieste a cui stanno lavorando in merito al PNRR ben 179 riguardano l'Italia, l'86 per cento. Che dire? È un *record* di cui andare fieri, non c'è dubbio. E pensare che, secondo voi, non c'era bisogno di fare particolari controlli, tant'è che avete abolito il controllo concomitante della Corte dei conti, vi apprestate con altri provvedimenti ad abolire l'abuso d'ufficio, chiedete solo un intervento e l'azione del Comitato antifrodi, invitandolo ad occuparsi del PNRR (come se ci fosse bisogno di un invito: secondo me, dovrebbe farlo di *default*, ma evidentemente, nell'ottica di questa maggioranza, l'idea di controllare che qualcuno non rubi vale solo quando si tratta di superbonus e reddito di cittadinanza). (*Applausi*).



Torniamo a noi. Fino ad ora è stata messa a terra una percentuale quasi irrisoria nei primi quasi quattro anni di questa misura. Arriviamo addirittura solo all'8 per cento, togliendo quello che è stato speso per Transizione 4.0 e superbonus, misure derivate dai Governi precedenti. Senza di quelle, il tiraggio ad oggi e la messa a terra di queste ingenti risorse per il nostro Paese sarebbe un numero da prefisso telefonico. Che fate, pensando di poter risolvere il problema? Accentrate tutto, quando all'inizio avete preteso e imposto una *governance* che fosse diffusa e non accentrata a Palazzo Chigi, perché il Governo Conte voleva accentrare tutto in mano sua e controllare tutto; chissà che imbrogli volevano fare quelli del MoVimento 5 Stelle, noti alle cronache per truffe, imbrogli, latrocini (*Applausi*), acquisto di voti, compravendite e cose varie. Infatti, le cronache dei giornali ne sono piene tutti i giorni, neanche fossimo un Fratelli d'Italia qualsiasi. (*Ilarità*). E invece, avete preferito una *governance* diffusa. Appena siete arrivati voi al comando, vi siete resi conto che forse così non funzionava bene e che forse volevate controllare un po' meglio, alla luce, quella sì, della vostra grande esperienza in questi settori, quindi avete pensato bene di accentrare tutto nelle mani del ministro Fitto (che mi dispiace non sia qui), a partire dalla cabina di regia del PNRR, alla ZES unica, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione, e va bene così. È tutto in mano a lui, abbiamo fatto una sorta di Ministero dell'economia-*bis*: forse perché Fitto e Giorgetti non vanno tanto d'accordo? C'è qualche dissidio tra il Gruppo Lega e il Gruppo Fratelli d'Italia? Chissà, ce lo domandiamo. Il risultato è che non è migliorato proprio niente, perché siamo ancora allo zero virgola.

Avevamo così chiesto in un emendamento presentato a questo provvedimento che ci fosse la possibilità di avere una Commissione parlamentare di vigilanza sull'attuazione del PNRR. Va bene tutto, infatti, però questo Parlamento qualcosa potrà ancora contare in questo Paese o dobbiamo farci esautorare da tutto (*Applausi*), perché tanto i migliori sono tutti al Governo e noi possiamo fare solo gli schiacciabottoni? Colleghi della maggioranza - lo chiedo attraverso di lei, Presidente - avete un minimo di dignità o vi fate passare sulla testa qualsiasi cosa? (*Applausi*).

Naturalmente, qualsiasi proposta passa sotto la mannaia dell'ennesima fiducia. Pensare che alla fine della scorsa legislatura non facevamo altro che sentire urlare dai banchi di Fratelli d'Italia sulle fiducie poste dal Governo Draghi. Complimenti, siete riusciti a superarlo e non fate un fiato, non dite una parola e vi sta bene tutto. (*Applausi*). Come cambia il vento! Però, naturalmente, qualsiasi problema in questo Paese è colpa del superbonus, di quei cattivoni del MoVimento 5 Stelle che hanno fatto questa misura che - udite, udite - in tre anni ha fatto scendere il rapporto debito-PIL di oltre il 17 per cento - non so se avete capito bene la cifra - oltre ovviamente ad aver fatto salire il PIL del 13 per cento in due anni, ottenendo, oltre al recupero del PIL negativo dovuto alla pandemia del 2020, un bel rimbalzo e un ulteriore avanzo rispetto agli anni precedenti la pandemia. Chissà come mai negli altri Paesi europei, che pure avevano avuto meno problemi di noi, tutti questi effetti non ci sono stati. Oltretutto, c'è stato un incremento di introiti fiscali di circa 140 miliardi. Lo voglio ripetere: 140 miliardi, questi sì, effettivi e certificati negli ultimi anni. Probabilmente non saranno proprio tutti merito del

superbonus, ma una buona parte parrebbe proprio di sì, a fronte di soli 41 miliardi effettivi di esborso per crediti, che sono stati riscossi per il superbonus. È vero che teorici sono 216, ma quelli che effettivamente sono stati pagati ad oggi e messi in credito di imposta anche per gli anni futuri sono solo 41 miliardi. Direi quindi che il rapporto costi-benefici è nettamente a favore dei benefici, ma voi raccontate un'altra storia e buttate continuamente fumo negli occhi dei cittadini italiani. Oltretutto, mi domando: ma Giorgetti non era Ministro anche nella passata legislatura? Sarebbe bello saperlo.

Mi dia qualche secondo in più, Presidente, la prego. Il ministro Fitto prima ha detto che non è vero che ci sono stati 1,2 miliardi di tagli sulla sanità; peccato che lo smentiscano i suoi stessi Presidenti di Regione, l'intera Conferenza Stato-Regioni e che l'abbia smentito pure il presidente Garavaglia in quest'Aula qualche settimana fa, lanciando un grido d'allarme proprio su questo. Infatti dire che quei soldi si possono spendere anche da un'altra parte è come fare il gioco delle tre carte. Con i soldi che erano stati appostati per fare altro, se ci facciamo quello che dovevamo fare con il PNRR, non ci possiamo fare quello per cui erano stati previsti. Quindi, la finisca di raccontare bugie ai cittadini italiani. (*Applausi*).

In conclusione, Presidente, non parlo di Brunetta, di cui ha già parlato il senatore Renzi, perché è ovvio che noi criticavamo la norma *ad personam* e non la persona; tutto questo fa emergere solamente una cosa: la vostra palese incapacità di gestire i fondi del PNRR, che sono arrivati in Italia grazie al presidente Giuseppe Conte. (*Applausi*). E non parlo dell'ammontare dei fondi, quello sì, stabilito con parametri oggettivi e non casuali. È la stessa esistenza del PNRR ad essere merito del presidente Conte, che è riuscito a combattere i falchi dell'*austerità* e a ottenere una norma solidale. Per la prima volta, l'Europa ha mantenuto fede ai propri principi solidaristici, quelli su cui si fonda, ed è stato solo grazie al presidente Conte.

Per tale ragione ci opporremo sempre agli scempi dovuti alla vostra incapacità di gestire questo tesoro, anche dei nostri figli, e voteremo convintamente contro il decreto-legge in esame. (*Applausi*).

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, parliamo un attimo di questo tesoro lasciato ai nostri figli e spieghiamo un po' come funziona, perché qua vedo, come sempre, che in casa degli adepti dell'ex presidente Conte ci si dimentica come funziona. Sembra che sia un tesoro, sembra che ci regalino i soldi; ma che meraviglia! Potrei quasi cambiare idea nei confronti dell'Unione europea e questo potrebbe quasi risultarmi un aspetto positivo, se fra tante cose sbagliate (come le case *green* e così via) ci avessero dato questo "tesoro".

Allora, spieghiamo bene. Il PNRR è composto in parte da prestiti e in parte da sovvenzioni. Come funzionano i prestiti? L'Unione europea prende

a prestito del denaro, esattamente come se fossero BTP, e ci rigira il quantitativo; questi prestiti poi devono essere restituiti. Praticamente l'unica differenza fra emettere un BTP e il PNRR, quantomeno per la parte debito (che è la principale), è che non stanno immediatamente sul conto del Tesoro, ma l'emissione è da parte dell'Unione europea; dal punto di vista contabile è però esattamente identico, quindi stiamo facendo debito, ossia il fardello per le nuove generazioni, l'orribile debito pubblico e così via (a giudicare dalle solite parole di tutti, quando parlano del debito pubblico), quindi questo non tesoro, ma fardello per le nuove generazioni è tutto a carico nostro. Se uno va sulla pagina del MEF, trova esattamente il dettaglio delle cifre ricevute e delle rate da pagare. Faccio notare, per esempio, che fra pochi mesi cominciano le prime rate per ripagare un altro tesoro, il Sure (all'epoca fioccano le sigle). Se non ricordo male, credo che nel secondo semestre dell'anno precedente (e, se non sarà così, perché nel grafico non si vede benissimo, sarà il primo semestre del 2025) bisogna cominciare a restituire i soldi arrivati dall'Unione europea.

Qual è la differenza fra i due indebitamenti? L'argomento di molti ultraeuropeisti è che paghiamo interessi più bassi. In realtà, non è chiaro il meccanismo. Nonostante faccia parte della maggioranza e sia dello stesso partito del Ministro dell'economia e delle finanze, faccio ancora fatica - perché non sanno neanche al MEF qual è la formula con cui gli arriveranno i conti - a sapere bene quale sia il costo in termini percentuali. Supponiamo però che tale costo sia un po' più basso rispetto a quello delle nostre emissioni; di sicuro, non può essere più basso rispetto alla differenza fra lo *spread* che paga l'Unione europea e quello che paghiamo noi. Stiamo quindi parlando di una differenza che non può essere superiore al punto percentuale.

Che differenza c'è, se questi soldi li otteniamo con i nostri BTP oppure con questo sistema bizantino? La differenza, dal punto di vista puramente ragionieristico, alla fine è nulla, perché è evidente che, se emetto BTP, al momento del pagamento delle cedole, già subito una parte, vale a dire il 12,5 per cento, viene recuperata in termini di tasse. Viceversa, per la restituzione all'Unione europea non incassiamo assolutamente nulla. Dall'altra parte, è evidente che, se le emissioni sono come le ultime che sta effettuando il Tesoro, vale a dire quelle mirate ai cittadini italiani (come i BTP Valore), l'interesse viene pagato al cittadino italiano, il quale riceve questi interessi e probabilmente li spende. Nel momento stesso in cui inizia a spenderli, ecco che lo Stato italiano cominciare a incassare soldi derivanti dall'IVA e da ogni altro tipo di tassazione che questa spesa produce e che oltretutto normalmente produce sul territorio italiano, quindi è un rimettere in circolo denaro per l'economia. I tassi di interesse che dobbiamo pagare all'Unione europea sono pagati secchi all'esterno, quindi non incassiamo niente. Dal punto di vista della convenienza ragionieristica pertanto, il PNRR - questo regalo, questo tesoro del presidente Conte - non ci conviene.

D'altra parte, continuo a insistere su questo: una cosa negoziata da Conte e Gualtieri vi pare mai che possa essere una gran convenienza? Ma li avete controllati? Dal punto di vista ragionieristico, quindi, non c'è purtroppo niente da dire, poiché non è conveniente. Ci siamo trovati dentro questa situazione e bisogna cercare di gestirla al meglio.

Adesso vediamo qual è la differenza fra un'emissione di BTP - abbiamo detto che normalmente ci conviene di più - e quello che stiamo facendo. Mi rivolgo a tutti i miei colleghi che sono intervenuti lamentando l'esautorazione del Parlamento: il PNRR è l'esautorazione del Parlamento. Ci facciamo consegnare dall'Unione europea soldi che dobbiamo restituire esattamente come se fosse debito nostro, posto però che l'Unione europea ci dice come fare, ponendo mille paletti che costringono il Governo a varare duemila decreti, con una continua decretazione d'urgenza, in modo tale da essere in linea con le *milestone* previste da qualcun altro.

Devo riconoscere al ministro Fitto che sta facendo i salti mortali per riuscire a spostare quanta più parte possibile di questi soldi da cose inutili, com'era previsto inizialmente dai paletti messi dall'Unione europea, a cose che invece sono un po' più concrete. Ricordiamo che c'erano percentuali *monstre* dedicate alla transizione, alla parità di genere e a cose di questo tipo, che in una maniera o nell'altra con alcune modifiche si è riusciti a indirizzare verso cose produttive. È quindi ovvio che il PNRR equivale a meno Parlamento: basta che uno lo sappia. Più PNRR corrisponde a meno Parlamento. Poi però non lamentiamoci, perché sono altri che decidono per noi come bisogna fare, con un sistema e una velocità di applicazione solo ed esclusivamente governativi; non ce la potremmo fare, diversamente. Quando si dice che questo è un decreto *omnibus*, ci credo, perché nel PNRR e nei vari decreti-legge sul PNRR ci sono cose che a me, come parlamentare, piacerebbe molto avere di più sotto il mio controllo. Mi piacerebbe molto avere decreti omogenei, uno che parla di lavori pubblici, uno che parla di sicurezza sul lavoro, uno che parla di cultura e uno che parla di assunzioni nei tanto contestati Ministeri.

Certo, mi piacerebbe molto avere lo scrutinio, ma non è possibile fare venti decreti-legge, che vengano tutti controllati e discussi o tutti disegni di legge. Bisogna necessariamente affidarsi a decreti-legge *omnibus*, altrimenti è una beffa: noi prendiamo a prestito soldi e li dobbiamo restituire, ma in realtà neanche ce li danno, quindi dobbiamo pagare per il PNRR degli altri Paesi, ma non riceviamo i nostri soldi perché diventiamo inadempienti. Questo congegnato dal signor Conte e dal signor Gualtieri è stato un meccanismo clamoroso di deresponsabilizzazione e di perdita di sovranità del Parlamento. Basta che ce lo ricordiamo e non stiamo qua a lamentarci che il Governo è cattivo. Il Governo fa quello che può e fa buon viso a cattivo gioco, perché questa previsione è stata inserita in un sistema negoziato da altri, che è contro il Parlamento. Basta ricordarlo.

Arriviamo adesso alla parte dei *grant*, ma vi è anche una parte di sussidi, quindi saranno regali. Sarà questo forse il tesoro, sarà la piccola parte derivante dai sussidi, non quella del prestito. No, signori: purtroppo neanche questo è così. A tal riguardo, basta leggere le recenti comunicazioni dei Commissari economici dell'Unione europea, fra cui anche l'"ottimo" Gentiloni, per capire che, in questo momento, l'Unione europea ha un lievissimo problema: si sta rendendo conto che, anche per loro, dato che sono saliti i tassi, salgono i costi relativi a questo PNRR.

Ogni costo aggiuntivo della parte dei sussidi viene dunque ripartito esattamente con gli stessi criteri con cui normalmente vengono ripartiti i costi

di tutta l'Unione europea, quindi la nostra quota parte, quella che normalmente ci vede pagatori netti, è ripartita esattamente nello stesso modo. Pertanto, nel bilancio dell'Unione europea, quello cui noi partecipiamo direttamente, ecco che magicamente dobbiamo metterci i soldi (e quanto più salgono gli interessi, più ne dovremo mettere).

Questa era la parte sui *grant*, vale a dire sui sussidi, quindi non ci sono nessun tesoro e nessun regalo, bensì un sistema di "eliminazione" della possibilità di controllo del Parlamento su cifre così importanti, cui dobbiamo necessariamente far fronte, perché ci siamo trovati il pacchetto pronto.

Apprezzo veramente moltissimo il lavoro del ministro Fitto: se non ci fosse un Ministro così attivo, ci sarebbe anche stato il rischio di risultati disastrosi. Sono contento? No, non sono contento. È il mio ideale? No, non è il mio ideale. A me piacerebbe che questi soldi fossero ottenuti con titoli di Stato, per poi decidere noi sul momento che cosa fare, anche perché, mentre buona parte di questi obiettivi sono obsoleti, viceversa, guarda caso, le risorse che possiamo ottenere sui mercati finanziari sono pronte per la decisione di tutti.

Quello che però dovrebbe essere chiaro a tutti, ogni volta che parliamo di PNRR, è di non lamentarci se il Parlamento opera sempre di meno. E stiamo attenti a quando, in futuro, l'Unione europea ci proporrà altre forme di debito, perché le sirene hanno già iniziato a suonare. Basta leggere come Giavazzi, sul Corriere della Sera, martelli ogni volta sulla necessità di creare un fondo per la difesa comune.

Attenti: lo dico anche a chi ogni tanto, fra i miei alleati, si lascia tentare dalla sirena del debito comune per la difesa comune. La difesa comune non è la strada giusta. Bisogna stare molto attenti, perché la difesa di qualcun altro, esattamente come per le decisioni del PNRR, è la decisione di qualcun altro.

Ovviamente noi votiamo a favore del provvedimento, perché è stato fatto un grande lavoro di rimodulazione, ma non tiriamo ancora fuori storie relative a tesori o regali, perché qui di tesori e regali non ce n'è neanche per un centesimo. (*Applausi*).

ALFIERI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, come Gruppo Partito Democratico voteremo contro il decreto PNRR per il metodo e per il merito. Ci dispiace farlo, perché sul PNRR abbiamo investito tantissimo con le nostre donne e i nostri uomini migliori, che sono stati artefici del fatto che per la prima volta venisse costruito un piano a livello europeo, finanziato con debito comune, per affrontare le conseguenze del Covid e provare a rilanciare la nostra economia. Lo abbiamo fatto con il Governo Conte II e lo abbiamo fatto con Draghi, convintamente.

Mi dispiace dover ricordare al collega Claudio Borghi che il tandem Conte-Gualtieri ha portato più di 200 miliardi in Italia, convincendo la Germania (*Applausi*), cosa che loro non sono riusciti a fare, perché il ministro Giorgetti, rispetto a quello pensato da Gentiloni, non ha migliorato il piano,

ma l'ha peggiorato e ci impone vincoli stringenti. Quindi, il Governo Conte II ha vinto due a zero; il Governo Meloni-Giorgetti ha perso due a zero: questi sono i fatti, non le chiacchiere. (*Applausi*).

Sul metodo, un po' tutti abbiamo esagerato - dobbiamo ammetterlo - con l'eccesso della decretazione d'urgenza, ma qui si sta passando il limite. Il Comitato per la legislazione ha scritto nel suo parere cose molto vere sull'eterogeneità. Questo è un decreto che parla dell'attuazione degli investimenti del PNRR: di grazia, che cosa c'entrano l'albo dei periti, l'esonero contributivo per il lavoro domestico, gli interventi per la Pedemontana lombarda e le risorse per l'accoglienza agli ucraini? Tutte cose giuste, ma fate un decreto *ad hoc*: qui parliamo di attuazione del PNRR.

Dove sono la straordinaria necessità e urgenza di inserire qui dentro i fondi per costruire i centri d'accoglienza in Albania, quando ancora non si sa se siamo in grado di farlo? Infatti, ci sono una serie di approfondimenti da fare per capire che è una cosa da matti spendere 800 milioni per costruire un sistema analogo all'estero (*Applausi*), duplicando, con aliquote di polizia penitenziaria, aliquote di polizia giudiziaria, magistrati, cancellieri e impiegati, e moltiplicando i costi per una cosa che non sarà fattibile.

Ancora, quali sono i criteri di straordinaria necessità e urgenza per inserire, a decreto fatto, nella discussione parlamentare, temi legati alla disciplina delle guide turistiche o in materia di Camera di commercio? Poi la chicca, l'arcano: il mistero di dover inserire norme in materia di servizi consultoriali; ma che cosa hanno a che fare con la necessità di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, se non per fare una marchetta elettorale sulla pelle delle donne, perché questa è? (*Applausi*).

Voglio dirlo allora in maniera molto chiara: da questo punto di vista, la legge n. 194 del 1978 fu un compromesso alto e un confronto fra diverse culture e sensibilità politiche che si confrontarono a lungo. Qui, in un provvedimento che non c'entra niente si inserisce una norma che ha un retrogusto molto amaro, perché sappiamo benissimo che i consultori familiari hanno un ruolo importante e, quando una donna vi si avvicina, lo fa con un travaglio interiore, grandi difficoltà e dilemmi etici, pertanto ha bisogno di sentirsi accolta, compresa, informata e sensibilizzata, non colpevolizzata rispetto a quello che l'aspetta. Questo è il punto fondamentale, che non capite, sul pensare di toccare la legge n. 194 in un momento in cui invece servirebbe una riflessione su come aiutare e sostenere la famiglia e le donne e gli uomini nel momento della costruzione di una famiglia.

Ci aspettavamo che fossero inserite invece norme per rifinanziare il bando degli asili nido; ancora, non ne vediamo traccia. Ci si dice che sono stati messi i soldi, ma il bando? Ne abbiamo parlato tre mesi fa, ma ancora non è stato fatto per costruire nuovi asili nido.

Ci aspettavamo di trovare nel provvedimento norme volte a impedire le continue deroghe, perché nel 63 per cento dei bandi non vengono fatte assunzioni femminili. Avevamo stabilito la quota del 30 per cento: era stata una battaglia fatta dal Gruppo Partito Democratico per inserire il 30 per cento di assunzioni femminili, ma l'obiettivo è stato fallito da questo Governo. Ci

aspettavamo disposizioni con linee guida che inserissero norme sanzionatorie rispetto a questo, ma non vi è nulla di tutto ciò.

Passando a illustrare i motivi della nostra contrarietà nel merito, nel provvedimento si tagliano alcuni finanziamenti importanti che erano previsti, ad esempio per gli enti locali, per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sul dissesto idrogeologico e per la rigenerazione urbana, e poi si prova a fare il gioco delle tre carte. È inutile che il ministro Fitto - mi dispiace che non ci sia, mi sembra di capire che sia andato in Consiglio dei ministri - continui a dire che così è stato fatto anche in passato. A noi non interessa; a noi preme che questo Governo dia risposte alle Regioni, che si sono viste togliere 5 miliardi che erano destinati ad altri interventi, per provare a coprire i tagli che sono stati fatti, perché i definanziamenti sono tagli rispetto a investimenti attesi dai Comuni, da amministrazioni locali e da comunità che da tempo aspettavano fondi per lottare contro il dissesto idrogeologico, per la rigenerazione urbana, per le periferie e la loro riqualificazione. Sono stati poi tagliati 1,2 miliardi che erano stati destinati ad avere ospedali sicuri e sostenibili, dicendo che si attingerà ai fondi di cui all'articolo 20 della legge sull'edilizia sanitaria. Tutte le Regioni di tutti i colori, di centrodestra e di centrosinistra, hanno scritto al Governo per dire che quei soldi andavano per altri interventi. Io penso a casa mia, alla Provincia di Varese, al nuovo ospedale che doveva unire gli ospedali di Busto Arsizio e di Gallarate: i varesini aspettano di capire se verranno tagliati i soldi per quest'ospedale o se verranno tagliati quelli per altri ospedali, per interventi di messa in sicurezza di quelle realtà. È giusto mettere i Presidenti di Regione, di qualsiasi colore politico (in questo caso il Presidente è della Lega), davanti al dilemma di dover scegliere fra un ospedale e un altro, perché questo Governo non ha saputo programmare? Io lo trovo indecente. (*Applausi*).

Come mi ricordava giustamente il collega Crisanti, nella passata legislatura abbiamo fatto un investimento importante che abbiamo chiamato «Ecosistema innovativo della salute», in cui le innovazioni e gli investimenti nella tecnologia erano ancora più importanti, perché abbiamo visto che durante la pandemia non solo non eravamo preparati perché non avevamo adeguati servizi sociosanitari territoriali, ma non avevamo investito in particolare nel tema delle nuove tecnologie. L'*hub* per le pandemie, il polo di Siena, era un investimento fondamentale. Con la scelta di definanziarlo, di tagliarlo e di stralciarlo, si mette a rischio un investimento fondamentale per la prevenzione su un tema delicato come quello delle pandemie. Io spero che questo Governo ci possa ripensare e trovare le risorse necessarie per mandare avanti un tale progetto. (*Applausi*).

Mi avvio a concludere il mio intervento su quello che, a mio avviso, è il tema dei temi, che abbiamo posto anche questa mattina in una conferenza stampa come Gruppo Partito Democratico. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse il ministro Fitto, per chiedergli se ha ragione lui o ha ragione il ministro Giorgetti. Il ministro Fitto sostiene che chiudiamo tutto in tempo, mentre il ministro Giorgetti chiede di andare oltre il 2026. Ebbene, loro hanno scritto cose nel Documento di economia e finanza (DEF), ci hanno indicato il tendenziale

con cui crescerà il prodotto interno lordo (PIL) e hanno legato quel tendenziale agli investimenti nel PNRR (non ci hanno detto nulla del programmato, quindi domani andremo a discutere di cose che non conosciamo e non sappiamo). In questo caso, però, è a rischio lo stesso tendenziale, perché se non siamo in grado di mantenere gli impegni sull'attuazione del PNRR e siamo in clamoroso ritardo, rischiamo di fare i conti sbagliati sulla pelle degli italiani, perché a quel punto, se non ci sono quegli investimenti, altro che i numeri che ci sono sul tendenziale, rischiamo la recessione per la dabbenaggine di questo Governo che non sta attuando gli investimenti fondamentali sul PNRR. (*Applausi*). Questa dev'essere l'ossessione del Governo, non altre: non la lottizzazione della RAI, né riforme inutili come quella dell'autonomia differenziata e del premierato. Facciano le riforme che sono contenute nel PNRR per far fare un salto in avanti al nostro Paese. (*Applausi*).

LEONARDI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, parto da quelli che credo siano ringraziamenti doverosi da parte non solo dell'Assemblea, ma soprattutto di tutti gli italiani, per il grandissimo lavoro fatto dal Governo Meloni e dal ministro Fitto per non perdere le risorse del PNRR, mettere a terra i progetti e i programmi necessari al rilancio di questo Paese e soprattutto dare una necessaria risposta a quella che è stata dapprima la crisi pandemica che - lo ricordiamo tutti - ha fatto scaturire la nascita del PNRR, una crisi globale in cui - dobbiamo ricordare anche questo e il Ministro lo ha detto molto bene - le risorse che sono arrivate all'Italia sono purtroppo il sintomo di come l'economia italiana fosse quella con i parametri peggiori a seguito dei danni causati dalla pandemia, che ci portavano veramente in una crisi profonda. (*Applausi*).

L'Italia, a differenza della maggior parte dei Paesi europei, ha deciso anche di prendere tutte le risorse che poteva a debito, e sono oltre 150 miliardi. Ebbene, in questi mesi, già da prima, in campagna elettorale, e subito appena si è insediato il Governo, non abbiamo fatto altro che sentire la voce di cassandre che di volta in volta, quasi auspicando una sconfitta non del Governo, ma dell'Italia, dicevano che il Governo era in ritardo sulla terza rata, che i soldi non sarebbero arrivati, che avremmo perso risorse importanti per l'economia del Paese e poi per la quarta rata hanno fatto lo stesso. Ora che siamo invece a smentire con i fatti di volta in volta queste cassandre, non abbiamo sentito neanche una voce che avrebbe dovuto essere di gioia e di orgoglio per il lavoro fatto dal Governo. (*Applausi*). Queste cassandre e questi gufi sono stati smentiti con i fatti, già a partire dal presupposto per cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza non poteva essere modificato, per cui non potevano essere apportati correttivi, che invece sono stati e sono necessari affinché queste opere possano trovare un'applicazione pratica per il futuro della nostra Nazione.

Tale considerazione, che sembra basilare, è stata completamente ignorata da una componente politica, che evidentemente spera, in cuor suo, che



l'Italia fallisca e che questi obiettivi non vengano raggiunti. Noi invece, con grande pragmatismo e la grande capacità di cogliere non solo gli obiettivi, ma soprattutto le problematiche, abbiamo visto un Governo al lavoro fin da subito, perché è innegabile che la crisi economica e il rincaro dei prezzi e dei costi dovuti alle guerre hanno avuto un impatto pesante su quelle che dovevano essere le risorse e le operatività messe a terra. Nonostante questo - lo dice l'articolo 1 del provvedimento in esame, com'è stato ribadito più volte - nessun progetto viene mandato al macero, ma si è lavorato per garantire tutti i progetti. Sono obiettivi raggiunti, che fanno sì che l'Italia - dopo la terza e la quarta rata - sia stata la prima fra tutti i Paesi, nonostante la mole di risorse richieste, ad aver presentato richiesta addirittura per la quinta rata. (*Applausi*). È un successo che voglio ribadire con orgoglio in quest'Aula, perché è un successo italiano e mi dispiace se qualcuno lo vuole unicamente abbinare alla compagine governativa di oggi. Mi dispiace, perché in questo modo non si vede un risultato che non è solo per la destra o il centrodestra, ma per gli italiani, cercando di togliere un merito importante per questa revisione e per il lavoro fatto con l'Unione europea. Dobbiamo infatti ricordare che queste misure non le approviamo da soli, ma sono frutto di un confronto serrato, di una interlocuzione costante e continua e di una valutazione positiva da parte dell'Unione europea.

È quindi un successo che, a dispetto di chi continuava a parlare di fallimenti di questo Governo, certifica invece un risultato completamente opposto. (*Applausi*). Nessun taglio; lo voglio ribadire perché è necessario fare, a onore di chi ci ascolta, un'operazione verità. Mi soffermo allora solo su alcune delle misure perché in quest'Aula oggi si è svolto un ampio dibattito, ma si è parlato veramente poco delle misure del PNRR. Abbiamo 12 miliardi a favore delle imprese, 6,3 miliardi per la Transizione 5.0 (*Applausi*), 8 miliardi per l'agricoltura. Erano 5 e noi abbiamo scelto di investirne ulteriori 3. Non lo abbiamo fatto a seguito delle proteste che giustamente gli agricoltori e gli allevatori hanno fatto contro Bruxelles, ma lo avevamo fatto già prima, consapevoli che questo è un comparto essenziale per l'economia della nostra Nazione. Ricordo poi i 2 miliardi per gli alloggi universitari. Anche in questo caso tante polemiche ed un lavoro, seguito anche dalle polemiche sui commissariamenti, che oggi vede alcune inattività. E allora abbiamo giustamente deciso di intervenire anche con risorse importanti per un problema che riguarda i nostri giovani e il nostro futuro.

E ancora, 2,3 miliardi sono stati stanziati per le imprese e la ricerca. Vi è poi il tema della sanità. In queste settimane ne abbiamo veramente lette e sentite di tutti i colori al riguardo. Per quanto riguarda i tagli alla sanità, riprendo le parole che giustamente ha usato nella sua replica il ministro Fitto. In tema di sanità non ci sono tagli; gli ospedali e le strutture che vengono finanziati hanno trovato un diverso capitolo di copertura finanziaria nell'articolo 20. Questo per un'operazione che non vuole depotenziare e togliere fondi della sanità, ma vuole semplicemente portare a termine quei progetti (*Applausi*), perché altrimenti nel giugno 2026 quelle opere non sarebbero state completate e avremmo perso i finanziamenti del PNRR che hanno una scadenza temporale ben precisa. Tutti noi abbiamo una storia nei nostri territori e sappiamo quanto siano lunghi gli appalti e le procedure. Questa operazione

che è a costo pari, anzi aggiunge risorse alla sanità, è stata fatta per salvare quei progetti e non per cestinarli.

Sempre in tema di sanità ho sentito parlare di *omnibus*; ma allora qualcuno è contrario che si possano assumere gli specializzandi per dare una linfa importante (*Applausi*) di medici e professionisti sanitari all'interno delle nostre strutture che oggi mancano - ricordiamocelo - per l'assenza di una programmazione e per politiche sbagliate a livello europeo, che hanno visto il personale sanitario come un costo che grava sui bilanci? Ci troviamo oggi così senza medici di medicina generale e senza l'opportunità di avere nuove assunzioni per il personale sanitario e i medici ospedalieri. Qualcuno pensa che questo provvedimento sia un *omnibus* da cassare? Ce lo dica entrando nel merito e non facendo solamente polemica politica. (*Applausi*).

Stessa storia per il fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina. Sono tutti temi che vanno a impattare positivamente su un *vulnus* che abbiamo ereditato e sul quale ci stiamo spendendo.

Arrivo ora ad un tema che trovo assolutamente delicato. Mi riferisco cioè alla legge n. 194 evocato in tutti gli interventi che mi hanno preceduto - devo dire - anche a sproposito rispetto al tema. Mente, sapendo di mentire, chi dice che il Governo ha messo mano, ha cambiato e con questo provvedimento sta cambiando la legge n. 194. (*Applausi*). Noi, coerentemente con quanto detto e fatto, stiamo semplicemente dando piena attuazione alla legge n. 194, voluta dal legislatore, una legge di grandissimo equilibrio e di grandissimo rispetto per le diverse sensibilità che compongono il nostro Paese, ma soprattutto con grande rispetto per quelle donne che si apprestano a fare una scelta in un senso che sicuramente è lacerante per ogni donna che la compie o che pensa di farlo e poi cambia idea. In Italia è garantita la possibilità di accedere all'aborto attraverso la legge n. 194. Devo dire che chi ne fa e ne ha fatto, anche in questo dibattito, un uso strumentale e una bandiera politica credo che non abbia reso alle donne italiane un servizio giusto e di rispetto. (*Applausi*).

Vedo che il mio tempo sta terminando e non voglio aggiungere molte parole, se non dare proprio la parola alla legge n. 194, leggendo quello che la legge prevede e quello che oggi c'è in Italia e che - lo ribadisco - con l'emendamento e con questo atto non viene assolutamente toccato. (*Applausi*). Coerentemente con quanto dichiarato, si va ad applicare quanto prevede la legge n. 194. A volte mi stupisco che chi la usa come una bandierina non ne conosca il testo o forse decida di ignorarne alcune parti che invece noi reputiamo essenziali, proprio per garantire la libertà della donna; reputiamo essenziale che ci sia libertà di scelta e che tali parti possono essere applicate. La legge n. 194, all'articolo 2, prevede che «I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio

speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a)».

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Leonardi.

LEONARDI (*FdI*). Termino, Presidente.

«d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita». Questa è la legge n. 194, alla quale noi vogliamo dare attuazione piena. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Italo Calvino» di Città della Pieve, in provincia di Perugia, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1110 e della questione di fiducia (ore 17,55)**

PRESIDENTE. Poiché la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la chiama avrà inizio alle ore 18,30, avverto che la seduta è sospesa fino a tale ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,56, è ripresa alle ore 18,31).*

### **Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

#### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1110, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice Versace).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Versace.

*(Il senatore Segretario Lorefice fa l'appello).*

*(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 18,50 -, indi il vice presidente CASTELLONE - ore 19,02 -).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1110, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	164
Senatori votanti	164
Maggioranza	82
Favorevoli	95
Contrari	68
Astenuti	1

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 19.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

SPERANZON *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON *(Fdi)*. Signor Presidente, questo intervento nasce anche in ragione della provenienza dalla terra nella quale sono stato eletto e nella quale sono nato, Venezia, che ha un legame storico secolare con l'Armenia e con la comunità del popolo armeno, le cui tracce nel nostro territorio

risalgono addirittura ai tempi dell'impero bizantino. Abbiamo un'isola a Venezia, che si chiama appunto San Lazzaro degli Armeni, in onore della loro presenza sull'isola, in quanto già dal 1700 avevano costituito un legame fortissimo e significativo con la nostra città.

Il 24 aprile è una data importante, che molti non conoscono, perché ci sono tante, troppe pagine della storia che non sono state mai scritte o, in altri casi, sono state strappate. Ricorre in quella data la Giornata del ricordo del genocidio degli armeni, il grande male che ha colpito questo antico popolo cristiano durante il primo conflitto mondiale. È di fatto, quello del popolo armeno, il primo sterminio di massa del Novecento.

La notte tra il 23 e il 24 aprile 1915 a Costantinopoli iniziarono il rastrellamento della *élite* culturale armena, l'uccisione sommaria e la conseguente deportazione in massa della popolazione nelle zone interne turche dell'Anatolia, con le cosiddette marce della morte, durante le quali, lungo il tragitto, morirono migliaia e migliaia di persone.

Questo massacro, condotto dai Giovani Turchi al Governo dell'Impero ottomano, durò, di fatto, fino al 1916. Il movente fondamentale che ispirò l'azione del Governo dei Giovani Turchi fu l'ideologia panturchista, il sogno di un immenso territorio nel Mediterraneo e nel bassopiano turanico e la determinazione a riformare lo Stato su una base monoetnica, linguisticamente e culturalmente omogenea.

Armeni, greci, assiri ed ebrei: l'Impero ottomano era costituito, di fatto, da un mosaico di etnie e religioni. La popolazione armena, la più numerosa, di religione cristiana, che aveva assorbito gli ideali dello Stato di diritto di stampo occidentale, con le sue richieste di uguaglianza costituiva un ostacolo al progetto di omogeneizzazione del regime.

L'obiettivo degli Ottomani era la cancellazione della comunità armena come soggetto storico, culturale e soprattutto politico. Non secondaria fu la rapina dei beni e delle terre degli armeni, che servì da base economica della futura Repubblica kemalista.

La pianificazione del genocidio avvenne tra il dicembre del 1914 e il febbraio del 1915. Come dicevo prima, la notte del 24 aprile 1915, l'*élite* armena che viveva a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, venne arrestata, deportata ed eliminata. Poi si procedette al disarmo e al massacro dei militari armeni, costretti ai lavori forzati sulla linea ferroviaria Berlino-Baghdad. Nella primavera fu dato il via alla deportazione sistematica della popolazione armena verso il deserto di *Deir ez-Zor*. Pochi vi giunsero vivi: la maggioranza fu sterminata nel corso di vere e proprie marce della morte. La quasi totalità degli armeni scomparve dalla terra abitata da più di 2.000 anni e i loro beni furono confiscati. Un milione e mezzo di persone perse la vita, i due terzi degli armeni dell'impero ottomano. Molti furono i bambini islamizzati e le donne inviate negli *harem*.

Signora Presidente, è evidente che da parte del Governo turco, nell'immediatezza degli avvenimenti dei primi anni Dieci, non ci fu la presa di coscienza dell'enormità della tragedia che aveva causato la propria scelta politica nei confronti della popolazione armena. Sono passati centonove anni da allora e purtroppo sono pochi gli Stati nel mondo che riconoscono il genocidio degli armeni da parte dei turchi. Nel 2015, Papa Francesco, nel ricordare il

centenario del genocidio, dichiarò: «Nel secolo scorso la nostra famiglia umana è passata attraverso tre enormi tragedie senza precedenti: la prima, che è ampiamente ritenuta il primo genocidio del ventesimo secolo, ha colpito il popolo armeno».

La montagna sacra, l'Ararat, oggi all'interno dei confini turchi, può essere ancora contemplata dagli armeni nel territorio della loro piccola Repubblica sorta nel 1992 dalla dissoluzione dell'Impero sovietico e la vista di quelle cime oltreconfine alimenta quotidianamente negli armeni un sentimento di perdita. Sulla Collina delle rondini a Yerevan, che è la capitale dell'Armenia, il memoriale del *Metz Yeghern* (il grande male), l'Olocausto degli armeni, racchiude ed esprime l'impotenza e l'imponenza soprattutto della tragedia.

Per concludere, la situazione nel Caucaso è una polveriera anche oggi. Venti di guerra continuano a minacciare quelle terre ed i popoli che le abitano. È gravoso, ma necessario, che la comunità internazionale operi per garantire la pace in quell'area martoriata e ovviamente anche evitare che terribili eventi come quelli del 1915 possano rinnovarsi. (*Applausi*).

### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 24 aprile 2024**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del documento:

Documento di economia e finanza 2024 - *Relatrice* AMBROGIO Paola (*Relazione orale*) (Doc. LVII, n. 2)

La seduta è tolta (*ore 19,15*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo  
2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del  
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (1110)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL  
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE  
IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 1110 (pagg. 5-62). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 182.

ARTICOLI DA 1 A 46 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI 1, 2, 2-BIS  
E 3 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## TITOLO I

## GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

**Articolo 1.**

*(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)*

1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,

il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il



Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere *h*) e *i*), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera *f*). Gli schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera *f*), numero 2, e lettera *m*).

4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui le risorse di cui al primo periodo risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.

5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:

a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento « Servizi digitali e esperienza dei cittadini »;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento « Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà »;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento « Utilizzo dell'Idrogeno in settori *hard-to-abate* », alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;

d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento « Piani urbani integrati – progetti generali »;

e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento « Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità »;

f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento « Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie ».

6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:

a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;

b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

c) alla lettera c):

1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;

2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;

3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;

5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;

d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;

e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;

f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;

g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.

7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte », unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:

1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;

4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;

5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;

- 6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;
- 7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;
- 9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
- 10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
- 16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
- 18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
- 19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- 20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
- 21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
- 23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;
- b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;

- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
- h)* quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i)* quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*l)* quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

*m)* quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma 5 « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte », unità di voto 1.4;

*n)* quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

*o)* quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

*p)* quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

*q)* quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

*r)* quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

*s)* quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

*t)* quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « sono rese indisponibili » sono aggiunte le seguenti: « nel periodo 2026-2031 ».

10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:

a) l'articolo 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-*bis*. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020.

11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere *a*) e *c*), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC



rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo.

12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-*bis* è abrogato.

13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 « Case della Comunità » e 1.3 « Ospedali di Comunità », di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento 1.2. « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti. La regione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate

per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria *Next Generation EU-Italia*, di cui all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa *RepowerEU* inclusa nel PNRR.

## **Articolo 2.**

*(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico « ReGiS » che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a ri-

chiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico « ReGiS », la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.

3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite

alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. È fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.

4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito *internet* utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto- legge n. 13 del 2023, i cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.

### **Articolo 3.**

*(Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)*

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021–2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede, in particolare, a:

a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;

b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 è così integrata:

- a)* il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- b)* il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c)* il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- d)* il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e)* il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f)* un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
- g)* un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;
- h)* un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
- i)* un rappresentante della Corte dei conti;
- l)* un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- m)* un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
- n)* un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- o)* un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- p)* un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione Investigativa Antimafia.

4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)*, provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della

Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

9. All'articolo 512-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. ».

10. All'articolo 84, comma 4, lettera *a*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 » sono inserite le seguenti: « , nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ».

#### **Articolo 4.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo *RepowerEU*, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: « quattro direzioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque direzioni »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori. »;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale » e le parole: « di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

2) al settimo periodo, le parole: « Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ».

### **Articolo 5.**

#### *(Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è



riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

### **Articolo 6.**

*(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)*

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del perso-

nale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corrispondenza di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli

anni dal 2025 al 2029 , si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

### **Articolo 7.**

*(Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge

28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **Articolo 8.**

*(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori)*

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « per gli anni dal 2023 al 2026, » sono inserite le seguenti: « le regioni, ».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

*0a)* all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate »;

*a)* all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « superiore a trentasei mesi, » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

*b)* all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « anche per effetto di proroga » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » e, al terzo periodo, dopo le parole: « anche per effetto di proroga » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

*c)* all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: « prorogabile fino al 30 giugno 2026 » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

*2-bis.* Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiet-

tivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

*b*) le parole: « nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 4, dopo le parole: « gli enti locali, » è inserita la seguente: « anche »;

*b*) al comma 6, dopo le parole: « con le risorse interne, » sono inserite le seguenti: « ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-*ter*, »;

*c*) al comma 6-*ter*, al secondo periodo, dopo le parole: « non eccedente il 30 giugno 2026 » sono inserite le seguenti: « per i progetti del PNRR » e, al terzo periodo, dopo le parole: « il progetto del PNRR » sono inserite le seguenti: « ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 290, sono inseriti i seguenti:

« *290-bis*. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

*290-ter*. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ».

5. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 520 è abrogato.

6. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. ».

7. All'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

7-*bis*. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della



spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)*, della medesima legge n. 197 del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione.

10. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procede all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021 è ridotto a un anno.

14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in

materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa in materia sanitaria.

15-*bis*. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.

16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi *cloud* del Polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dell'investimento 1.1. « Infrastrutture digitali » della Missione 1, componente 1 « Migrazione al PSN – PAC pilota » del PNRR, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. « *Tourism Digital Hub* » e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.

17-*bis*. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;
- b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « delle competenze linguistiche » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza di almeno una lingua straniera » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento »;

2.2) la lettera *g*) è abrogata;

*c*) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « delle specializzazioni acquisite » sono inserite le seguenti: « , dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data, » e le parole: « , di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *g*), » sono soppresse;

2) al comma 3, dopo le parole: « le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento » sono inserite le seguenti: « , la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento »;

*d*) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera *b*), dopo la parola: « previa » è inserita la seguente: « eventuale » e dopo la parola: « consistente » sono inserite le seguenti: « , a scelta del richiedente, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « della durata » è inserita la seguente: « massima »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera *b*), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 »;

4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

5) al comma 7, lettera *a*), dopo le parole: « una dichiarazione preventiva dell'interessato, » sono inserite le seguenti: « efficace per dodici mesi, » e le parole: « di volta in volta » sono sostituite dalle seguenti: « all'atto della prima prestazione »;

e) all'articolo 7, comma 4, le parole: « , nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3 » sono soppresse;

f) all'articolo 12, comma 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: « intermediario » sono inserite le seguenti: « di servizi turistici »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, » sono inserite le seguenti: « alle agenzie di viaggio, ai *tour operator* e a ogni altro intermediario di servizi turistici ».

18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: « con almeno nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno otto anni »; al medesimo fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto « Polis » – Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « identificazione degli interessati, » sono inserite le seguenti: « ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, ». L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di *audit* dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di *audit* indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

21. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-*bis* del citato articolo 57 è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-*ter*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6 della legge

regionale della regione Lombardia 7 agosto 2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

### **Articolo 9.**

*(Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)*

1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera *a*), numero 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.

2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12

ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto – legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

5-*bis*. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

#### **Articolo 10.**



*(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR)*

1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « alle sedute della cabina di regia partecipano » sono inserite le seguenti: « il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena attuazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*bis*, comma 1, le parole: « spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a ), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, » sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: « con enti pubblici » sono inserite le seguenti: « , nonché con enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, ».

3. Al fine di concorrere al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:

a) la dotazione organica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nel limite massimo di una unità;

b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f-sexies*) è aggiunta la seguente:

«*f-septies*) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

#### Capo I

#### MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

#### **Articolo 11.**

##### *(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)*

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.

2. La Ragioneria generale dello Stato–Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *l*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento

e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

#### **Articolo 12.**

*(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi)*

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture.

2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel limite delle risorse stanziata a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente defianziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.

5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul « Fondo per l'avvio di opere indifferibili » di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».

*b-bis*) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».

12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (*Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana*) – 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti *internet* istituzionali »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: « si adeguano alle disposizioni » sono inserite le seguenti: « di cui agli articoli da 1 a 4 »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *2-bis.* Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo *4-bis* del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia. ».

c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione. ».

*14-bis.* All'articolo *1-sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma *4-bis.1* è inserito il seguente:

« *4-bis.2.* L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni

prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga ».

14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica ».

15. Fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC e assunti in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.



16-*bis*. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 « Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica », del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

16-*ter*. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-*quater* è inserito il seguente:

« 9-*quater*.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 “Rafforzamento *Smart Grid*”, del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies* e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri ».

16-*quater*. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

### **Articolo 12-*bis*.**

*(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)*

1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

*a)* agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

*b)* agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

*a)* il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

*b)* il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera *a)* del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera *a)*, e 2:

*a)* per «interventi di lieve entità» si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

*b)* per «interventi di media entità» si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.

7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **Articolo 12-ter.**

*(Disposizioni in materia di usi civici)*

1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.

#### Capo II

#### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

#### **Articolo 13.**

*(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)*

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 10, le parole: « sono stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita » e le parole: « e i crediti riconoscibili » sono sostituite dalle seguenti: « con le classi di concorso »;

b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: « per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per » sono sostituite dalle seguenti: « relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a »;

c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.

5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ».

#### **Articolo 14.**

*(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 « Istruzione e Ricerca » del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « equipollente o equiparato, » sono inserite le seguenti: « oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99, »;

b) all'articolo 16-ter:

1) al comma 4-bis:

1.1) al quinto periodo, la parola: « regolamento » è sostituita dalla seguente: « decreto »;

1.2) al sesto periodo: la parola « regolamento » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole « , anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono soppresse;

2) al comma 9:

2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. »;

2.2) al terzo periodo, la parola: « regolamento » è sostituita dalla seguente: « decreto ».

c) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. »;

*c-bis)* all'articolo 18-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è abrogato;

b) al comma 9, lettera d), le parole: « , a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7 » sono soppresse;

*b-bis)* i commi da 18-*novies* a 18-*undecies* sono abrogati.

3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale » sono inserite le seguenti: « , alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola, ».

4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R 2.1 della

Missione 4 – Componente 1 del PNRR, all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: « biennale » è sostituita dalla seguente: « annuale ».

5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'*E-Portfolio* previsto dalle « Linee guida per l'orientamento », adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.

6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della Missione 4–Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: « In un'apposita sezione sono » sono sostituite dalle seguenti: « In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì » e le parole « di alternanza scuola-lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ».

7. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.

8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: « (INAIL) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2–Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR ».

10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico ».

10-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 « Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico » della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-*quater*, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui ».

10-*ter*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-*bis*, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

11. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine

delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.

*1-ter.* Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-*bis*, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

*1-quater.* Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, è accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-*bis*.

*1-quinquies.* In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-*quater* per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche. ».

12. All'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. ».

## Articolo 15.

*(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)*

1. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a):

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

« a) aggiornamento dei profili dei curricula vigenti, mirando a: »;

1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto



dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al *made in Italy*; »;

1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente:

« 1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio; »;

1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « e del merito » e le parole: « e i relativi » sono sostituite dalle seguenti: « , le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti »;

2) alla lettera *d*), il secondo periodo è soppresso;

*b*) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della loro utilizzabilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo. ».

#### **Articolo 15-bis.**

*(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

#### **Articolo 16.**

*(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-*bis*:

1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: « È istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito: »;

2) al comma 2, le parole: « , è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, » sono sostituite dalle seguenti: « e si raccorda » e le parole: « e stipula » sono sostituite dalle seguenti: « anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle »;

3) al comma 3, le parole: « Sono organi della Scuola il » sono sostituite dalle seguenti: « La Scuola è composta dal » e la parola: « il », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « dal »;

4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: « , ne ha la rappresentanza legale » sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: « d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e » sono soppresse;

5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: « tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola » sono sostituite dalle seguenti: « avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola »;

6) al comma 6:

6.1) il primo periodo è soppresso;

6.2) al secondo periodo, le parole: « Il direttore generale è » sono sostituite dalle seguenti: « A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, » e le parole: « , con collocamento nella posizione di fuori ruolo » sono soppresse;

6.3) al quarto periodo, le parole: « Direzione generale » sono sostituite dalle seguenti: « segreteria tecnica »

6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. »;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda

fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. »;

8) al comma 9:

8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025 »;

8.2) al secondo periodo le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2024 » e le parole: « i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito »;

b) all'articolo 16-ter, comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: « ne coordina, » sono inserite le seguenti: « in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, »;

2) alla lettera a), la parola: « accreditamento » è sostituita dalle seguenti: « definizione delle linee guida per l'accreditamento »;

c) l'allegato A è abrogato.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

### Capo III

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

### Articolo 17.

*(Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 – « Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30) » del

PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-*bis*:

1) al comma 1, le parole « , per un importo pari a 660 milioni di euro, » sono soppresse;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. »;

3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione. »;

4) al comma 11, dopo le parole: « Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 » sono inserite le seguenti: « ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, »;

b) all'articolo 1-*ter*, comma 4, le parole: « dalle regioni » sono soppresse;

c) dopo l'articolo 1-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 1-*quater* – (*Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie*)–1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-*bis*. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera *d*) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale. ».

*d*) dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Art. 2-bis. – (*Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari*) – 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. ».

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, » sono sostituite dalle seguenti: « destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale, »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. »;

c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente. ».

### **Articolo 18.**

*(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)*

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 – Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono soppresse e le parole: « sentiti i ministri competenti » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022. ».

2. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « negli anni 2022 o precedenti » sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: « , pari a 600 milioni di euro » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:

a) hanno partecipato, in qualità di *Principal Investigators*, a bandi *Starting grants* o *Consolidator grants* dello *European Research Council* e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;

b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA). »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, *1-bis* e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2. ».

3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma *3-ter*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi *5-bis* e *5-ter*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

*3-bis.* Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della



revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

*3-ter.* Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

#### Capo IV

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

#### Articolo 19.

*(Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 « Sport e inclusione sociale », del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui

al comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

## Capo V

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

#### Articolo 20.

*(Modifiche al codice dell'amministrazione digitale)*

1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società *in house*. »;

b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: « previsti dalla legislazione vigente » sono sostituite dalla seguente: « attivi »;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. »;

2) al comma 5, le parole: « a tal fine necessari e » sono sostituite dalle seguenti: « a tal fine necessari, o » e dopo le parole: « archivi informatizzati », sono inserite le seguenti: « , integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3, »;

d) l'articolo 64-ter è sostituito dal seguente:

« Articolo 64-ter (*Piattaforma di gestione deleghe*) – 1. Il cittadino iscritto nell'ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica a non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.

2. Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5 dell'esercizio della delega da parte del delegato.

3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile nella piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.

4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe conferite al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.

5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. ».

e) dopo l'articolo 64-ter è inserito il seguente:

« Art. 64-quater. – *(Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet)–1.* Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati

pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e periodicamente aggiornate, definiscono:

a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;

c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;

d) gli standard tecnici adottati per garantire l'interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;

e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;

f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.

4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.

116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono affidate la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio nonché la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli *Identity provider* pubblici i servizi di verifica di cui al secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;

b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, quanto a 69 milioni di euro, a valere sulle

risorse assegnate per l'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del PNRR e, quanto a 33 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT-Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis*, le versioni digitali della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del presente codice. Salvo gli utilizzi previsti della TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati *online* o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. ».

2. Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-*quinquies* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio

2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, della valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

*3-bis.* In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.

*3-ter.* La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

a) l'amministratore unico o l'organo delegato è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.

*3-quater.* Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

adotta gli opportuni presìdi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito *internet*.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al primo periodo, le parole: « interamente partecipata dallo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « controllata, anche indirettamente, dallo Stato ».

5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 – “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA”, all'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: « terza missione », sono aggiunte le seguenti: « , nonché alla società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ».

5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano « Italia a 1 Giga », inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) », del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui



all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano «Italia a 1 Giga». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 20-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci)*

1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 «Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci» della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi *Port Community System* delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi *standard* relativi ai sistemi *Port Community System* interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 21.**

*(Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le

pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

#### **Articolo 22.**

##### *(Disposizioni urgenti in materia di personale)*

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « o titoli equipollenti o equiparati » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea »;

2) al comma 4:

2.1) all'alinea, le parole « l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due anni consecutivi »;

2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

2.3) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato »;

*b*) all'articolo 14:

1) al comma 11, terzo periodo, le parole: « per uno solo dei distretti » sono sostituite dalle seguenti: « per una o più sedi dei distretti »;

2) dopo il comma 12-*ter* è inserito il seguente:

« *12-quater*. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato. »;

*c*) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Articolo 16-*bis*. – (*Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato*)–1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690

per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 – 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, è destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.

5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « analisi e comparazione della grafia » è inserita la seguente: « , trascrizione, »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. ».

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.

7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-*novies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

### **Articolo 23.**

*(Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento MIC1 – 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

### **Articolo 23-bis.**

*(Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle

macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.

2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;

b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.

5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-*sexies* del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, a un'indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria. L'effettivo servizio non comprende i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 « Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi », del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

#### **Articolo 24.**

*(Norme in materia di giustizia tributaria)*

1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« *10-bis.* Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente comma è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, è realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati

operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

- a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
- c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
- d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

*10-ter.* La prova scritta di cui al comma 10-*bis* consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui all'articolo 4-*quater* del decreto legislativo n. 545 del 1992 è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.

*10-quater.* I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-*bis* che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-*quinqües* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ».



2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 10-*bis* e 10-*ter*, della legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*quinquies*, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « di almeno sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

b) all'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o da altri enti pubblici »;

c) all'articolo 6, comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari »;

2) il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 24, comma 1:

1) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-*bis*) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari »;

2) alla lettera m-*bis*), le parole: « di componenti » sono sostituite dalle seguenti: « di magistrati e di giudici tributari ».

## **Articolo 25.**

*(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)*

1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. »;

b) dopo l'articolo 551 è inserito il seguente:

« Art. 551-bis. – (*Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*) – Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa. »;

c) all'articolo 553:

1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-*septies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo. »;

2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.

L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-*bis*, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-*bis*, primo comma.

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinqüies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: « a cura del cancelliere », sono inserite le seguenti: « alle parti, » e dopo le parole: « fuori dall'udienza », sono inserite le seguenti: « e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinqüies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice. »;

b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II, dopo la parola: « mobiliare » sono aggiunte le seguenti: « e presso terzi »;

c) dopo l'articolo 169-*sexies* è inserito il seguente:

« Art. 169-*septies*. – (*Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati*) – La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;

2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;

3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento. ».

3. L'articolo 551-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore precedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al

mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.

5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.

#### **Articolo 25-bis.**

*(Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati)*

1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2 ».

#### **Articolo 26.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) “casellario giudiziale” è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; »;

2) alle lettere a-bis), b), c) e d), le parole: « l'insieme dei dati relativi a » sono sostituite dalle seguenti: « la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i »;

3) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) “ufficio centrale” è l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia; »;

4) dopo la lettera p-bis) è inserita la seguente:

« p-ter) « DGSIA » è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia; »;

5) alla lettera q), il segno di interpunzione: « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

6) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

« q-bis) « PDND » è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi. »;

b) all'articolo 28:

1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: « nelle more » sono inserite le seguenti: « dell'accreditamento alla PDND, »;

2) al comma 7, le parole: « Nei certificati » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati »;

3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7 ».

c) all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: « avviene » sono inserite le seguenti: « mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accREDITAMENTO alla PDND, la consultazione avviene »;

d) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole da: « decreto dirigenziale » a: « dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: « dati personali » sono aggiunte le seguenti: « e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale »;

e) dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

« Art. 42-bis. – (*Gestione del sistema informatico*) – 1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA.

2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;

d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

g) assicura l'accREDITAMENTO alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. »;

f) all'articolo 43, comma 1, le parole da: « con decreto dirigenziale » a: « le tecnologie, » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale ».

**Articolo 27.**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa)*

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) al comma 1, le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2023 »;

2) al comma 2, le parole: « nell'ultimo quinquennio » sono sostituite dalle seguenti: « nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 » e le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2023 »;

b) all'articolo 93, comma 1, le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2023 ».

**Capo VII****DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****Articolo 28.**

*(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)*

1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatico 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti.

**Capo VIII****DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO****Articolo 29.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)*

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché » sono sostituite dalle seguenti: « all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché »;

b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:

« *1175-bis.* Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. ».

2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto »;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma *5-bis.* ».

3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo *18-bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; ».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. »;

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000. »;

3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500 »;

4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500. »;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. »;

c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. »;

d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono

destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445 ».

5. L'articolo 38-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.

6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 è sostituito dal seguente:

« 354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. ».

7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito *internet* istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato « Lista di conformità INL ». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.

17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27. – *(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)* – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-*bis*, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-*bis* annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-*bis*, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al

presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 »;

b) all'articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA; »;

2) alla lettera c), le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e *b-bis*); »;

c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere *b-bis*) e c), e 101, comma 1, primo periodo. ».

*c-bis*) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-*bis*, di cui all'allegato 2-*bis* annesso al presente decreto.

20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **Articolo 30.**

*(Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo)*

1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole « maggiorato di 5,5 punti; » sono aggiunte le seguenti: « se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b*) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera; »;

*c*) dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere *a*) e *b*) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere *a*) e *b*). ».

2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, le parole: « si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. » sono sostituite dalle seguenti: « sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile. ».

3. All'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'alinea, le parole: « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze » e le parole: « nei seguenti casi » sono sostituite dalle seguenti: « in caso di »;

b) alla lettera a), le parole: « nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da » sono soppresse;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza. ».

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.

7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

*a)* in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

*b)* in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere *a)*, prima e terza parte, e *b)*, primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo.

9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

*a)* in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

*b)* in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.

11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:

*a)* invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

*b)* invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

*c)* inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

*d)* invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.

13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *b-bis*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo. L'INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera *a)*, ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

### **Articolo 31.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)*

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:

a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;

b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;

c) quanto a 6.077.968 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale.

6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 660 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 710 unità »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) ispettori: 271; »;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) appuntati e carabinieri: 254; ».

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro

2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.

11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera *c*) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. ».

12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: « dall'INPS e dall'INAIL » e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole « INPS e INAIL » sono aggiunte le parole « , ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi, ». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del *budget* assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto *budget* assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

## Capo IX

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

#### **Articolo 31-bis.**

*(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano)*

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 « Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare », del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il

rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-*bis* e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.

### **Articolo 32.**

*(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento. »;

b) il comma 139-*ter* è sostituito dal seguente:

« 139-*ter*. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. »;

c) il comma 139-*quater* è abrogato;

d) al comma 140:

1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: « di riferimento del contributo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028 »;

2) alla lettera *c-bis*), la parola: « biennio » è sostituita dalla seguente: « triennio »;

e) al comma 141, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028 »;

f) al comma 143:

1) al primo periodo, la parola: « affidare » è sostituita dalla seguente: « aggiudicare » e le parole: « l'affidamento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'aggiudicazione »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la



lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. »;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori. »;

g) al comma 144:

1) al primo periodo, le parole: « entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli » sono sostituite dalle seguenti: « a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli » e dopo le parole « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono inserite le seguenti: « , o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

h) al comma 145:

1) dopo le parole: « articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 » sono inserite le seguenti: « , e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato »;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

i) il comma 146 è sostituito dal seguente:

« 146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni

fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »;

*l)* al comma 147, le parole: « , in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sono soppresse;

*m)* al comma 148, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7. »;

*b)* all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole da: « la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa »;

2) al comma 4, le parole: « euro 29 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30,27 milioni di euro »;

3) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per le finalità di cui al primo periodo è, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024. »;

4) al comma 6, le parole « pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro, a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a 15.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro, »;

5) al comma 7:

5.1. all'alinea, le parole: « 94.856.475 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 96.126.475 euro »;

5.2. alla lettera *b*), dopo le parole: « quanto a » sono inserite le seguenti: « 1.270.000 euro per l'anno 2024 ».

### **Articolo 32-bis.**

*(Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino)*

1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato « Linea 2 della metropolitana della città di Torino », è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

### **Articolo 33.**

*(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali « piccole opere »)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 29-*bis*, quarto periodo, le parole: « 31-*ter* » e le parole: « nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. » sono soppresse;

b) al comma 31, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono aggiunte le seguenti: « , o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile »;

c) il comma 31-*bis* è sostituito dal seguente:

« 31-*bis*. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024. »;

d) il comma 31-*ter* è abrogato;

e) il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. »;

f) il comma 33 è sostituito dal seguente:

« 33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, nonché l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni

sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

g) il comma 34 è sostituito dal seguente:

« 34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. »;

h) al comma 35, le parole: « previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020” » sono sostituite dalle seguenti: « ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »;

i) al comma 36, le parole: « , in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sono soppresse.

### **Articolo 33-bis.**

*(Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento)*

1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: « progettazione » sono inserite le seguenti: « e alla realizzazione dei lavori » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La fase di realizzazione

dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziare dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

#### **Articolo 34.**

*(Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)*

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: « per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026. »;

b) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.

2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.

#### **Articolo 35.**

*(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 42-*bis*, dopo la parola: « confluite » sono inserite le seguenti « , per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro, » e dopo le parole: « 13 luglio 2021, » sono inserite le seguenti « e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, »;

b) al comma 42-*quater*, dopo le parole: « I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-*bis*, » sono inserite le seguenti: « unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, ».

#### **Articolo 36.**

*(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023)*

1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (« *Do No Significant Harm* ») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

1-*bis*. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2025 ».

2. All'articolo 15-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*ter*. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. ».

2-*bis*. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario ».

2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari



al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

#### **Articolo 36-bis.**

*(Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

#### **Articolo 37.**

*(Attività del « Nucleo PNRR Stato-Regioni »)*

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato « Progetto bandiera », ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; ».

#### **Articolo 37-bis.**

*(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Articolo 38.**

#### *(Transizione 5.0)*

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECO-FIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15–« Transizione 5.0 », della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.

2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi

di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: *a)* i *software*, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (*Energy Dashboarding*); *b)* i *software* relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai *software*, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera *a)*.

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

*a)* gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere *b)* e *c)* concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del medesimo articolo 12;

*b)* le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera *a)* del presente comma e in ogni caso sino al massimo

di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di *cloud computing*, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

- a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici

dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera *a*), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera *b*). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:

*a) ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

*b) ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

11-*bis*. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

11-ter. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il re-

lativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e *in situ* di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

17. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

*b-bis*) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;

e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni *ex ante* ed *ex post* di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente,



non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

19. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni *ex post* di cui al comma 11, lettera *b*), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7 – Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.”.

### **Articolo 39.**

*(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)*

1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

### **Articolo 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. All'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso.

#### **Articolo 40.**

*(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

2. All'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « sessanta giorni », ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 867 è inserito il seguente:

« *867-bis.* Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio. »;

b) dopo il comma 870 è inserito il seguente:

« *870-bis.* Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio. ».

4. Al fine di attuare la riforma 1.11, « Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie », della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 è approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed è trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro (*task-force*), composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro (*task-force*), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria

sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.

#### **Articolo 41.**

*(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio

2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 « Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici », investimento 2.1 « - Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica », è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'ENEA esegue i controlli *in situ*, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

#### **Articolo 41-bis.**

*(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: « coltivatore » è sostituita dalla seguente: « conduttore ».

#### Capo X

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

#### **Articolo 42.**

*(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « e dal Ministero della salute » sono sostituite dalle seguenti: « , dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), »;

b) al comma 15-*undecies*, lettera g), dopo le parole « di telemedicina » sono aggiunte le seguenti: « , di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment* – HTA) relative ai dispositivi medici »;

c) al comma 15-*duodecies*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il *target* comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”, l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 43.**

*(Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)*

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 « Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione », del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SO-GEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre

2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

#### **Articolo 44.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

1. All'articolo 2-*sexies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. »;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-*bis* o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1. ».

1-*bis*. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « . Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

#### **Articolo 44-bis.**

*(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)*

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: « nel limite del 2 per cento dell'organico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale »;

*b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale) ».

#### **Articolo 44-ter.**

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al settimo periodo, dopo le parole: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano » sono inserite le seguenti: « agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale »;

*b*) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: « Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa de-



gli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».

#### **Articolo 44-quater.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica)*

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « possono procedere » sono inserite le seguenti: « , fino al 31 dicembre 2026, »;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: « È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa »;

d) al decimo periodo, le parole: « di cui all'ottavo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al nono periodo »;

e) al dodicesimo periodo:

1) dopo le parole: « purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 » sono inserite le seguenti: « alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma »;

2) dopo le parole: « ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico » sono aggiunte le seguenti: « che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma ».

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « di emergenza-urgenza ospedalieri » sono sostituite dalla seguente: « sanitari ».

#### **Articolo 44-quinquies.**

*(Norme in materia di servizi consultoriali)*

1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

#### **Art. 44-sexies.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.

#### **Articolo 45.**

*(Abrogazioni)*

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.

#### **Articolo 46.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per gli Allegati 1, 2, 2-*bis* e 3 si rinvia all'Atto Senato 1110 (pagg. 300-337)

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 23 aprile 2024. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 18 2



Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 1110**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Fid.	Disegno di legge n.1110. votazione questione di fiducia	164	164	001	095	068	082	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate Presiedeva alla votazione per appello nominale numero 1: CASTELLONE MARIA DOMENICA

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>I</b>
Alberti Casellati Maria Elisab	M
Alfieri Alessandro	C
Aloisio Vincenzo	C
Ambrogio Paola	F
Amidei Bartolomeo	F
Ancorotti Renato	F
Balboni Alberto	F
Barachini Alberto	M
Barcaiulo Michele	F
Basso Lorenzo	C
Bazoli Alfredo	C
Bergesio Giorgio Maria	F
Bermi Anna Maria	M
Berrino Giovanni	F
Bevilacqua Dolores	C
Biancofiore Michaela	F
Bilotti Anna	C
Bizzotto Mara	F
Boccia Francesco	C
Bongiorno Giulia	F
Borghese Mario Alejandro	M
Borghesi Stefano	F
Borghi Claudio	F
Borghi Enrico	C
Borgonzoni Lucia	F
Bucalo Carmela	F
Butti Alessio	M
Calandrini Nicola	F
Calderoli Roberto	F
Calenda Carlo	M
Campione Susanna Donatella	F
Camusso Susanna Lina Giulia	C
Cantalamesa Gianluca	M
Cantu' Maria Cristina	F
Casini Pier Ferdinando	C
Castelli Guido	F
Castellone Maria Domenica	C
Castiello Francesco	C

182ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Aprile 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante	
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>I</b>
Cataldi Roberto	C
Cattaneo Elena	M
Centinaio Gian Marco	
Ciriani Luca	M
Cosenza Giulia	F
Craxi Stefania Gabriella Anast	M
Crisanti Andrea	C
Croatti Marco	C
Cucchi Ilaria	C
Damante Concetta	C
Damiani Dario	F
De Carlo Luca	F
De Cristofaro Peppe	C
De Poli Antonio	F
De Priamo Andrea	F
De Rosa Raffaele	F
D'Elia Cecilia	C
Della Porta Costanzo	F
Delrio Graziano	C
Di Girolamo Gabriella	C
Dreosto Marco	F
Durigon Claudio	M
Durnwalder Meinhard	A
Fallucchi Anna Maria	F
Farolfi Marta	F
Fazzolari Giovanbattista	M
Fazzone Claudio	F
Fina Michele	C
Floridia Aurora	C
Floridia Barbara	C
Franceschelli Silvio	C
Franceschini Dario	C
Fregolent Silvia	C
Furlan Annamaria	C
Galliani Adriano	F
Garavaglia Massimo	F
Garnero Santanche' Daniela	M
Gasparri Maurizio	F
Gelmetti Matteo	F
Gelmini Mariastella	
Germana' Antonino Salvatore	
Giacobbe Francesco	M
Giorgis Andrea	C
Guidi Antonio	F
Guidolin Barbara	
Iannone Antonio	F

182ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Aprile 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Irto Nicola	C
La Marca Francesca	M
La Pietra Patrizio Giacomo	F
La Russa Ignazio Benito Maria	
Leonardi Elena	F
Licheri Ettore Antonio	C
Licheri Sabrina	C
Liris Guido Quintino	F
Lisei Marco	F
Lombardo Marco	
Lopreiato Ada	C
Lorefice Pietro	C
Lorenzin Beatrice	C
Losacco Alberto	C
Lotito Claudio	F
Maffoni Gianpietro	F
Magni Celestino	C
Maiorino Alessandra	C
Malan Lucio	F
Malpezzi Simona Flavia	M
Manca Daniele	C
Mancini Paola	F
Marcheschi Paolo	F
Martella Andrea	C
Marti Roberto	F
Marton Bruno	C
Matera Domenico	F
Mazzella Orfeo	C
Melchiorre Filippo	F
Meloni Marco	C
Menia Roberto	M
Mennuni Lavinia	F
Mieli Ester	F
Minasi Clotilde	F
Mirabelli Franco	M
Misiani Antonio	C
Monti Mario	M
Morelli Alessandro	F
Murelli Elena	F
Musolino Dafne	C
Musumeci Sebastiano	M
Nastri Gaetano	F
Naturale Gisella	C
Nave Luigi	C
Nicita Antonio	C
Nocco Vita Maria	F



182ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Aprile 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante	
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Occhiuto Mario	F
Orsomarso Fausto	F
Ostellari Andrea	M
Paganella Andrea	F
Paita Raffaella	C
Paroli Adriano	M
Parrini Dario	C
Patton Pietro	C
Patuanelli Stefano	C
Pellegrino Cinzia	F
Pera Marcello	F
Petrenga Giovanna	F
Petrucci Simona	F
Piano Renzo	
Pirondini Luca	
Pirovano Daisy	F
Pirro Elisa	C
Pogliese Salvatore Domenico An	F
Potenti Manfredi	F
Pucciarelli Stefania	F
Rando Vincenza	M
Rapani Ernesto	F
Rastrelli Sergio	F
Rauti Isabella	F
Renzi Matteo	
Rojc Tatiana	M
Romeo Massimiliano	F
Ronzulli Licia	F
Rosa Gianni	F
Rosso Roberto	F
Rossomando Anna	C
Rubbia Carlo	M
Russo Raoul	F
Sallemi Salvatore	F
Salvini Matteo	M
Salvitti Giorgio	F
Satta Giovanni	F
Sbrollini Daniela	C
Scalfarotto Ivan	C
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	C
Scurria Marco	F
Segre Liliana	M
Sensi Filippo	C
Sigismondi Etelwardo	F
Silvestro Francesco	F
Silvestroni Marco	F

182ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

23 Aprile 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante	
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Sironi Elena	C
Sisler Sandro	F
Sisto Francesco Paolo	F
Spagnolli Luigi	C
Spelgatti Nicoletta	F
Speranzon Raffaele	F
Spinelli Domenica	F
Stefani Erika	F
Tajani Cristina	C
Ternullo Daniela	F
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	M
Testor Elena	F
Tosato Paolo	F
Trevisi Antonio Salvatore	C
Tubetti Francesca	F
Turco Mario	C
Unterberger Juliane	M
Urso Adolfo	M
Valente Valeria	C
Verducci Francesco	C
Verini Walter	C
Versace Giuseppina	
Zaffini Francesco	F
Zambito Ylenia	C
Zampa Sandra	C
Zanettin Pierantonio	F
Zangrillo Paolo	M
Zedda Antonella	F
Zullo Ignazio	F

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Menia, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rando, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Terzi Di Sant'Agata e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ronzulli, per attività di rappresentanza del Senato; Malpezzi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; La Marca, per partecipare ad un incontro internazionale.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvata nella seduta del 17 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (COM(2023) 779 definitivo), sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023) 781 definitivo) e sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche (COM(2023) 783 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 11).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri  
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (1110)

(presentato in data 18/04/2024)

*C.1752 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Trevisi Antonio Salvatore

Misure in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare (1111)

(presentato in data 18/04/2024);

senatore Irto Nicola

Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica nonché in materia di disciplina della progettazione (1112)

(presentato in data 18/04/2024);

senatori De Priamo Andrea, Sigismondi Etelwardo, Rosa Gianni, Farolfi Marta, Petrucci Simona, Tubetti Francesca, Salvitti Giorgio

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e delega al Governo per la semplificazione delle disposizioni legislative (1113)

(presentato in data 19/04/2024);

senatori Boccia Francesco, D'Elia Cecilia, Malpezzi Simona Flavia, Sensi Filippo, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Bazoli Alfredo, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, Irto Nicola, La Marca Francesca, Lorenzin Beatrice, Losacco Alberto, Manca Daniele, Martella Andrea, Meloni Marco, Mirabelli Franco, Misiani Antonio, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter, Zambito Ylenia, Zampa Sandra

Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo (1114)

(presentato in data 22/04/2024);

senatori Marti Roberto, Bergesio Giorgio Maria, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Paganella Andrea, Pucciarelli Stefania

Modifiche all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) in materia di licenza (1115)

(presentato in data 23/04/2024).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto Raffaele ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (1110)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

*C.1752 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 18/04/2024).

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 23/04/2024 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Zanettin Pierantonio "Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni" (932)

(presentato in data 10/11/2023)

**Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 aprile 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (n. 151).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 22 aprile 2024, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (n. 152).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della difesa, con lettera del 22 aprile 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato «*SPIKE*», relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione *SPIKE* con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (n. 153).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Mariaemanuela Guerra, magistrato ordinario collocato fuori ruolo organico della magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

al dottor Antonio Parente, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero della cultura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del dottor Natale Forlani a presidente dell'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) (n. 38).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 15 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. CXCIV*, n. 1).

Con lettere in data 22 aprile 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Monteforte Irpino (Avellino), Quindici (Avellino), Cosoleto (Reggio Calabria), Anzio (Roma) e Nettuno (Roma).

Con lettere in data 22 aprile 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Robecchetto con Induno (Milano), Senise (Potenza) e Pagazzano (Bergamo).

### **Governo, trasmissione di documenti e assegnazione**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, quali allegati al Documento di economia e finanza 2024 (*Doc. LVII*, n. 2), il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII*, n. 2 - Allegato VI), e le relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025, di cui

all'articolo 22-*bis*, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (*Doc.* LVII, n. 2 - Allegato VII).

I predetti allegati sono stati deferiti in data 22 aprile 2024, ai sensi dell'art. 125-*bis* del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

**Governmento, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla nona relazione sulla coesione (COM(2024) 149 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - I dialoghi sulla transizione pulita - Un bilancio - Un'industria europea forte per un'Europa sostenibile (COM(2024) 163 definitivo), alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Costruire il futuro con la natura: stimolare le biotecnologie e la biofabbricazione nell'UE (COM(2024) 137 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 e 23 aprile 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 219);

dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi



dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 220);

di Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni – InvImIt SGR S.p.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 221).

### **Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

Con lettera in data 22 aprile 2024, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 19 aprile 2024, n. 24, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Cagliari e la nomina della dottoressa Luisa Anna Marras a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 19 aprile 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria al Regno hascemita di Giordania (COM(2024) 159 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 aprile 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3ª e 4ª.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

La senatrice Castellone e il senatore Trevisi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00093 della senatrice Naturale ed altri.

### Mozioni

MAIORINO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CROATTI, D'ELIA, FLORIDIA Barbara, LOPREIATO, LOREFICE, NATURALE, SIRONI, UNTERBERGER, VALENTE - Il Senato,

premessi che:

la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 48/104 del 20 dicembre 1993, definisce la stessa come "qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata". Il lento cammino intrapreso dal nostro Paese al fine di addivenire ad una compiuta legislazione volta all'effettivo contrasto alla violenza contro le donne prende le mosse dalla legge n. 66 del 1996. Punto nevralgico di questa riforma, a lungo attesa, è stato il mutamento dell'oggettività giuridica dei reati: relegati dal "codice Rocco" nella categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, essi hanno assunto dignità di reati contro la persona in conseguenza dell'acquisita consapevolezza che la libertà sessuale costituisce un insopprimibile corollario della libertà individuale;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza, cosiddetta convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 giugno 2011, è stata sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013. Partendo da tale impulso sono stati molteplici gli interventi del legislatore volti ad armonizzare la normativa interna ai principi derivanti dalla Convenzione. Il primo, in tal senso, è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di piani d'azione contro la violenza di genere. Tuttavia, è da ricordare che anche in precedenza erano stati adottati provvedimenti che andavano in tale direzione, come il decreto-legge n. 11 del 2009, riguardante misure in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

il procedimento virtuoso già avviato a partire dalla XVII Legislatura ha trovato compimento nella legge n. 69 del 2019, altrimenti nota come "codice rosso", che, oltre a collazionare i testi depositati dalle altre forze parlamentari afferenti al medesimo tema, all'articolo 3 specifica che "con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata";

considerato che:

nell'ambito della legislazione italiana, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che i maltrattamenti contro familiari e conviventi (puniti ai sensi dall'articolo 572 del codice penale), le violenze sessuali (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies) e le condotte persecutorie (art. 612-bis) sono

comunemente considerati tra i principali delitti in materia di violenza di genere;

in particolare, il reato di atti persecutori, introdotto dal decreto-legge n. 11 del 2009 in accoglimento dell'istanza di maggior tutela delle donne vittime di violenza e in assenza di una fattispecie di reato *ad hoc* che sanzionasse condotte lesive riconducibili alla sfera della persecutorietà, viene considerato il principale "reato spia" dei femminicidi;

come riportato dall'Istituto italiano di statistica, a marzo 2022 la 53a sessione della Statistical commission ha approvato lo "Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as 'femicide/feminicide')" definendo gli omicidi di genere, comunemente detti femminicidi, quali uccisioni di una donna in quanto donna. Nello stesso anno, in Italia, la legge n. 53 del 2022 recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere ha aperto la strada a una maggiore comprensione del fenomeno che, in precedenza, non era stato oggetto di indagini specifiche, anche a causa della mancanza di una definizione condivisa del concetto di femminicidio;

considerato, ancora, che:

gli omicidi di donne nel nostro Paese, avvenuti in ambito familiare o affettivo e per mano di *partner* o ex *partner* sono stati 101 nel 2019, 106 nel 2020, 104 nel 2021, 106 nel 2022 e 109 al 3 dicembre 2023;

l'11 dicembre 2023 la Direzione centrale polizia criminale ha presentato il *report* "Il Punto - Il pregiudizio e la violenza contro le donne", elaborato dal servizio di analisi criminale sulla base delle informazioni contenute nella banca dati delle forze di polizia. Sebbene il *report*, per quanto concerne i reati spia della violenza di genere, tra gennaio e settembre 2023 (e rispetto allo stesso periodo del 2022) abbia evidenziato una diminuzione degli atti persecutori (13 per cento in meno), oltre che dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e delle violenze sessuali, nel più ampio periodo 2013-2022, secondo i dati raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, si è registrato un incremento del 105 per cento dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, del 48 per cento degli atti persecutori, e del 40 per cento delle violenze sessuali, mostrando inoltre una pressoché invariata incidenza di tali crimini sulle donne, con una media dell'81 per cento per i maltrattamenti contro familiari e conviventi, del 91 per cento per le violenze sessuali e del 75 per cento per gli atti persecutori, a conferma della centralità del fattore di genere nell'analisi dei reati presi in rassegna;

la materia anagrafica è regolata dalla legge n. 1228 del 1954, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e dal relativo regolamento di attuazione", e attuata tramite il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 che, all'articolo 33, ha previsto che l'ufficiale di anagrafe debba rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e fatte salve le limitazioni di legge, i certificati di residenza e lo stato di famiglia. Inoltre, il decreto-legge n. 179 del 2012, in ragione di quanto disposto dall'articolo 2, ha istituito un'unica anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il combinato disposto di tali disposizioni imporrebbe anche alle donne che hanno subito violenza di fornire precise informazioni, dovutamente tracciate

e reperibili relativamente alla propria residenza, con possibilità di accesso agli atti da parte di qualsiasi soggetto giuridicamente interessato;

considerato, ulteriormente, che:

l'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale dispone in capo al giudice l'obbligo di "prescrivere all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza autorizzazione", al fine di offrire un'immediata protezione nonché di prevenire il pericolo di commissione di reati di violenza in seno alla famiglia. Tali finalità sono ulteriormente perseguite dal comma 2 che testualmente recita: "Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa". Al fine di offrire una maggior tutela alle persone offese dal reato, la violazione dei provvedimenti cautelari di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa costituisce un'autonoma fattispecie di reato così come previsto dall'articolo 387-*bis* del codice penale. Quest'ultimo introdotto dalla legge n. 69 del 2019, il "codice rosso";

la Convenzione di Istanbul, tra i molteplici principi contenuti, ha previsto per gli Stati aderenti la predisposizione di "servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione", al fine di offrire un'adeguata e pronta protezione alle vittime di violenza. Successivamente alla sua ratifica, è in virtù del già citato decreto-legge n. 93 del 2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che si è voluto dare attuazione a quanto disposto dalla Convenzione per mezzo di quanto disposto dall'articolo 5, a mente del quale è stata prevista l'adozione di un "piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", stabilendo inoltre al comma 2, lett. *d*), di "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza". Il successivo articolo 5-*bis*, al fine di dare attuazione a quanto disposto dal precedente, razionalizza le previsioni relative ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Discendono, inoltre, da tale provvedimento legislativo il primo piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e, successivamente, il terzo piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023;

considerato, infine, che:

il 7 dicembre 2023 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la mozione n. 1493, a prima firma della consigliera del Gruppo Movimento 5 Stelle Irene Galletti, "in merito all'adozione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza". L'atto impegna la Giunta della Regione Toscana a intervenire in Conferenza Stato-Regioni per favorire l'istituzione di una normativa nazionale unica di riferimento, finalizzata alla realizzazione di "residenze fittizie" in tutto il territorio

italiano, analogamente alle iniziative già intraprese nei Comuni di Roma, di Torino e in altre amministrazioni comunali che hanno deliberato ai fini della realizzazione di un sistema di protezione e di tutela per le donne vittime di violenza e per i loro figli, da realizzare attraverso la creazione di una residenza anagrafica sicura, alternativa a quella effettiva, presso cui far recapitare la corrispondenza di natura burocratica e amministrativa, mantenendo riservato il reale indirizzo di residenza;

la creazione di un istituto anagrafico che consenta di secretare i dati nel momento in cui la vita della donna permane in uno stato di pericolo appare una scelta oramai improcrastinabile e ciò per duplici ragioni: si garantisce la tutela della persona offesa e, allo stesso tempo, la residenza anagrafica necessaria per il rilascio di tutte le certificazioni;

non di rado, l'intento di tutela dell'incolumità personale induce le donne vittime di violenza a modificare le proprie abitudini di vita e, talvolta, anche il luogo di vita, dunque l'indirizzo di residenza, nel tentativo di sottrarsi a possibili, ulteriori azioni lesive da parte dell'attuatore della condotta criminosa, sperando al contempo intensi livelli di *stress*, stati di ipervigilanza e disturbi della sfera ansiosa;

secondo i risultati dello studio presentato nel 2023 dall'Osservatorio nazionale sullo *stalking*, il 30 per cento dei soggetti denunciati per atti persecutori mostra condotte recidivanti, reiterando la condotta persecutoria anche dopo la denuncia della vittima;

in conseguenza di quanto già esposto in materia di normativa anagrafica in riferimento al rilascio dei certificati di residenza a chiunque ne faccia richiesta, la stessa normativa presenta notevoli criticità, con il rischio di neutralizzare l'azione di protezione esercitata sulle donne vittime di violenza e sui loro figli,

impegna il Governo a sostenere le iniziative parlamentari volte ad introdurre disposizioni normative finalizzate a rendere effettivo, in tutto il territorio nazionale, per le donne vittime di violenza e per i loro figli, l'istituto delle residenze fittizie, secondo il modello già applicato dai Comuni, ai fini di una maggior tutela dei soggetti fragili oggetto del presente atto di indirizzo.

(1-00094)

### Interrogazioni

BASSO, FURLAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel 2018, la Regione Liguria ha sottoscritto un contratto di servizio con Trenitalia per il rinnovamento totale della flotta dei treni regionali;

l'accordo prevedeva un investimento di 39 milioni di euro per l'acquisto di un lotto di 48 convogli di ultima generazione, di cui 5 modelli "Jazz", 15 modelli "Pop", e 28 "Rock";

tuttavia, tra i treni citati, soltanto la gamma Jazz è abilitata alla doppia tensione ed è compatibile con la rete a 1.500 watt ancora presente nella stazione ferroviaria di Ventimiglia (Imperia);

questo particolare è stato ampiamente sottovalutato dalla Regione, quando a suo tempo decise di non acquistare treni abilitati alla doppia tensione, al fine di risparmiare, su una commessa di 39 milioni di euro, la cifra di 4 milioni;

ne consegue che la stessa stazione di Ventimiglia, che rappresenta uno snodo cruciale per il traffico ferroviario da e verso la Francia, sia di fatto inaccessibile alla quasi totalità dei nuovi convogli acquistati. A pagarne il prezzo è il bacino di utenza dell'estremo ponente ligure, e in particolar modo i lavoratori frontalieri, che avendo a disposizione pochi convogli utilizzabili, si vedono tagliati fuori dalla rete di transito regionale;

per rimediare al clamoroso errore, la Regione ha deciso di intervenire allo scopo di potenziare la tensione elettrica della stazione di Ventimiglia, portandola dai 1.500 ai 3.000 watt necessari ad alimentare i convogli di nuova generazione attraverso i fondi del PNRR;

i lavori di adeguamento, tuttavia, prevedono l'elettrificazione di soli tre binari: un intervento limitato che non risolverebbe il problema, ma che in compenso arrecherebbe, in ragione dei lavori di adeguamento, ulteriori disagi alla cittadinanza, limitando l'uso dei binari della stazione di confine;

l'apertura del cantiere per l'elettrificazione della tratta ferroviaria, della durata di 4 anni, era prevista a gennaio 2024, ma ad oggi non si registra alcun passo in avanti,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se non ravvisi gli estremi di irregolarità nell'operazione di acquisto di alcuni convogli di ultima generazione da parte della Regione Liguria, che sono risultati inadeguati rispetto all'elettrificazione della rete presso la stazione di Ventimiglia;

quali misure intenda adottare al fine di ridurre i disagi per il turismo (danneggiato dai mancati treni transfrontalieri Italia-Francia che non possono essere realizzati) e per i cittadini dell'estremo ponente ligure, in particolar modo i lavoratori frontalieri, che allo stato attuale, avendo a disposizione pochi treni utilizzabili, si vedono tagliati fuori dalla rete di transito regionale;

quali misure urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di consentire una più rapida ed ampia realizzazione degli interventi di elettrificazione della rete ferroviaria presso la stazione di Ventimiglia, necessari per omologarne la tensione elettrica al resto della rete regionale e per ripristinare con regolarità il traffico ferroviario di confine tra Italia e Francia.

(3-01089)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, BASSO, FURLAN, PARRINI, IRTO, LOSACCO, DELRIO, VERINI, VERDUCCI, RANDO, VALENTE, ROSSOMANDO, ZAMPA, SENSI, ZAMBITO, MALPEZZI, NICITA, TAJANI, FINA, D'ELIA, ALFIERI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella recente pubblicazione di ISTAT, relativa ai conti trimestrali dei settori istituzionali del IV trimestre 2023, viene riportato che la propensione al risparmio delle famiglie italiane ha toccato il valore più basso mai registrato

dal 1995, peggiore anche di quello del 2012 quando si manifestò la crisi del debito, con una caduta dal 7,8 per cento del 2022 al 6,3 per cento del 2023;

secondo l'ISTAT, la dinamica più sostenuta della spesa per consumi finali delle famiglie (6,5 per cento in più, pari a 74,6 miliardi di euro in più) rispetto al reddito disponibile ha determinato, nel 2023, la consistente ed ulteriore riduzione della quota di reddito destinata al risparmio;

sulla riduzione dei redditi degli italiani ha influito anche l'aumento delle imposte correnti pagate dalle famiglie: 24,6 miliardi di euro (10,7 per cento in più rispetto al 2022) per la crescita dell'IRPEF (10,2 per cento in più) e delle ritenute sui redditi da capitale e sul risparmio gestito (23 per cento in più) per cui "il saldo degli interventi redistributivi nel 2023 ha sottratto alle famiglie 118,8 miliardi di euro", pari a 16,5 miliardi in più rispetto al 2022;

la pressione fiscale registrata nel quarto trimestre 2023 è stata pari al 50,3 per cento, segnando un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

in tale contesto di difficoltà, nelle medie ISTAT è contenuto l'ancora più preoccupante fenomeno di indebitamento che interessa la fascia giovanile della popolazione e che si caratterizza per la combinazione di diversi fattori quali i bassi salari, la precarietà occupazionale, l'elevato costo della prima casa e dei mutui per acquistarla o nell'eccesso di ricorso al sistema *buy now and pay later*. Per molti giovani questa situazione si traduce in una necessaria permanenza prolungata nel nucleo familiare d'origine e una ridotta, se non nulla, propensione al risparmio;

considerato che:

la capacità di spesa degli italiani, per come riportato nel documento, si è ridotta dello 0,5 per cento a causa del forte aumento dei prezzi al dettaglio;

nel quadro di generale peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie vanno poi inseriti anche i recenti dati sulla povertà, che al netto dell'inflazione, nel 2023, segnalavano una diminuzione in termini reali della spesa delle famiglie del 10,5 per cento rispetto al 2014;

l'Esecutivo ha deciso di non rinnovare gli sconti su carburanti e bollette della luce e del gas puntando invece su misure a giudizio degli interroganti velleitarie e demagogiche come il carrello antinflazione. Proprio in questi giorni si assiste ad una nuova fase di preoccupante incremento dei prezzi dei carburanti, con picchi oltre i 2,5 euro al litro, che si ripercuoterà inevitabilmente sull'incremento dei prezzi sui beni primari, a partire da quelli alimentari;

tenuto conto che:

l'equilibrio tra reddito e risparmio è da considerare come barometro della salute economica del Paese e delle famiglie e i dati aggregati della rilevazione ISTAT devono far riflettere sugli effetti in termini di stabilità finanziaria delle famiglie e sulle implicazioni per l'economia nazionale nel suo complesso, non soltanto nel breve periodo ma anche sul medio lungo periodo;

su tali aspetti il Governo non ha finora adottato misure di politica economica adeguate ad invertire una tendenza che vede una preoccupante riduzione sia del reddito disponibile sia della propensione al risparmio da parte delle famiglie italiane, a livelli mai raggiunti nel corso degli ultimi 30 anni, si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere al fine di limitare e circoscrivere maggiormente gli effetti del carovita, a partire almeno dai costi dei carburanti, e per sostenere i consumi evitando l'erosione costante del risparmio delle famiglie italiane;

se non si ritenga necessario dare seguito ad interventi immediati volti a correggere gli effetti del *fiscal drag* e a ridistribuire le conseguenti maggiori entrate a beneficio delle fasce di reddito più basse e dei giovani;

quali misure si intenda adottare, e in che tempi, per sostenere e accrescere l'autonomia finanziaria da parte della popolazione più giovane e per correggere quei fattori che determinano la difficoltà dei giovani ad accumulare risparmi e ad accedere alla prima casa d'abitazione.

(3-01090)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

CRISANTI, RANDO, FURLAN, ZAMBITO, CAMUSSO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

i livelli essenziali di assistenza costituiscono le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione alle risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, affinché siano garantite le condizioni di uniformità di accesso alle cure a tutti e su tutto il territorio nazionale;

il 18 marzo 2017 veniva pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante i nuovi livelli essenziali di assistenza, il quale sostituiva integralmente il precedente decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2001;

un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 è avvenuto solo con il decreto del Ministero della salute 23 giugno 2023 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'8 agosto 2023) recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (detto "decreto tariffe"); esso aggiorna le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica fermi, rispettivamente, al 1996 e al 1999, e definisce le tariffe per le nuove prestazioni introdotte a seguito dell'approvazione, nel 2017, dei LEA in modo che tali prestazioni siano erogate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

considerato che:

il nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, approvato nell'aprile 2023 dalla Conferenza Stato-Regioni, avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2024, scadenza prorogata dal Ministero della salute prima al 1° aprile 2024, successivamente con ulteriore nuovo decreto al 1° gennaio 2025;

il nuovo nomenclatore provvede al necessario e atteso aggiornamento del nomenclatore disciplinato dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, e dovrebbe includere prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminare quelle



ormai obsolete, introdurre procedure diagnostiche e terapeutiche innovative, ridefinire e aggiornare gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esonero, e molto altro, preoccupandosi di stare al passo con la ricerca e le possibilità di cura che ogni anno si evolvono e di cui i cittadini devono poter usufruire;

è trascorso un significativo intervallo di tempo dall'ultimo aggiornamento del nomenclatore, di cui, come scritto, si attende peraltro ancora la pubblicazione e l'entrata in vigore;

allo stato, non è quindi noto su quali basi e presupposti sia stato aggiornato il nomenclatore e, in particolare, quale sia la lista delle richieste di inclusione o aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi nei LEA, presentate dal 2017 a oggi, anno per anno, e la loro provenienza, al fine di verificare quante richieste siano pervenute da cittadini o associazioni di pazienti;

ciò impedisce di sapere per quali malattie e terapie non siano ancora stati approvati i corrispondenti LEA,

si chiede di sapere quale sia lo stato di elaborazione del nomenclatore, su quali basi e presupposti sia stato aggiornato e, in particolare, quale sia la lista delle richieste di inclusione o aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi nei livelli essenziali di assistenza, presentate dal 2017 a oggi, anno per anno, e la loro provenienza, al fine di verificare quante richieste siano pervenute da cittadini o associazioni di pazienti e quali ragioni ostino alla pubblicazione e all'entrata in vigore del medesimo nomenclatore.

(3-01091)

VERDUCCI, MALPEZZI, NICITA, LORENZIN, ZAMBITO, RANDO, BASSO, LA MARCA, FINA, DELRIO, FURLAN, PARRINI, ALFIERI, CAMUSSO, ROJC, IRTO, VALENTE, D'ELIA, ZAMPA, TAJANI, LOSACCO, VERINI - *Ai Ministri dell'interno e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

la violenza di matrice neofascista è un fenomeno ormai ben consolidato e tristemente noto nell'ambito delle manifestazioni calcistiche del nostro Paese;

come riportato dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'interno nel "Rapporto annuale 2023. I dati della stagione calcistica 2022/2023": "fattore di criticità è la ripresa all'interno degli stadi di comportamenti di discriminazione razziale, territoriale e antisemita - spesso con l'esibizione di striscioni o con l'intonazione di cori con espressioni oltraggiose - che hanno talvolta assunto modalità eclatanti, come nel caso del tifoso fotografato in occasione del *derby* Lazio- Roma del 19 marzo 2023 nell'atto di indossare una maglia raffigurante un simbolo nazista";

secondo il rapporto, con riferimento alla stagione sportiva 2022-2023, sono stati rilevati ben 126 episodi di discriminazione in occasione di manifestazioni sportive, così suddivisi: nell'anno 2022, 26 episodi di discriminazione razziale, 10 episodi di discriminazione antisemita e 15 episodi di discriminazione territoriale, mentre nell'anno 2023, 43 episodi di discriminazione razziale, 12 episodi di discriminazione antisemita e 28 episodi di discriminazione territoriale;

per questi motivi, secondo il rapporto, a partire dall'inizio della stagione sportiva 2022-2023 è stata avviata in via sperimentale una rilevazione delle condotte di discriminazione razziale, antisemita e territoriale nell'ambito delle manifestazioni sportive, con lo scopo di predisporre uno strumento di conoscenza più approfondito del fenomeno, necessario per seguirne le dinamiche e per valutare le possibili strategie di intervento;

fra i numerosi fatti, si segnala l'episodio riguardante i tifosi laziali in trasferta a Monaco di Baviera che, con braccia tese, hanno alzato cori inneggianti a Mussolini all'interno della birreria dove Hitler lanciò il programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, uno dei tanto vergognosi episodi di apologia del fascismo che si inserisce nel solco di una tradizione consolidata tra le frange di "ultras" appartenenti all'estrema destra;

alla fine del *derby* Roma-Lazio del 6 aprile 2024, i tifosi romanisti hanno esposto uno striscione antisemita;

si tratta di fenomeni criminali inquietanti nei confronti dei quali le istituzioni non hanno finora saputo trovare né rimedio né argine, nonostante l'estensione dell'apparato repressivo, con il triste risultato che, secondo il rapporto, "Raffrontando i dati con le ultime quattro stagioni sportive, per i campionati professionistici (A, B e C) si rileva complessivamente un incremento degli incontri di calcio in cui sono stati registrati feriti e, in particolare, del numero degli operatori delle Forze dell'Ordine che hanno riportato giorni di prognosi";

considerato che:

non ha ottenuto gli effetti sperati neanche la "dichiarazione d'intenti contro l'antisemitismo nel calcio" sottoscritta, il 26 giugno 2023, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo e dalla Federazione italiana giuoco calcio, che, oltre a prevedere l'inserimento nel codice etico di un riferimento esplicito alla definizione di antisemitismo e all'inaammissibilità di qualsiasi atteggiamento o espressione antisemita da parte degli associati, dei tesserati, dei tifosi organizzati, prima, durante e dopo le manifestazioni sportive, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio; la decisione di non assegnare ai giocatori la maglia con il numero "88", considerato un richiamo esplicito alla simbologia nazista; il divieto di utilizzo da parte della tifoseria di qualsiasi simbolo che possa ricordare i concetti attinenti al nazismo e all'odio antisemita, prevede di "definire con apposito disciplinare le modalità con le quali, al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l'interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi dell'interruzione tramite apposito annuncio effettuato a mezzo di altoparlanti e *display*, e altre forme di contrasto a questi fenomeni odiosi;

appare purtroppo evidente che la dichiarazione di intenti sia rimasta tale, che gli sforzi profusi finora siano stati assolutamente insufficienti a contrastare l'aumento di questi episodi e che le misure punitive citate debbano essere accompagnate da iniziative diffuse a sfondo educativo, che agiscano sulla radice culturale del problema;

la relazione finale della strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo del 2021 ha l'obiettivo di proporre una strategia nazionale in attuazione di quanto richiesto dal Consiglio dell'Unione europea nella dichiarazione n. 13637/20 del 2 dicembre 2020, in cui si chiede agli Stati membri l'integrazione della lotta all'antisemitismo trasversalmente ai vari ambiti politici;

nella relazione finale, nella parte relativa all'apologia del fascismo, l'indicazione è quella di "sanzionare sia la propaganda attiva diretta dei contenuti del partito fascista o nazionalsocialista (produzione, distribuzione, diffusione o vendita di materiale propagandistico, immagini, oggettistica, gadgets, simboli) sia i comportamenti pubblici (simboli e gestualità)";

considerato infine che, per la maggioranza degli appassionati, il calcio è solo uno sport, vettore di valori positivi, quali la sportività, il rispetto reciproco e la sana competizione. È un dovere inderogabile delle istituzioni garantire loro la piena fruibilità degli stadi, allontanando quegli elementi "tossici" che utilizzano il calcio come pretesto per dare sfogo a comportamenti razzisti e discriminatori, nonché ad episodi di apologia del fascismo,

si chiede di sapere quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di porre un serio argine al crescente verificarsi di fenomeni di apologia del fascismo, di razzismo e di antisemitismo, spesso accompagnati da episodi di violenza, che interessano le competizioni calcistiche.

(3-01092)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

GASPARRI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'ippodromo delle Capannelle, inaugurato nel 1881 e situato a sud-est della città di Roma, in zona XVIII Capannelle, sulla via Appia, è il primo e più antico ippodromo d'Italia, noto anche per aver ospitato, nel corso degli anni, personaggi illustri e leggendari campioni. L'impianto totale si estende su 134 ettari ed è costituito da quattro tribune e dal *parterre*, con una ricettività di oltre 20.000 persone;

l'ippodromo è stato strutturato per ospitare cavalli da corsa per lo svolgimento di gare al galoppo e, dal 2014, a seguito della chiusura dell'ippodromo di Tor di Valle, anche di corse al trotto, per le quali fu dismessa la pista ad ostacoli;

oltre alle attività equestri, l'ippodromo ospita prestigiose rassegne musicali, esposizioni e importanti eventi sportivi;

la struttura è situata in un'area di grande rilevanza storico-archeologica, costituita dal parco dell'Appia antica e dalle zone limitrofe, dalla quale sono visibili l'acquedotto Claudio e la villa di Lucrezia Romana, e compresa tra le zone di interesse paesaggistico indicate all'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni previste dalle disposizioni in esso contenute;

la stessa struttura comprende altresì un'apposita zona, dotata di una piccola tribuna, dedicata alla pratica del *cricket*, due zone destinate alle scuderie, una scuola di equitazione che potrebbe diventare luogo ricettivo anche per i disabili, aree di ospitalità, bar, ristorante, spazi attrezzati per i bambini;

l'intera struttura, per le sue caratteristiche e gli ampi spazi per l'allenamento, potrebbe ospitare una scuola per allievi fantini e allenatori, una scuola di atletica leggera, corse campestri e giochi della gioventù;

con riferimento alla gestione dell'impianto sportivo per le corse dei cavalli, risulta che il Comune sia in procinto di predisporre un bando per l'assegnazione della manutenzione delle piste di allenamento dei cavalli e per l'organizzazione delle corse;

nonostante negli ultimi anni l'ippodromo sia stato sottoposto a interventi di restauro, occorrerebbe prevedere interventi di valorizzazione della parte relativa all'ingresso sulla via Appia, finalizzati al recupero del rudere, situato al centro delle piste, ed alle tribune ubicate di fronte a quest'ultimo;

la torre Brunori, anche detta Morone, è un rudere di una torre risalente al XIII o al XIV secolo d.C., situata lungo il viale dei Caduti per la Resistenza, nella zona urbanistica 12G Spinaceto, sempre nel comune di Roma;

allo stato attuale, la torre è quasi invisibile e versa in uno stato di assoluto degrado;

il IX municipio del Comune di Roma si è attivato al fine di trovare una soluzione per la bonifica e il recupero della torre e la sua assegnazione, che è nelle more nella disponibilità del Dipartimento patrimonio della Soprintendenza capitolina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano le sue valutazioni e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere a tutela dell'ippodromo delle Capannelle e della torre Brunori.

(4-01163)

*PAITA - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nei mesi scorsi si è concluso l'*iter* della Regione Liguria per l'avvio dei lavori per il *tunnel* della val Fontanabuona, che nei progetti collegherà l'autostrada A12 con l'entroterra del Tigullio;

conclusa la fase di competenza della Regione, la documentazione è stata inviata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'approvazione della valutazione di impatto ambientale, necessaria perché si possa giungere a un progetto approvato da tutti gli enti coinvolti;

finora la commissione per la valutazione di impatto ambientale (la stessa che sta valutando il progetto del ponte sullo stretto di Messina) non ha ancora concluso il proprio *iter* per l'approvazione del progetto, nonostante sia sempre più incombente la decadenza dei commissari incaricati, prevista per il prossimo 24 maggio 2024, con l'evidente rischio di non giungere all'approvazione del progetto entro tale data e dover attendere, dunque, il conseguente avvicendamento;

se quest'ultimo scenario dovesse avverarsi, peraltro, si incorrerebbe nel rischio che i nuovi commissari incaricati vengano chiamati a ricominciare *ex novo* l'*iter* di esame, con inesorabile dilatazione dei tempi per l'approvazione del progetto e di conseguenza posticipando sensibilmente l'inizio dei lavori per la costruzione del *tunnel* della val Fontanabuona e, cioè, di un'infrastruttura indispensabile per il territorio e per il Paese;

se questo rischio si concretizzasse, diverrebbe indispensabile valutare una soluzione che si preoccupi di salvaguardare quanto fin qui fatto, ad esempio prorogando gli attuali commissari fino alla conclusione degli *iter* più avanzati;

nel nostro Paese è evidente il bisogno di ammodernamento e di nuove opere infrastrutturali che portino benefici economici e strutturali di lunga durata: appare quindi inaccettabile che progetti in fase di approvazione possano subire ritardi nell'inizio dei lavori a causa della mancata autorizzazione in tempi rapidi degli uffici preposti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti richiamati e del rischio che l'eventuale ritardo dell'approvazione del progetto per il *tunnel* della val Fontanabuona comporterebbe per la Liguria e per la crescita del Paese;

quali iniziative abbia adottato finora e intenda adottare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di sollecitare i passaggi necessari a garantire l'avvio, l'esecuzione e la consegna dell'opera alla collettività;

nell'ipotesi in cui la commissione di valutazione per l'impatto ambientale non concluda il proprio *iter* di approvazione entro il 24 maggio, quali iniziative intendano adottare per evitare che l'inizio dei lavori non subisca ritardi, e se nel caso possano valutare l'ipotesi di prorogare gli incarichi degli attuali commissari.

(4-01164)

BEVILACQUA, PIRRO, MAZZELLA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

fonti di stampa illustrano la situazione della cooperativa "Consorzio Sintesi", composto per l'85 per cento da lavoratori disabili, che opera per conto di Wind Tre a Roma, Napoli e Palermo, con convenzioni a partire dal 2006, fino alla scadenza dell'ultima, avvenuta in data 31 dicembre 2023. Tali lavoratori venivano conteggiati ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

la convenzione scaduta, come le precedenti, prevedeva che, al termine della stessa e in caso di mancato rinnovo con il Consorzio Sintesi, Wind Tre avrebbe assunto i lavoratori in convenzione. Tuttavia, al termine, Wind Tre ha deciso di non rinnovare la convenzione, desiderando di stipularne una nuova con un diverso soggetto, in particolare la cooperativa "Raggio di Luce";

gli oltre 200 lavoratori coinvolti operanti a Palermo, per la maggior parte disabili, si sono opposti fermamente a tale possibilità di passaggio, che

avrebbe di fatto annullato tutti i diritti maturati fin dal 2006, ritenendolo illegittimo e manifestando in più occasioni e attraverso diversi *sit in* il loro diritto di assunzione in Wind Tre in continuità lavorativa dal 1° gennaio 2024;

il centro per l'impiego di Palermo, già a giugno 2023, ha espresso un diniego rispetto alla richiesta di Wind Tre e, nonostante tavoli tecnici e incontri tra le sigle sindacali, la Regione e la multinazionale, nessuna soluzione è stata trovata. Per tale motivo la Regione, dopo aver effettuato tutte le valutazioni necessarie, ha confermato per bocca del suo assessore l'impossibilità di stipulare una nuova convenzione tra i lavoratori in capo al Consorzio Sintesi e una cooperativa, qualunque essa sia, che chiedeva l'applicazione della clausola contrattuale che obbliga Wind Tre ad assumere il personale alla scadenza del 31 dicembre 2023;

considerato che tali lavoratori, così come quelli impiegati presso Napoli e Roma, hanno nel tempo dimostrato elevata professionalità, sfidando i pregiudizi rispetto alla possibilità di impiegare persone disabili e rivelandosi risorse preziose per l'azienda,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire il rispetto delle norme che regolano l'impiego dei lavoratori disabili presso il Consorzio Sintesi, in particolare per quanto riguarda il diritto all'assunzione in continuità lavorativa presso Wind Tre;

quali misure intenda adottare per mediare e risolvere la situazione di stallo tra i lavoratori, la cooperativa Consorzio Sintesi e Wind Tre al fine di garantire una soluzione equa ed efficace per tutte le parti coinvolte nonché assicurare che i diritti dei lavoratori disabili, garantiti dalla legge, vengano rispettati e tutelati in questa vicenda.

(4-01165)

*GASPARRI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:*

nei giorni scorsi, l'associazione "UTIG - Unione traduttori interpreti e giudiziari" ha avanzato all'interrogante un'istanza di audizione innanzi la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario istituita con decreto 4 dicembre 2023 del Ministero della giustizia;

l'associazione è da sempre attiva in ordine alla questione della rideterminazione dei compensi dei traduttori ed interpreti giudiziari, oltre ad essere rappresentativa a livello locale e nazionale delle esigenze e delle problematiche della categoria;

l'audizione dell'UTIG, come dalla stessa associazione sottolineato, consentirebbe di esporre alla Commissione una dettagliata e specifica rappresentazione delle peculiarità che caratterizzano sia la traduzione degli atti e delle udienze processuali, sia delle attività di intercettazioni telefonica e ambientale;

nel mese di agosto 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero della giustizia n. 109 recante "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di

specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”;

con il decreto ministeriale 4 dicembre 2023, il Ministero ha istituito una commissione con il compito specifico di rideterminare la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;

la commissione istituita concluderà i lavori entro il 30 maggio 2024, salva diversa disposizione,

si chiede di sapere quale sia lo stato dei lavori della commissione richiamata.

(4-01166)